

per la produzione di beni e servizi strumentali alla loro attività nonché allo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, di svolgere la propria attività esclusivamente in favore degli enti “*proprietari*” e di non rendere prestazioni ad altri soggetti pubblici o privati.<sup>136</sup>

-L'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, pone il divieto per le pubbliche amministrazioni, di costituire nuove società “*non strettamente necessarie per il perseguimento delle loro finalità istituzionali*”, nonché di assumere o mantenere, direttamente, partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Resta salva la possibilità di costituzione e assunzione di partecipazioni di società che producono servizi di interesse generale. Il successivo comma 28 prevede per le nuove partecipazioni e per il mantenimento di quelle già detenute, l'autorizzazione dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti: la delibera deve essere trasmessa alla competente sezione della Corte dei conti.

-Con il DL n. 98/2010, articolo 20 (convertito con legge 111/2011), si introduce il concetto di “*ente virtuoso*” e, tra gli elementi di virtuosità vi è la dismissione del patrimonio, dunque anche delle partecipazioni.

-L'articolo 6, comma 19, del DL 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, vieta alle amministrazioni pubbliche inserite nell'ambito del “*conto consolidato*”<sup>137</sup> di

<sup>136</sup> Articolo n. 13 del D.L. n. 223/2006: “*Comma 1. Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori nel territorio nazionale, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali e dei servizi di committenza o delle centrali di committenza apprestati a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non possono partecipare ad altre società o enti aventi sede nel territorio nazionale. Le società che svolgono l'attività di intermediazione finanziaria prevista dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono escluse dal divieto di partecipazione ad altre società o enti. Comma 2. Le società di cui al comma 1 sono ad oggetto sociale esclusivo e non possono agire in violazione delle regole di cui al comma 1. Comma 3. Al fine di assicurare l'effettività delle precedenti disposizioni, le società di cui al comma 1 cessano entro quarantadue mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto le attività non consentite. A tale fine possono cedere, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, le attività non consentite a terzi ovvero scorporarle, anche costituendo una separata società. I contratti relativi alle attività non cedute o scorporate ai sensi del periodo precedente perdono efficacia alla scadenza del termine indicato nel primo periodo del presente comma. Comma 4. I contratti conclusi, dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione delle prescrizioni dei commi 1 e 2 sono nulli. Restano validi, fatte salve le prescrizioni di cui al comma 3, i contratti conclusi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, ma in esito a procedure di aggiudicazione bandite prima della predetta data”.*

<sup>137</sup> Il conto consolidato si forma con il bilancio dello stato e i bilanci di tutti gli enti del settore pubblico, eliminando le partite compensative che sono spese per un ente ed entrate per un altro ente. Ai fini del consolidamento è necessario che i bilanci dei vari enti abbiano gli stessi requisiti (unità, universalità, integrità, ecc) in modo da poter aggregare i dati secondo criteri uniformi. Il conto consolidato è redatto dalla Ragioneria generale dello stato, sulla base del “*Sec 2010€*”, il Sistema europeo dei conti. L'Istat predispose l'elenco delle amministrazioni che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (definito “*Settore S13*”), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato. L'elenco delle amministrazioni è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 227 del 30 settembre 2015. L'elenco delle amministrazioni pubbliche, individuate ai sensi dell'articolo n. 1, comma 5 della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005), comprende le amministrazioni locali: regioni e province autonome, province, comuni, comunità montane e unioni di comuni.

effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, o di rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato per tre esercizi consecutivi perdite d'esercizio, ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite. Il successivo articolo 14, comma 32, (abrogato dall'articolo 1, comma 561, legge 27 dicembre 2013, n. 147) aveva stabilito limiti aggiuntivi all'impiego dello strumento societario per i comuni (comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti).

-L'art. 11, comma 1, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, prevede l'adozione di schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali al fine di rilevare i risultati complessivi della gestione tra gli enti territoriali e gli organismi da essi partecipati.

-L'articolo 4, comma 1, del DL n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135/2012, stabilisce lo scioglimento entro il 31 dicembre 2013, delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni, indicate nell'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001 (quindi compresi gli enti locali), che forniscono prestazioni di servizi a favore delle medesime, i cui ricavi per tali prestazioni, nel 2011 risultano superiori al 90% dell'intero fatturato. La soluzione alternativa allo scioglimento è la privatizzazione delle stesse società, entro il 30 giugno 2013, con la cessione dell'intera partecipazione pubblica, detenuta al 7 luglio 2012. Lo stesso articolo 4 al comma 7, per evitare distorsioni nella concorrenza e nel mercato, ha previsto l'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività delle amministrazioni pubbliche mediante le procedure previste dal D.lgs. n. 163/2006<sup>138</sup>. È stata ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni C.O.N.S.I.P. ed altre modalità previste da norme speciali.

-Secondo quanto previsto dal D.L. 179/2012 articolo 34, comma 20 per i servizi pubblici locali di rilevanza economica, l'affidamento è effettuato sulla base di un'apposita relazione pubblicata sul sito internet dell'ente affidante, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per i soggetti affidatari dei servizi pubblici locali. Il comma 21 dello stesso articolo stabilisce il termine (31.12.2013) entro il quale gli affidamenti dovranno essere conformi ai requisiti previsti dalla normativa europea.

-Con l'articolo 1, comma 4, del D.L. n. 174/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213/2012, è stato potenziato il sistema dei controlli sulle autonomie territoriali, attribuendo alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti il compito di verificare che i rendiconti delle regioni tengano conto anche

---

<sup>138</sup> Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività regionale, nonché di servizi strumentali alla regione.

-L'articolo n. 13 del D.L. n. 150/2013 al fine di garantire la continuità del servizio, l'affidamento dei servizi pubblici locali non conformi alla normativa europea in scadenza il 31.12.2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 34, comma 21, D.L. 179/2012, sopra nominato, può proseguire ed essere espletato dai gestori già operanti, sino al 31.12.2014.

-La legge n. 147/2013 – legge di stabilità 2014 – in relazione alle partecipazioni con i commi da 550 a 552 dall'articolo 1 prevede, per gli enti locali soci di aziende speciali o società con saldo finanziario negativo, un accantonamento in apposito fondo vincolato. Tali accantonamenti dovranno essere effettuati a partire dal 2015, quindi con riferimento al risultato d'esercizio o al saldo finanziario dell'esercizio 2014. Gli accantonamenti sono gradualmente nel triennio 2015-2017 a seconda del risultato. Il comma 553 con riguardo alla partecipazione delle società pubbliche al conseguimento degli obiettivi del Patto di Stabilità, prevede che dall'esercizio 2014 le aziende speciali, le istituzioni e le società a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali devono concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il perseguimento della sana gestione dei servizi, secondo criteri di economicità e di efficienza.

-Con l'articolo 23 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014, il Commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica (*spending review*) predispose, entro il 31 ottobre 2014, un programma di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni (aziende speciali, istituzioni, società). Il programma è rivolto alla predisposizione di misure finalizzate alla liquidazione, trasformazione fusione o incorporazione degli organismi stessi, ma anche a rendere più efficiente la loro gestione.

-L'articolo 17, comma 1, del D.L. 90/2014, (*“Ricognizione degli enti pubblici e unificazione delle banche dati delle società partecipate”*) prevede che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, predisponga un sistema informatico di acquisizione di dati e proposte di razionalizzazione sugli enti pubblici. Il comma 2 dello stesso articolo, prevede la predisposizione dal parte del Dipartimento, per una razionalizzazione dei servizi strumentali all'attività delle amministrazioni statali, di un sistema informatico di acquisizione di dati relativi alla modalità di gestione dei servizi strumentali, con particolare riferimento ai servizi esternalizzati. Il comma 4 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2015, il M.E.F. acquisisca le informazioni relative alle partecipazioni in società ed enti di diritto pubblico e di diritto privato detenute direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche individuate dall'ISTAT.

-Il d.lgs. 126/2014<sup>139</sup> integrativo del d.lgs. 118/2011: “Nuovo sistema di contabilità degli enti territoriali e delle aziende del servizio sanitario”, con l’allegato A/4, articolo 1 – “definizione e funzione del bilancio consolidato”– prevede - al punto a) tra le funzioni del bilancio consolidato, quella di: “sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo...”.

-Legge 124/2015 (“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”). Gli articoli che riguardano le partecipazioni societarie degli enti pubblici sono: l’articolo 11, comma 1 lett. i), l’articolo 16, comma 1 lett. b), l’articolo 18, comma 1 lettere c) l) e m). La legge approvata dalle Camere (entrata in vigore il 28/08/2015) contiene deleghe legislative al Governo (da emanare entro 12/18 mesi) riferite a più materie, indirizzate a riorganizzare l’amministrazione pubblica. Tra queste è incluso il riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in disavanzo. I decreti dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.

-Legge n. 190/2014 – legge di stabilità 2015. La legge, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 611 e 612, prevede l’obbligo per i presidenti di regione e i sindaci, tra gli altri, di predisporre i Piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie degli enti nel 2015, e di presentare una relazione sullo stato di attuazione del piano alla Corte dei conti entro il 31 marzo 2016.

-Il codice dei contratti pubblici definito nel d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50: “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. All’art.1, comma 3, si prevede che alle società con capitale pubblico anche non maggioritario, che non sono organismi di diritto pubblico, che hanno ad oggetto della loro attività la realizzazione di lavori o opere, ovvero la produzione di beni o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza, si applica la disciplina prevista dai Testi unici sui servizi pubblici locali di interesse economico generale e in materia di società a partecipazione pubblica. Il comma 9 dell’art. 5 prevede che nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e gestione di un’opera pubblica o per

<sup>139</sup> Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

l'organizzazione e la gestione di un servizio di interesse generale, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica. L'articolo 192, in materia di affidamenti in house, prevede l'istituzione presso l'ANAC, anche al fine di garantire adeguati livelli di pubblicità e trasparenza nei contratti pubblici, l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Resta fermo l'obbligo di pubblicazione degli atti connessi all'affidamento diretto medesimo. L'art. 193 prevede l'istituzione di società pubbliche di progetto, alle quali possono partecipare le camere di commercio, industria e artigianato e le fondazioni bancarie. Esse sono costituite allo scopo di garantire il coordinamento tra i soggetti pubblici volto a promuovere la realizzazione ed eventualmente la gestione dell'infrastruttura, e a promuovere altresì la partecipazione al finanziamento; la società è organismo di diritto pubblico e soggetto aggiudicatore.

**Tabella 51 - Tabella illustrativa di alcuni riferimenti giurisprudenziali**

<p><b>Giurisprudenza formata a partire dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 18 novembre 1999, nella causa C-107/98 (Teckal)</b></p>	<p>Va esclusa la partecipazione di un'impresa privata al capitale di una società in house. Secondo la giurisprudenza nazionale più restrittiva, la totale partecipazione pubblica deve permanere per tutta la durata della vita della società e dev'essere garantita nel tempo da apposita clausola statutaria che contempli il divieto di cedibilità ai privati delle azioni (Consiglio di Stato, V, 3/2/2009, n. 591) I soggetti pubblici partecipanti al capitale della società in house devono avere sulla stessa un controllo analogo a quello che hanno sui propri servizi.</p> <p>Per controllo analogo deve intendersi la possibilità per l'amministrazione aggiudicatrice di esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni importanti dell'entità affidataria e che il controllo esercitato dall'amministrazione aggiudicatrice deve essere effettivo, strutturale e funzionale (Sentenza della Corte di Giustizia UE dell'8 maggio 2014, nella causa C-15/13)</p>	<p><b>Corte Costituzionale sentenza n. 326/2008</b></p>	<p>A fronte del ricorso della regione Veneto su una questione di legittimità costituzionale verso art. 13 del Dl 223/2006, la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione. L'articolo impugnato pone dei limiti alle società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza. Esse possono operare esclusivamente con gli enti pubblici costituenti o partecipanti e correlativo divieto di operare nel libero mercato, obbligo di oggetto sociale esclusivo, nullità dei contratti conclusi dopo l'entrata in vigore della nuova disciplina; Obbligo di cessazione delle attività non consentite, anche attraverso cessione o scorporo, e perdita di efficacia dei relativi contratti.</p>
<p><b>Corte Costituzionale sentenza n. 199/2012</b></p> <p><b>In materia di disciplina dei servizi pubblici locali</b></p>	<p>A fronte del ricorso da alcune regioni è dichiarato incostituzionale l'art. 4 del DL 138/2011, convertito in L. 148/2011 per contrasto con l'art. 75 cost. perché contrasta con l'esito referendario del giugno 2011.</p> <p>Dalla sentenza consegue l'applicazione della sola normativa comunitaria relativa alle regole concorrenziali minime in tema di gara ad evidenza pubblica per</p>	<p><b>Consiglio di Stato sentenza n. 122/2013</b></p>	<p>Si tratta di un ricorso presentato contro la nomina da parte del Ministero dei beni culturali di amministratori in una società a capitale pubblico della quale l'ente era socio. Il Consiglio di Stato nella sentenza definisce con estrema chiarezza i criteri sui quali si basa la natura pubblica o privata di una società.</p> <p><i>"...Nell'ambito delle società pubbliche occorre distinguere le società che svolgono attività di</i></p>

	l'affidamento della gestione di servizi pubblici di rilevanza economica.		<i>impresa da quelle che esercitano attività amministrativa. Le prime sono assoggettate, in linea di principio, allo statuto privatistico dell'imprenditore, le seconde allo statuto pubblicistico della pubblica amministrazione. Per stabilire quando ricorre l'una o l'altra ipotesi, occorre aver riguardo: i) alle modalità di costituzione; ii) alla fase dell'organizzazione; iii) alla natura dell'attività svolta; iv) al fine perseguito..."</i>
<b>Deliberazione Sezione delle Autonomie Corte dei Conti n.24/2015</b>	Trasmissione Piani operativi di razionalizzazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.	<b>Deliberazione della Sezione regionale di controllo per il Veneto n. 205/2015</b>	Le partecipazioni societarie devono comprendere anche le partecipazioni ai consorzi di servizi tra enti locali.
<b>Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 2/2016</b>	Nota informativa attestante i rapporti creditori e debitori intercorrenti fra enti locali e società partecipate o altri enti strumentali - art. 11, co. 6, lett. j), del d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118 - nei confronti delle regioni e degli enti locali -. <i>"L'inserimento nella relazione sulla gestione da allegare al rendiconto degli enti territoriale degli esiti di tale verifica, si conforma a principi di trasparenza e veridicità dei bilanci e mira a salvaguardare gli equilibri di bilancio, attenuando il rischio di emersione di passività latenti per gli enti territoriali"</i> .		

Fonte: Corte dei conti

La principale novità è riferita alla legge di stabilità 2015<sup>140</sup> ed è legata alla predisposizione, a decorrere dal 1° gennaio 2015, da parte delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle università e degli istituti di istruzione universitaria pubblici e delle autorità portuali, di un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Ne è seguita la definizione e l'approvazione di un "Piano operativo di razionalizzazione" corredato da una relazione tecnica<sup>141</sup>, da inviarsi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti con obbligo di pubblicazione nel sito istituzionale dell'amministrazione interessata.

Nella legge di stabilità 2015<sup>142</sup> è ulteriormente sottolineato per le amministrazioni pubbliche<sup>143</sup>, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, il divieto di costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi, che non siano strettamente strumentali per il conseguimento delle

<sup>140</sup> L. n. 190/2014 articolo 1, comma 611.

<sup>141</sup> L. n. 190/2014 articolo 1, comma 612.

<sup>142</sup> La norma riconferma il contenuto dell'art. 3, comma da 27 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria per il 2008) così come modificata dalla legge 147/2013 (legge di stabilità per il 2014).

<sup>143</sup> Elencate nell'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001.

proprie finalità istituzionali.<sup>144</sup> Da rilevare che, mentre in precedenza (legge n. 244/2007 - finanziaria 2008) si limitavano le indicazioni alle società solo *direttamente* partecipate, la legge di stabilità 2015 fa riferimento anche a quelle possedute *indirettamente* per il tramite di una partecipata. Tale integrazione, molto importante, restituisce più trasparenza a tutto il quadro operativo che coinvolge gli enti locali.

## 10.2 Il Piano di razionalizzazione e la sua attuazione

L'articolo 1, commi 611 e 612 della legge di stabilità 2015 (L. n. 190/2014)<sup>145</sup> ha previsto un processo di razionalizzazione degli organismi partecipati direttamente o indirettamente dagli enti pubblici attraverso la predisposizione di un "Piano di razionalizzazione", da approntarsi a cura dei Presidenti di Regioni e Province e dai Sindaci entro il 31 marzo 2015 e da inviarsi alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti.

Successivamente il Piano corredato dalla relazione tecnica sui risultati conseguiti nel corso del 2015, doveva essere approntato entro il 31.03.2016 e inviato alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

In ambedue i casi la pubblicazione sul sito istituzionale degli enti pubblici ha costituito obbligo di pubblicità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.

<sup>144</sup> Autorità garante della concorrenza e del mercato delibera 04/02/2013: "si definiscono strumentali all'attività della P.A. in funzione della loro attività, tutti quei beni e servizi erogati da società, a diretto ed immediato supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica di cui resta titolare l'ente pubblico di riferimento e con i quali lo stesso ente provvede al perseguimento dei propri fini istituzionali.

<sup>145</sup> Comma 611. "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni". Comma 612. "I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33".

I Piani di razionalizzazione, realizzati sulla base delle indicazioni contenute nel Documento n.7/2014 del “Commissario straordinario per la spending review”<sup>146</sup>, hanno riguardato tutte le società partecipate dagli enti territoriali, senza distinzione per il tipo di servizio affidato. L’obiettivo da raggiungere prevedeva la diminuzione del numero degli organismi partecipati, seguendo le linee generali predisposte dal Commissario nel Documento:

- c) Contenimento della spesa in coordinamento con la finanza pubblica nazionale
- d) Buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa
- e) Tutela della concorrenza e del mercato

La Regione Trentino Alto Adige ha avviato nell’anno 2015 un processo di razionalizzazione e riordino delle proprie partecipazioni azionarie; il Piano di razionalizzazione è stato approvato con decreto del Presidente della Regione n. 60 del 31 marzo 2015<sup>147</sup> e pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente. I contenuti del Piano e gli atti regolamentari e di programmazione, indirizzo e coordinamento, di competenza della Regione relativamente alle materie conferitegli in base allo Statuto speciale<sup>148</sup>, illustrano il ruolo delle società e le finalità perseguite attraverso le partecipazioni societarie.

A questo proposito la Regione ha evidenziato nella premessa introduttiva al Piano le motivazioni del proprio orientamento, sostenendo che il ruolo da essa svolto, pur supportato dalle norme su menzionate, non definisce in modo esaustivo le finalità e le competenze della Regione. Ciò in quanto l’attività istituzionale dell’Ente deriva anche “*dalle linee programmatiche del mandato di governo, sottoscritte dalle forze politiche che formano le maggioranze consiliari delle Province autonome di Trento e di Bolzano*”. L’ente prosegue sottolineando che tale orientamento è riconosciuto e: “*Fatto proprio dalla Corte dei Conti - Sezione regionale di controllo per il Veneto - con propria deliberazione n. 5 del 14 gennaio 2009... La Regione Trentino-Alto Adige quindi, rappresenta anche una piattaforma istituzionale per gli scambi, il dialogo, la cooperazione e il coordinamento di attività con le Province di Trento e di Bolzano nei settori di loro competenza. La Regione Trentino-Alto Adige e le province autonome diventano, pertanto, lo strumento istituzionale attraverso il quale vengono esercitate le prerogative delle quali sono titolari le popolazioni insediate sullo specifico territorio*”.

<sup>146</sup> Articolo 23, commi 1 e 1bis D.L. n. 66/2014 convertito, con modificazioni, nella legge n. 89 del 23 giugno 2014: “*Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il Commissario straordinario di cui all’articolo 49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69...predispone, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, un programma di razionalizzazione delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali incluse nell’elenco di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196...*”; Comma 1-bis “*Il programma di cui al comma 1 è reso operativo e vincolante per gli enti locali, anche ai fini di una sua traduzione nel patto di stabilità e crescita interno, nel disegno di legge di stabilità per il 2015*”.

<sup>147</sup> “Approvazione del “Piano di razionalizzazione delle società partecipate dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol” – anno 2015.

<sup>148</sup>DPR 31.08.1972, n. 670.

L'ente Regione detiene partecipazioni azionarie dirette nelle seguenti società:

Tabella 52 - Partecipazioni regionali

Società partecipate	Percentuale
1. Centro Pensioni Complementari S.p.A.	98,02%
2. Autostrada del Brennero S.p.A.	32,29%
3. Fiera di Bolzano S.p.A.	24,97%
4. Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.	17,49%
5. Trento Fiere S.p.A.	16,22%
6. Intra Brennero S.p.A.	10,56%
7. Air Alps Aviation S.r.l.	1,88%
8. Informatica Trentina S.p.A.	1,72%
9. Informatica Alto Adige S.p.A.	1,08%

Fonte: Corte dei conti su dati SIQUEL

Si illustra brevemente il ruolo che tali società rappresentano per la Regione Trentino Alto Adige Südtirol e le determinazioni assunte nei loro confronti con il Piano di razionalizzazione 2015.

**Saranno mantenute le partecipazioni nelle seguenti società strumentali all'attività dell'ente:**

- “*Centro pensioni complementari S.p.A.*” società a guida del progetto regionale sulla previdenza complementare;
- “*Informatica Trentina S.p.A.*”, società che si occupa dello sviluppo del sistema economico/informatico nel ambito delle I.C.T.<sup>149</sup>collaborando all'aggiornamento della pubblica amministrazione trentina;
- “*Informatica Alto Adige S.p.A.*” società che offre soluzioni I.T.C. per l'amministrazione pubblica, si può considerare alla pari, per quanto concerne obiettivi e le strategie della gemella Informatica Trentina S.p.A.

**Le partecipazioni della Regione alle seguenti società permette di contribuire al perseguimento delle finalità d'interesse generale della collettività e quindi saranno mantenute:**

- “*Autostrada del Brennero S.p.A.*” società con obiettivo principale la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di autostrade compresa l'autostrada Brennero-Verona-Modena;
- “*Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.*” società con oggetto l'attività bancaria, a medio/lungo termine, può esercitare tutte le attività e i servizi bancari e finanziari consentiti o connessi al raggiungimento dell'oggetto sociale.

<sup>149</sup> Information & Communication Technology.

**La Regione, assieme alle due Province autonome di Trento e di Bolzano ha in atto una riconsiderazione del proprio ruolo all'interno delle società:**

- *“Fiera di Bolzano S.p.A.”*

- *“Trento Fiere S.p.A.”*

Sono in corso le valutazioni sulle modalità con le quali darvi corso.

**L'ente propende per la dismissione della propria partecipazione nelle società:**

- *“Air Alps Aviation s.r.l”*

- *“Interbrennero S.p.A.”*

### **10.2.1 Sintesi dell'aggiornamento del Piano per il 2016 e dell'annessa relazione sui risultati conseguiti**

L'amministrazione regionale ha predisposto entro il 31 marzo 2016 e successivamente inviato a questi Uffici<sup>150</sup> il Piano 2016 con annessa relazione sui risultati conseguiti. La documentazione è stata pubblicata sul sito istituzionale.

Nel Piano, aggiornamento 2016, prodotto dalla Giunta regionale, attraverso la delibera n. 44 del 31.03.2016, si ribadisce per le società controllate la definizione del limite massimo del numero di componenti del consiglio di amministrazione e dei loro compensi<sup>151</sup> e, si comunica l'avvenuta riduzione dei compensi del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale della partecipata *“Pensplan Centrum S.p.A.”*<sup>152</sup>. Restano invariate le direttive alle proprie società controllate impartite dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 78 di data 24 aprile 2012.

L'obiettivo dichiarato nel Piano 2016 e dell'annessa relazione, conferma la prosecuzione del percorso di razionalizzazione descritto in precedenza e riferito al Piano 2015, con alcune implementazioni così argomentate:

- per favorire il *“consolidamento delle infrastrutture digitali”* presso gli uffici della Regione è necessario un potenziamento dei servizi che la società a partecipazione pubblica *“Trentino Network S.r.l.”* già eroga nei confronti della Provincia autonoma di Trento e degli enti locali;

<sup>150</sup> Prot. n. 960 del 08.04.2016.

<sup>151</sup> Ai sensi della legge regionale 4 dicembre 2007 n. 4 e della deliberazione della Giunta regionale n.206 di data 1 luglio 2008.

<sup>152</sup> In data 27 aprile 2015 è stato ridotto il compenso totale del C.d.A. da 145 mila euro a 130 mila euro e, quello del collegio sindacale da euro 74 mila ad euro 56 mila.

- per *“l’affidamento del servizio di recupero coattivo dei crediti”* riferiti alle somme superiori agli assegni vitalizi dovuti al Consiglio regionale, da parte di ex consiglieri ed attuali membri del Consiglio della Regione, la Regione ha la necessità di avvalersi dei servizi forniti da *“Trentino Riscossioni S.p.A.”*.

Essendo le due società menzionate *“in house”* della Provincia autonoma di Trento, la Regione indica nella propria partecipazione al loro capitale sociale uno *“strumento legittimante per l’affidamento diretto alle stesse”*.

Il Piano 2016 prosegue confermando la dismissione della propria partecipazione al capitale sociale di *“Trento Fiere S.p.A.”*, *“Fiera di Bolzano S.p.A.”* e *“Air Alps Aviation S.r.l.”* e la correlativa cessione<sup>153</sup> alle due Province autonome di Trento e Bolzano e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, a titolo gratuito, delle azioni delle società su nominate, delle quali le due Province autonome già detengono una partecipazione.

Quindi, è ceduta alla Provincia autonoma di Trento la partecipazione regionale in *“Trento Fiere S.p.A.”* e, conseguentemente è acquisita a titolo gratuito, la partecipazione in *“Trentino Network S.r.l.”*.

La partecipazione in *“Fiera di Bolzano S.p.A.”* è ceduta senza una controparte azionaria e a titolo gratuito alla Provincia autonoma di Bolzano che si impegna, pro futuro: *“... a cedere gratuitamente alla Regione quote di partecipazione in proprie società con eventuale conguaglio mediante la messa a disposizione di immobili per fini istituzionali”*.

Viene acquisita la partecipazione nella società *“Trentino Riscossioni S.p.A.”*.

Si preannuncia inoltre per la Regione in quanto azionista di maggioranza relativa della partecipata *“Autostrada del Brennero S.p.A.”*, visto il protocollo d’intesa con il Governo per il rinnovo trentennale della concessione autostradale<sup>154</sup> ad una concessionaria interamente pubblica che sarà la futura società *in-house* *“Auto Brennero”*, l’acquisizione di ulteriori azioni.

## 10.3 Criticità riscontrate

### a) Criticità riscontrate nella relazione al giudizio di parifica al rendiconto 2014.

<sup>153</sup> LR n. 4/2010 (finanziaria 2011) art 2 bis:” Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengono una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale”. Questo comma è stato aggiunto dall’art. 8, comma 1, lett. b), della LR n. 28/2015 (finanziaria 2016): Comma 1. “All’articolo 2 della LR n. 4/2010 sono apportate le seguenti modifiche: a) .....b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: “2-bis. Ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni societarie la Giunta regionale è autorizzata a cedere alle due Province autonome e alle loro società strumentali interamente partecipate dalle stesse, anche a titolo gratuito, azioni di società di capitali in cui le due Province autonome già detengono una partecipazione. Per le predette finalità la Giunta regionale approva uno specifico programma, dopo aver acquisito il parere della competente Commissione legislativa del Consiglio regionale.”.

<sup>154</sup> Protocollo d’intesa del gennaio 2016 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e i soci pubblici della società.

Gli elementi di maggiore criticità hanno riguardato:

Tra le società a carattere strumentale gli alti costi di funzionamento della partecipata “*Centro Pensioni Complementari S.p.A.*”, sottolineati anche dallo stesso Ente regionale nel Piano operativo di razionalizzazione 2015 attraverso un progetto di riduzione; un utile in flessione pari alla flessione dei dividendi redistribuiti nella società “*Informatica Trentina S.p.A.*”

Tra le società a carattere non strumentale alle funzioni dell’Ente le partecipate: “*Autostrada del Brennero S.p.A.*”, “*Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.*” e “*Fiera di Bolzano S.p.A.*” “mostravano un notevole calo dell’utile rispetto all’esercizio 2012; la partecipata “*Interbrennero S.p.A.*” conservava la situazione critica già evidenziata nell’esercizio 2012 con un’alta esposizione debitoria e una ulteriore diminuzione del valore della produzione; per la partecipata “*Air Alps Aviation s.r.l.*” considerata la reiterata situazione fallimentare e le ripetute osservazioni precedenti, si richiama nuovamente la Regione ad assumere ogni possibile iniziativa per tutelare la quota societaria e soprattutto evitare danni ulteriori al patrimonio regionale.

In particolare si sollecitava la definizione di un percorso per la dismissione delle partecipazioni riguardanti le società non aventi carattere strumentale, quali: “*Mediocredito Trentino Alto Adige S.p.A.*”, “*Autostrada del Brennero S.p.A.*”, “*Interbrennero S.p.A.*”, “*Fiera di Bolzano S.p.A.*” e “*Trento Fiere S.p.A.*” Nella definizione del percorso di dismissione si postulava un attento esame, al fine di evitare la diminuzione del valore delle partecipazioni stesse in sede di cessione.

**b) Criticità riscontrate nella delibera d’esame sul bilancio di previsione 2015.**

La delibera n. 24 del 27 novembre 2015 della Sezione di controllo, con riferimento alla materia delle società partecipate, ha confermato le osservazioni formulate in sede di giudizio di parificazione del rendiconto 2014.

**c) Le criticità di carattere istituzionale delle partecipazioni regionali con riferimento al giudizio di parificazione del rendiconto 2015**

Alla valutazione e verifica del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie regionali provvederà, con specifico separato procedimento, la Sezione regionale di controllo, sede di Trento. Ciò premesso, rimane comunque necessario evidenziare in questa relazione, correlata al giudizio di parificazione, un chiarimento in ordine a quanto esposto dalla Regione nel proprio Piano. La Regione, infatti, richiama, a supporto delle proprie scelte, la deliberazione della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Veneto (del. n. SRCVEN/5/2009/PAR), riguardante un parere rilasciato al Comune di Isola della Scala in ordine ad una partecipazione in società intermodale per la costruzione di uno scalo intermodale sito sul territorio del Comune medesimo. In proposito va evidenziato quanto segue:

-il Comune nell'ordinamento è ente esponenziale a competenza generale rispetto all'interesse della popolazione rappresentata: infatti l'articolo 13 del TUEL dispone che spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale...".

-La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, invece, dispone della potestà legislativa nelle materie enumerate agli articoli 4, 5, 6 e 7 dello Statuto speciale e della potestà amministrativa, in virtù dell'articolo 16, nelle medesime materie, nonché delle funzioni eventualmente delegate dallo Stato.

Alla luce di tali considerazioni, risulta evidente che alcune delle partecipazioni societarie detenute dalla Regione sono correlate a competenze alla stessa attribuite nell'ambito del cosiddetto "primo Statuto di autonomia" del 1948 e non a quello attualmente in vigore. Infatti, il predetto Statuto del 1948 è stato successivamente profondamente modificato con leggi costituzionali n. 1/1971 e 1/1972, trasferendo alle Province autonome numerose materie in precedenza già rientranti nella competenza legislativa ed amministrativa regionale. Rientrano in questo contesto "*Autobrennero S.p.A.*", "*Interbrennero S.p.A.*", "*Trento Fiere S.p.A.*" e "*Bolzano Fiere S.p.A.*", nonché "*Mediocredito Trentino-Alto Adige S.p.A.*". Infatti le prime due società operano nelle materie delle grandi infrastrutture e dei trasporti, le altre nelle materie dell'industria, dell'artigianato, dell'agricoltura, del commercio e delle fiere e mercati, ed in generale degli altri settori economici, per tutti i quali, in base agli articoli 8 e 9 dello Statuto, nonché all'articolo 10 della Legge Costituzionale n. 3/2001 e all'articolo 117 della Costituzione, la competenza spetta ora alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

E' evidente quindi che, semmai, la Regione avrebbe dovuto provvedere a quanto previsto dagli articoli 111 e 112 dello Statuto speciale, come modificato dalle leggi costituzionali 1/1971 e 1/1972, e cioè al trasferimento alle Province, oltre che degli uffici e del personale, anche dei beni e dei rapporti giuridici correlati alle funzioni trasferite.

Tutto ciò è, peraltro, previsto anche dagli articoli 4 e 5 del DPR 20 gennaio 1973, n. 115, e sue successive modifiche ed integrazioni, recante le "Norme di attuazione dello Statuto speciale [...] in materia di trasferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali dello Stato e della Regione. Anche solo a titolo esemplificativo si rammenta che le norme di attuazione dello Statuto emanate, con riferimento ai vari settori di intervento trasferiti alle Province, dopo la riforma statutaria del 1972 hanno disposto sia il trasferimento dallo Stato alle Province, che dalla Regione alle medesime province, sia di funzioni, uffici e personale che dei beni

demaniali e patrimoniali e dei rapporti giuridici in atto. Tra i beni patrimoniali vanno ad essere ricomprese anche le partecipazioni azionarie della Regione, come quelle relative alle Società per azioni Autostrada del Brennero, Interbrennero, Bolzano Fiere e Trento Fiere, tutte collegate alle precedenti competenze regionali, quali previste dallo Statuto del 1948, ante riforma recata dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972. A mero titolo esemplificativo, si evidenzia che in tal senso dispone il DPR n. 22 marzo 1974, n. 279, recante Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste, agli articoli 1 e 3,; così il DPR 31 luglio 1978, n. 1017, riguardante le Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di artigianato, incremento della produzione industriale, cave e torbiere, commercio, fiere e mercati, all'articolo 1; nonché il DPR 22 marzo 1974, n. 381, riguardante le Norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di urbanistica ed opere pubbliche urbanistica, di edilizia comunque sovvenzionata, di utilizzazione delle acque pubbliche, di opere idrauliche, di opere di prevenzione e pronto soccorso per calamità pubbliche, di espropriazione per pubblica utilità, di viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, sempre all'articolo 1.

## 11. CONTROLLO INTERNO

Come evidenziato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti (cfr. SEZAUT/17/2016/INPR del 10 maggio 2016), il sistema dei controlli interni, orientato al rispetto dei canoni di efficienza, efficacia ed economicità, costituisce un momento nevralgico dell'azione amministrativa. La concretizzazione di tali obiettivi è possibile solo in presenza di un sistema in grado di monitorare costantemente le attività e di restituire in tempo utile le informazioni necessarie per l'adozione di idonee misure correttive.

Si tratta di un profilo che non riguarda il solo controllo di quanto direttamente gestito dalla Regione, ma che investe anche il governo e la gestione di fenomeni organizzatori in cui i servizi sono resi per il tramite di enti muniti di autonomia e/o personalità giuridica distinta, nei confronti dei quali l'ente territoriale deve svolgere una funzione di indirizzo: è il caso degli enti del servizio sanitario e degli organismi partecipati, i cui risultati incidono pesantemente sui conti delle Regioni. In ragione di questa cruciale importanza, il legislatore ha posto in capo ai Presidenti delle Regioni l'onere di riferire annualmente alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, sul sistema dei controlli interni e sui controlli effettuati nell'anno.

Nel quadro del complesso sistema di verifiche delineato dal menzionato art. 1 del d.l. n. 174/2012, la relazione intestata all'Organo di vertice della Regione si pone in coerenza con l'obiettivo, da tempo perseguito dal legislatore, di fare dei controlli interni l'indispensabile supporto per le scelte decisionali e programmatiche dell'Ente, in un'ottica di sana gestione finanziaria e di perseguimento del principio di buon andamento.

L'amministrazione regionale, anche in relazione alle osservazioni formulate dalla Corte nei precedenti Giudizi di parifica<sup>155</sup>, ha adeguato la legislazione regionale nel 2015 attraverso:

1) la legge regionale del 15 dicembre 2015 n. 31<sup>156</sup> per quanto riguarda gli enti locali, intervenendo

---

<sup>155</sup> Giudizio di Parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2013 della Regione Trentino A/A Südtirol – pagina 121: “...la necessità dell'adeguamento delle leggi regionali in materia di ordinamento degli enti locali e degli altri enti ad ordinamento regionale alle norme statali costituenti vincolo a sensi degli articoli 4, 5 e 105 dello Statuto speciale e del decreto legislativo 266/1992, tenendo debita considerazione della giurisprudenza della Corte costituzionale; tutto ciò con particolare riferimento alla legge 244/2007, al D.L. 138/2011, al D.L. 174/2012, e al d.lgs. 267/2000, come modificato ed integrato anche dal medesimo D.L. 174.....”. Giudizio di Parifica sul rendiconto per l'esercizio finanziario 2014 della Regione Trentino A/A Südtirol- punto 12.3 – attuazione del decreto legge n. 174/2012 -:” ... l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione”.

sull'ordinamento regionale vigente. Tale legge modifica i seguenti articoli nella precedente legge regionale n. 1/1993<sup>157</sup>:

-L'articolo 56 bis<sup>158</sup> con riguardo alle nuove forme di controllo interno (comprendenti il controllo di regolarità amministrativo contabile, il controllo sulle società partecipate non quotate e il controllo sugli equilibri finanziari) chiarisce che esse rappresentano delle "modalità di verifica" sull'attività dell'ente locale che vanno ad assicurare un "costante scambio di dati tra le figure dei responsabili".

-L'articolo 56 ter che prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativo contabile effettuato dal responsabile della struttura competente e dal responsabile del servizio finanziario e, nei comuni che oltre al segretario comunale comprendono altri responsabili dei servizi, un doppio controllo successivo a campione.

-L'articolo 56 quater determina, solo per i comuni con popolazione superiore ai 100 mila abitanti e a decorrenze scaglionate, il controllo strategico sullo stato di attuazione dei programmi secondo le linee tracciate dal consiglio.

-L'articolo 56 quinquies che dispone il controllo sulle società partecipate, non quotate, dall'ente locale organizzando un sistema di controlli da esercitarsi a cura delle proprie strutture interne, anche attraverso un sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica;

-L'articolo 56 sexies prevede il controllo sugli equilibri finanziari, che valuta gli effetti sul bilancio in relazione all'andamento economico-finanziario della gestione dell'ente. Il controllo è svolto dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione, con il coinvolgimento degli organi di governo, del segretario, del direttore generale o del vicesegretario e dei responsabili dei servizi;

-L'articolo 56 septies che rinvia alle province autonome la disciplina degli enti locali deficitari o dissestati.

---

<sup>156</sup> LR n. 31/2015: "Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino-Alto Adige) e s.m. alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 e ulteriori disposizioni in materia di enti locali". La legge è entrata in vigore il 15° giorno successivo alla data di pubblicazione sul B.U.R.

<sup>157</sup> LR n. 1/1993 "Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige".

<sup>158</sup> L'articolo 56 bis riprende parzialmente quanto dispone l'articolo 3, comma 1 lett. d) del D.L. n. 174/2012 che rafforza i controlli in materia di enti locali, apportando modifiche al d.lgs. 267/2000 attraverso la sostituzione dell'articolo 147 (tipologia dei controlli interni) e l'aggiunta degli articoli 147 bis (controlli di regolarità amministrativa e contabile), 147 tris (controllo strategico), 147 quater (controlli sulle società partecipate non quotate), 147 quinquies (controllo sugli equilibri finanziari).

-La legge regionale n. 31/2015 assegna, con l'articolo n. 2, il termine di 6 mesi ai comuni per l'adozione delle disposizioni attuative del nuovo sistema dei controlli interni, il termine scade il 06 luglio 2016.

2) La legge regionale 23 novembre 2015, n. 25, per quanto riguarda la modifica dei controlli amministrativo contabili nell'ambito dell'ordinamento della contabilità regionale, è volta all'adeguamento, pur con le carenze riscontrate in altra parte di questa relazione, alle riforme costituzionali e delle norme ordinarie statali in materia di armonizzazione dei sistemi contabili (LC 1/2012, legge 243/2012, d.lgs. 118/2011 e d.lgs. 124/2014) della Regione medesima.

Sempre in materia di controlli interni va ricordata la legge regionale n. 4 del 2011, di ordinamento degli uffici del personale della Regione medesima. La legge ha istituito l'Organismo Indipendente di Valutazione (interna), con la funzione di supporto alla Giunta regionale per la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione, al fine della verifica della rispondenza dei risultati dell'attività svolta dalla dirigenza alle prescrizioni e agli obiettivi stabiliti dalle disposizioni normative e nei programmi della Giunta, nonché della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne i profili attuativi delle finalità delle norme statali in materia di controlli interni alla Regione, la Relazione annuale del Presidente redatta in attuazione dell'articolo 1, comma 6, del Decreto legislativo n. 174/2012, illustra lo svolgimento delle singole tipologie di controllo attuato dall'amministrazione nel corso del 2015:

-Il controllo regolarità amministrativa è disciplinato dall'articolo 13 della legge regionale n. 15/1983<sup>159</sup>, come da ultimo modificato con legge regionale n. 4/11, il quale attribuisce ai dirigenti di Ripartizione il compito di assicurare l'osservanza dei criteri di regolarità amministrativa, adottando tutti i provvedimenti necessari ed i controlli connessi alle prestazioni da parte dei direttori degli uffici.

-Il controllo di regolarità contabile regolato dall'articolo 34 della legge regionale n.3/09 e demandato all'ufficio Bilancio, si attua regolarmente su tutti i provvedimenti, sugli atti

---

<sup>159</sup>“Ordinamento degli uffici regionali e norme sullo stato giuridico e trattamento economico del personale”.

amministrativi di accertamento di entrata o di impegno di spesa, sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.

Il controllo contabile sugli atti di accertamento di entrata concerne la corretta quantificazione, corrispondenza e imputazione dell'entrata, al pertinente capitolo del documento tecnico.

Il controllo di regolarità contabile sugli atti di impegno di spesa accerta la corretta quantificazione e corrispondenza della spesa. Accerta inoltre che la spesa impegnata non ecceda lo stanziamento del relativo capitolo o che sia da imputare ad un capitolo diverso da quello indicato, oppure che sia riferibile ai residui, anziché alla competenza, o a questa piuttosto che a quelli.

Il controllo di regolarità contabile sugli atti di liquidazione accerta che la spesa venga liquidata nel rispetto dei limiti, delle condizioni e delle modalità fissati nell'atto di impegno di spesa.

Il controllo di regolarità contabile sui titoli di spesa si esercita accertando che i dati riportati nel titolo corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.

La vigilanza sugli agenti contabili e sui funzionari delegati è svolta dall'ufficio Bilancio che verifica i rendiconti dei funzionari delegati e i conti giudiziali degli agenti contabili, provvedendo alla trasmissione di questi ultimi alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti.

-Il controllo di gestione è stato introdotto con la deliberazione n.93/2014, con la quale la Regione ha approvato *“Il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo”* realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione. Il controllo, operato dall'O.I.V. si avvale dei seguenti sistemi:

*Piano degli Obiettivi*: strumento principale del controllo di gestione in riferimento al quale può avvenire la valutazione dei dati relativi a costi e proventi nonché dei risultati raggiunti.

*Sistema di Indicatori*: gli indicatori forniscono gli elementi di analisi, di osservazione e di valutazione.

*Dati di Contabilità*: il controllo di gestione opera in coerenza con le scelte effettuate in materia di contabilità dall'Ente, ciò rappresenta uno degli elementi di valutazione per qualsiasi scelta.

*Sistema delle Responsabilità*: individuazione nella struttura organizzativa dei livelli direzionali responsabili del raggiungimento degli obiettivi e del modo in cui questi devono essere raggiunti.

*Organizzazione dell'Ente*: controllo del contesto organizzativo dell'Ente.

*Sistema di reportistica*: sistema di distribuzione delle informazioni periodiche all'interno dell'Ente.

-Il controllo strategico è esercitato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale n.3/2000, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/11; la Giunta regionale definisce l'indirizzo politico amministrativo e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite, mediante l'individuazione degli obiettivi di legislatura e degli obiettivi annuali.

Per ciò che concerne il controllo sugli organismi partecipati, la Relazione del Presidente della Regione indica l'Ufficio affari generali, quale struttura dedicata specificatamente a tale controllo. I contenuti del controllo, per ciò che riguarda le società in house, sono indirizzati al rispetto delle disposizioni impartite dalla deliberazione n.78/2012<sup>160</sup> della Giunta regionale.

Il controllo nel caso di specie riferito alla partecipata "Pensplan Centrum S.p.A.", si avvale inoltre di quanto previsto nella deliberazione della Giunta regionale n. 205/2014, ove è stato approvato uno schema di "patto parasociale" tra gli azionisti, indirizzato a *"garantire la stabilità della compagine societaria, l'uniformità d'indirizzo della gestione della Società e la possibilità di esercitare sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato dagli Azionisti sui propri servizi interni"*.

Si evidenzia dalla relazione la conferma dell'inesistenza di un sistema informativo, che consenta la rilevazione dei rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra la Regione e le sue società partecipate (Sezione III della relazione - punto 3.7).

Segue una breve sintesi delle principali tipologie di controllo interno effettuate dall'Ente regionale.

Tabella 53 - Tipologie di controllo

Tipologia controllo	Disposizione legislativa	Organismi coinvolti	Metodologia del controllo
controllo regolarità amministrativa	art. 13, lr n. 15/1983 come modificato con legge regionale n. 4/11,	dirigenti/responsabili di ripartizione	osservanza dei criteri di regolarità amministrativa adottando tutti i provvedimenti necessari.
controllo di regolarità contabile	art. 34, lr n.3/09	responsabile servizio finanziario ufficio Bilancio	controllo sugli atti amministrativi di accertamento di entrata/o di impegno di spesa/ sugli atti di liquidazione e sui titoli di spesa.
controllo di gestione	introdotto con la deliberazione regionale n.93/2014	è realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione	valutazione del sistema programmazione approvato con deliberazione 93/2015 dalla Giunta regionale
controllo strategico	art. 1, lr n.3/2000, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 4/11,	Giunta regionale	la Giunta regionale che ha definito l'indirizzo politico amministrativo, ne verifica la rispondenza dei risultati alle direttive impartite,

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La Giunta regionale nel luglio 2015, ha assegnato gli obiettivi alla dirigenza. Con gli obiettivi, sono stati individuati i rispettivi indicatori, le figure responsabili e il modo in cui questi devono essere raggiunti. Le schede obiettivo sono state esaminate e validate dall'Organismo indipendente di valutazione e, nel mese di agosto 2015 si è svolta la prima fase di monitoraggio dello stato di

<sup>160</sup> Delibera Giunta regionale n. 78/2012: "Direttive sulle Società controllate dalla Regione".

avanzamento degli obiettivi. Le schede relative al grado di raggiungimento degli obiettivi non hanno mostrato criticità particolari e l'O.I.V. si è limitato a fornire indicazioni utili per ottimizzare la rendicontazione finale da farsi al 31 dicembre 2015.

La documentazione completa è stata fornita all'O.I.V. a maggio 2016, e l'Organismo ha espresso una proposta di valutazione dei dirigenti per l'esercizio 2015 alla Giunta regionale. La Giunta regionale, nella seduta di data 18 maggio 2016, sulla base della relazione dell'O.I.V. ha espresso la propria valutazione.

## **11.1 Il sistema di programmazione ed assegnazione degli obiettivi e la valutazione dei risultati**

Il sistema di programmazione, valutazione e controllo, è stato avviato in via sperimentale nel 2014<sup>161</sup> con il ciclo di gestione degli obiettivi e delle fasi nelle quali si sviluppa<sup>162</sup>, tutto il processo è entrato a regime nel corso del 2015.

L'attuale composizione dell'Organismo Indipendente di Valutazione che si occupa del controllo di gestione<sup>163</sup>, è stata riconfermata dalla Giunta regionale<sup>164</sup> nel corso del 2014 sino a fine legislatura e con la delibera di Giunta n.33/2015<sup>165</sup>, sono stati individuati gli obiettivi dell'Organismo stesso.

Nel precedente esercizio 2014 il macro obiettivo generale dell'Ente aveva quale fulcro la razionalizzazione degli spazi nelle sedi della Regione e nel contempo prevedeva l'abbattimento delle spese di gestione. L'obiettivo trasversale per la dirigenza di tutte strutture regionali per il 2015 si concentra sulla trasparenza dell'azione amministrativa.

La valutazione espressa dall'O.I.V., produce un "grado di raggiungimento" espresso in percentuale, che ha un impatto di tipo economico sul fondo destinato alla premialità dei dirigenti, con le seguenti modalità:

---

<sup>161</sup> Delibera n. 93/2014 – "Il modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo" realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione.

<sup>162</sup> Fasi di sviluppo del ciclo di gestione degli obiettivi: 1. definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere e dei risultati attesi e dei rispettivi indicatori. 2. Collegamento tra gli obiettivi e l'allocazione delle risorse. 3. Monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi. 4. Misurazione e valutazione dei risultati conseguiti, organizzativi e individuali. 5. Utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito. 6. Rendicontazione dei risultati all'amministrazione, agli organi esterni competenti, ai soggetti interessati e a tutti i portatori di interessi.

<sup>163</sup> Delibera n. 93/2014: "All'O.I.V. sono stati affidati i seguenti obiettivi: la definizione di una proposta di sistema di programmazione, valutazione e controllo e dei relativi strumenti attuativi; la fissazione dei criteri e delle procedure di valutazione dei dirigenti; elaborazione di una proposta tecnica di supporto per l'avvio delle attività volte alla realizzazione del controllo di gestione.

<sup>164</sup> Delibera n. 55/2014.

<sup>165</sup> Delibera n. 33/2015: "Individuazione degli obiettivi e del compenso da attribuire all'Organo Indipendente di Valutazione per l'anno 2015 e impegno della relativa spesa".

- grado di raggiungimento compreso tra 91-100%: 100% del fondo,
- grado raggiungimento compreso tra 81-90%: taglio del 10% del fondo,
- grado raggiungimento compreso tra 61-80%: taglio del 20% del fondo,
- grado di raggiungimento inferiore al 60%: taglio del 50% del fondo.

Segue lo schema delle percentuali del grado di conseguimento degli obiettivi assegnati alle strutture nel 2015.

Tabella 54 - Obiettivi 2015 e percentuale di raggiungimento

Segreteria Giunta regionale	Grado attuare	I Ripartizione - risorse umane strutturali/finanziarie	Grado attuare	II ripartizione - affari istituzionali competenze ordinarie/previdenziali	Grado attuare	III Ripartizione - minoranze linguistiche/integrazione europea	Grado attuare	IV Ripartizione Supporto attività giudiziaria/giudici di pace	Grado attuare
Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo		Obiettivo	
1. armonizzazione sistema contabile regionale	100%	1. armonizzazione sistema contabile regionale	100%	1. anno elettorale 2015 turno elettorale e referendum per fusione comuni ( in collab. Con I Ripartizione)	100%	1. nuova procedura per i controlli a campione delle domande di contributo e loro rendicontazione	100%	1. piano programma del progetto "delega giustizia"	90%
2. interventi in materia di gestione del personale	80%	2. interventi in materia di gestione del personale	100%	2. nuove disposizioni in materia di controlli sugli EELL	100%	2. adeguamento di tre regolamenti di esecuzione del testo unificato delle leggi per la promozione e l'integrazione europea	100%	2. attivazione di percorsi di giustizia riparativa messa alla prova ai sensi della legge n. 67/2014	100%
3. anno elettorale 2015 turno elettorale e referendum per fusione comuni ( in collab. Con II Ripartizione)	100%	3. anno elettorale 2015 turno elettorale e referendum per fusione comuni ( in collab. Con II Ripartizione)	100%	3. leggi regionali istitutive fusioni di comuni. accompagnamento giuridico e finanziario ai processi di fusione in corso	100%			3. individuazione di prospettive di collaborazione tra il centro per la Mediazione ed il garante dei Minori della PAT	100%
4. collaborazione con le organizzazioni familiari	95%								

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

Nel corso dell'esercizio in esame, con la deliberazione n.6/2015<sup>166</sup> la Giunta regionale ha approvato sia le linee guida, sia l'articolazione degli obiettivi annuali e pluriennali, rappresentati graficamente con il cosiddetto "Albero degli obiettivi". Il mandato istituzionale descritto nel progetto, riconosce nelle linee guida il mezzo per valorizzare il ruolo della Regione quale: "...piattaforma istituzionale di collaborazione, di dialogo, confronto e coordinamento di attività comuni con le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie ad esse affidate". Alle due province è affidato il compito di fornire: "... obiettivi operativi di riferimento per la gestione amministrativa...avendo presente la necessità di garantire in modo efficiente la continuità dell'azione amministrativa e l'efficace funzionamento dell'apparato."

Nel giugno del 2015 gli obiettivi specifici riferiti agli ambiti delle linee guida del progetto, sono stati sviluppati e concordati tra la Giunta regionale, i dirigenti e l'O.I.V.<sup>167</sup>

Gli obiettivi assegnati alla dirigenza ed alle rispettive ripartizioni per il 2015 sono stati i seguenti:

<sup>166</sup> Deliberazione del 21/01/2015.

<sup>167</sup> Rintracciabili nel documento "Obiettivi per la Dirigenza della Regione per l'anno 2015" e visibile sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente — Performance — Piano della performance — Obiettivi 2015".

**Segreteria della Giunta regionale:**

- Progetto di ottimizzazione del servizio del Bollettino Ufficiale
- Digitalizzazione delle procedure e degli atti amministrativi
- Ristrutturazione e recupero edilizio del palazzo della Regione di Bolzano
- Piano di riorganizzazione della Regione - nuovi processi interni di gestione

**Ripartizione I – risorse umane e bilancio:**

- Armonizzazione del sistema contabile
- Interventi per la gestione del personale – prima analisi della riorganizzazione – elaborazioni e proposte a seguito delle disposizioni della legge di stabilità 2015
- Anno elettorale 2015 – fusione 55 dei comuni referendum consultivi (collaborazione con Ripartizione II)

**Ripartizione II – affari istituzionali competenze ordinamentali e previdenza:**

- Anno elettorale 2015 – fusione 55 dei comuni referendum consultivi (collaborazione con Ripartizione I)
- Nuove disposizioni in materia di controlli sugli enti locali
- Fusioni dei comuni – leggi costitutive e accompagnamento al processo di fusione

**Ripartizione III – Minoranze linguistiche:**

- Nuova procedura per i controlli a campione per le domande di contributo
- Adeguamento tre regolamenti di esecuzione del testo unico delle leggi per la promozione dell'integrazione europea – disposizioni di particolari attività di interesse regionale (DPRG n. 8/L del 23 giugno 1987)

**Ripartizione IV – Supporto all'attività giudiziaria e ai Giudici di pace:**

- Piano programma del progetto “Delega giustizia”
- Attivazione dei percorsi di giustizia “riparativa”<sup>168</sup> nell'ambito della messa alla prova della riforma contenuta nella legge n.67/2014

---

<sup>168</sup> Sistema sanzionatorio con pene detentive non carcerarie.

-Prospettive di collaborazione tra il Centro Mediazione e il Garante dei Minori della Provincia autonoma di Trento

La documentazione relativa agli obiettivi 2015<sup>169</sup>, è stata corredata da una relazione “*tipo*” redatta nel febbraio 2016 dal dirigente responsabile della struttura della Segreteria di Giunta sull’obiettivo n. 4 connesso al “*Piano di riorganizzazione dell’Ente Regione – nuovi processi interni di gestione*”. La relazione analizza le misure adottate e gli interventi realizzati per semplificare e velocizzare le procedure, coordinare tra loro le attività, agire sulla comunicazione esterna e migliorare l’immagine dell’ente. L’iniziativa che l’obiettivo ha proposto prevedeva, tra l’altro, uno sviluppo delle professionalità per un più “*razionale funzionamento della macchina amministrativa regionale*”. Il bisogno a cui l’obiettivo si riferiva si è basato: “*Sull’esigenza di riorganizzare l’apparato amministrativo nell’ottica del miglioramento del servizio all’utenza*”. Gli indicatori impiegati nella misurazione dei risultati sono associati: al rispetto della tempistica e alla riduzione dei costi di gestione.

Ogni dirigente ha predisposto e trasmesso una relazione simile connessa agli obiettivi assegnati alla propria struttura all’Organismo di Valutazione, che procede presentando al vaglio della Giunta regionale, una proposta di valutazione per l’esercizio.

## 11.2 Criticità riscontrate

Nella relazione al Giudizio di parifica al rendiconto 2014, in parte ripresa anche in sede di esame del bilancio di previsione 2015 (delibera n. 24/2015 Sezioni Regionali di Controllo Trento) è stata a più riprese evidenziata la necessità di provvedere all’adeguamento della legislazione regionale vigente relativamente a più argomenti, con riferimento in particolare al Collegio dei revisori dei conti nonché dei controlli interni per la Regione, nonché all’ordinamento degli enti locali.

Mentre per gli enti locali e per i controlli amministrativo contabili si è potuto osservare quantomeno un sostanziale processo di adeguamento in atto alle norme di riforma statale in materia, per quanto riguarda la Regione non si può che ribadire le osservazioni precedentemente formulate, sottolineando anche l’avvenuta emanazione della norme di attuazione statutaria, con il decreto legislativo 43 del 2016; tale decreto, nel prevedere l’istituzione con legge regionale del Collegio dei revisori dei conti, non fa che ribadire un obbligo di adeguamento della legislazione regionale ai sensi delle previgenti norme di attuazione ed in particolare del decreto legislativo n.

<sup>169</sup> Allegato al prot. n.1094 dd 13.05.2016.

266/1992, art. 2, che detta in linea generale la disciplina specifica dei rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale e delle Province autonome.

Che l'istituzione del Collegio dei revisori, o comunque l'assunzione nell'ordinamento della Regione delle funzioni ad esso attribuite dalla legge statale, fosse qualificabile come norma di riforma economico sociale ai sensi dall'articolo 4 dello Statuto speciale, era già chiarito dall'inserimento delle funzioni e dei compiti ad esso attribuiti nell'ambito del sistema di contabilità armonizzata delle pubbliche amministrazioni, di cui al decreto legislativo n.118/2011, come modificato ed integrato dal d.lgs. 124/2014, a seguito della riforma dell'articolo 117, della Costituzione, in materia di sistemi contabili e coordinamento della finanza pubblica. Infatti, al riguardo va ricordato quanto, in argomento, osservato nelle relazioni allegatale alle deliberazioni n. 1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol, in ordine all'obbligo dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, già operativo nelle regioni ordinarie, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 148/2011.

Ne consegue la necessità di evidenziare la criticità derivante dalla non ancora intervenuta istituzione e conseguente mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente, che priva l'ente stesso di quelle funzioni e compiti, volti sostanzialmente a garantire maggiori livelli di salvaguardia degli equilibri finanziari dell'ente. Va sollecitata pertanto l'emanazione della normativa regionale in materia e la conseguente nomina del Collegio.

## **12. ASSETTO ORGANIZZATIVO, GESTIONE DELLE RISORSE UMANE, FORMAZIONE, SPESA PER IL PERSONALE E INCARICHI ESTERNI**

### **12.1 Le innovazioni nell'assetto organizzativo**

Nel corso dell'esercizio 2014 l'Ente regionale trentino aveva intrapreso una procedura di variazione concernente il proprio assetto organizzativo interno, che prevedeva la modifica del regolamento sino ad allora in vigore e risalente al giugno 2006<sup>170</sup>. Il nuovo regolamento, previsto e modificato dal decreto del Presidente della Regione n.23/2015<sup>171</sup> e dalla delibera di Giunta n. 3/2015<sup>172</sup>, ha introdotto modifiche concernenti la determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali<sup>173</sup> ed ha ridotto il numero degli Uffici del Giudice di pace sul territorio, da 22 a 16<sup>174</sup>. Il regolamento modificato è entrato in vigore il 1° febbraio 2015.

Le modifiche hanno condotto alla soppressione dell'Ufficio pubbliche relazioni, all'accorpamento di alcuni uffici e alla diversa distribuzione degli stessi nell'ambito delle strutture dirigenziali, con una parziale revisione delle attribuzioni. Alla Segreteria della Giunta è stata attribuita la funzione di coordinamento delle strutture dirigenziali, nelle fasi progettuali che le accomunano.

Alla fine dell'esercizio 2015 il nuovo assetto era così costituito:

<sup>170</sup>D.P.Reg. n. 7/L del 13.06.06:" Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con D.P.Reg. 27 ottobre 2005, n. 12/L".

<sup>171</sup> D.P.Reg. n. 23/2015 "Modifica del Regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni", emanato con decreto del Presidente della Regione 13 giugno 2006, n.7/L, ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3.

<sup>172</sup> Delibera n. 3/2015: "Modifica del regolamento concernente la "Determinazione delle attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni" emanato con D.P.Reg. 13 giugno 2006, n.7/L".

<sup>173</sup> Ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge regionale 21 luglio 2000, n.3.

<sup>174</sup> In applicazione del D.lgs. n.156/2012 e del Decreto del Ministro della giustizia del 07.03.2014. Gli Uffici del Giudice di Pace sul territorio sono collocati a: Bolzano, Borgo V., Bressanone, Brunico, Cavalese, Cles, Egna, Merano, Mezzolombardo, Pergine V., Riva d/G, rovereto, Silandro, Tione, Trento e Vipiteno.

**Tabella 55 - Assetto Strutture/Uffici**

Strutture dirigenziali 2015	Uffici centrali sottoposti alle strutture dirigenziali 2015
Presidente Regione - Ufficio di Gabinetto	1. Ufficio Stampa
Segreteria Giunta regionale	2. Ufficio Legale
	3. Ufficio del Bollettino ufficiale
	4. Ufficio organizzazione e informatica
	5. Ufficio affari e servizi generali
	6. Ufficio tecnico
I - Ripartizione - risorse umane e bilancio	7. Ufficio appalti, contratti e patrimonio
	8. Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale
	9. Ufficio gestione economica e previdenziale del personale
	10. Ufficio bilancio
	11. Ufficio economato
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinarie e presidenziali	12. Ufficio Enti locali e competenze ordinarie
	14. Ufficio previdenza sociale e ordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona
	15. Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali
III - Ripartizione - Minoranze linguistiche ed integrazione europea	16. Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari
	17. Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche
	18. Ufficio per le minoranze linguistiche e della biblioteca
IV - Ripartizione - Supporto attività giudiziaria e mediazione	19. Ufficio per i giudici di pace e la mediazione

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La struttura “fulcro” dell’Ente come appare nel recente assetto, è sicuramente la Segreteria della Giunta che con le sue nuove attribuzioni, pur continuando ad assicurare il supporto al Presidente e alla Giunta, a curare i rapporti con il Consiglio regionale, con le due Province e con gli organi centrali dello Stato, assorbe le funzioni dell’ufficio tecnico, dell’ufficio appalti e contratti e dell’ufficio organizzazione informatica, cedendo l’ufficio bilancio ad altra struttura e sopprimendo l’ufficio relazioni pubbliche. Per le altre strutture si è proceduto ad un frazionamento delle competenze e degli uffici, maggiormente connesso alla loro stessa denominazione.

Con la delibera di Giunta n. 4/2015 sono state rinnovate, a decorrere dal 1° febbraio 2015 e per tutta la durata della legislatura, alcune delle cariche dirigenziali già in atto<sup>175</sup>, definita una nuova posizione dirigenziale<sup>176</sup> e predisposta da un altro ente locale una posizione dirigenziale in comando con le funzioni di Segretario di Giunta.

La legge in materia di contabilità e bilancio della Regione<sup>177</sup> prevede che annualmente insieme al bilancio di previsione sia predisposto, da parte della Giunta regionale, anche un documento tecnico di accompagnamento e specificazione. Nel dicembre 2014 successivamente alla pubblicazione della legge regionale n. 13, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 2015 e il bilancio triennale 2015 –2017, la Giunta ha deliberato il previsto documento tecnico con il provvedimento di Giunta n. 262 del 19 dicembre 2014. Tale documento,

<sup>175</sup> Confermati gli incarichi per le ripartizioni II, III e IV.

<sup>176</sup> Riguardante la ripartizione I.

<sup>177</sup> LR n. 3 del 15 luglio 2009.

ha assegnato gli stanziamenti ai dirigenti delle strutture organizzative competenti e responsabili della gestione. In seguito, la Giunta, ha individuato e approvato le linee guida e gli obiettivi rappresentati “nell’albero degli obiettivi” già tratteggiato nel paragrafo precedente<sup>178</sup>.

## 12.2 La gestione risorse umane, valutazione dei risultati e formazione

Il contratto collettivo del personale dell’area “non dirigenziale” della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol ora in vigore, si riferisce al quadriennio giuridico 2008-2011 e al biennio economico 2008-2009 mentre, per la parte riferita al personale “dirigenziale”, si fa riferimento al contratto per il quadriennio giuridico 2006-2009 e il biennio economico 2008-2009. L’Ente non dispone di contratti integrativi.

Considerando la riformulazione delle competenze affidate alle strutture e gli obiettivi annuali 2015, con la deliberazione n. 19/2015 la Giunta ridetermina come segue il proprio orientamento rispetto alla gestione delle risorse umane per l’anno 2015:

- Assunzioni a tempo determinato:** limitate ad effettive esigenze di servizio<sup>179</sup> e per far fronte agli impegni assunti con l’accordo di programma con il Ministero di Giustizia del gennaio 2011<sup>180</sup>, nonché con riferimento alla delega che decorre il 1° gennaio 2016, di funzioni amministrative, organizzativa e supporto agli uffici giudiziari;
- Assunzioni a tempo indeterminato:** individuate dalla Giunta con le consuete procedure concorsuali previste dalla legge;
- Provvedimenti in ordine alle risorse umane:** sono attribuiti e amministrati dal dirigente incaricato della Ripartizione I;
- Lavoro straordinario:** per esigenze di servizio è autorizzato come da contratto collettivo in vigore;
- Fondo retribuzione di posizione e risultato:** per il personale dell’area dirigenziale resta invariato rispetto all’esercizio 2014, è stato determinato con decreto dirigenziale Ripartizione I n. 77/2015;
- Nuove indennità di direzione:** rinvio della rideterminazione dei coefficienti;
- Compensi spettanti ai componenti degli organi e delle commissioni:** adeguamento nel limite massimo dello 0,5% a decorrere dal 1° gennaio 2015, in conformità alla variazione percentuale prevista dall’ISTAT.

La Giunta regionale aveva approvato con la legge regionale n. 4/2010 (l. r. finanziaria 2011) una serie di misure per il contenimento della spesa per il personale, in seguito sia la legge regionale n.

<sup>178</sup> Delibera di Giunta n. 6/2015.

<sup>179</sup> Nei limiti di cui all’art. 2, comma 7 lett. d) della LR n.4/2010 (legge finanziaria 2011)

<sup>180</sup> Confermati con deliberazione n. 186/2013

8/2011 (l.r. finanziaria 2012), sia la legge regionale n. 8/2012 (l.r. finanziaria 2013) hanno disposto la proroga delle stesse misure di contenimento previste dalla suddetta legge, sino al 31.12.2013. Con la delibera n. 12 del 22 gennaio 2014 la Giunta ha deciso di prorogare provvisoriamente per l'anno 2014, le stesse misure connesse alla l.r. n.8/2012.

Con l'articolo n.4 della legge regionale n.12/2014 (l.r. finanziaria 2015), alcune delle misure di contenimento della spesa previste dalle precedenti leggi, sono state prorogate sino al 31.12.2015 (le misure prorogate hanno riguardato i contratti collettivi per gli aggiornamenti delle retribuzioni tabellari che continuano a non essere rinnovati).

Di seguito si illustrano le ulteriori disposizioni previste in materia di personale nel corso dell'esercizio 2015.

-La legge regionale n. 22/2015<sup>181</sup> (articolo 5) ha disposto che a far data dal 1° gennaio 2015, siano corrisposti i trattamenti economici connessi alle progressioni economiche e ai passaggi interni conseguiti nel quadriennio 2011-2014 e considerati utili ai soli fini giuridici<sup>182</sup>.

-Con la l.r. n.28/2015 (l.r. di stabilità 2016) sono intervenute le seguenti modificazioni:

-Adeguamento del termine fissato per il blocco della contrattazione collettiva, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 178/2015;

-Determinazione degli oneri per la contrattazione per il personale regionale;

-Modifica della disciplina del ricambio generazionale contenuta nell'articolo 7 della l.r. n. 12/14;

-Introduzione di nuove misure per il contenimento della spesa del personale;

-Riduzione del limite massimo percentuale (articolo 2, comma 7 lett d) l.r. n.4/2010) per le assunzioni a tempo determinato da 30 a 20%;

-Introduzione del collocamento a riposo con la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro;

-Introduzione per gli anni 2016-2018 del blocco del turn-over del personale regionale;

-Adeguamento della dotazione organica regionale anche con la sola deliberazione giuntale, in vista dell'entrata in vigore delle norme di attuazione che disporranno per la Regione la delega delle funzioni riguardanti l'attività amministrativa e di supporto agli uffici giudiziari.

<sup>181</sup> L.R. n. 22/2015: "Disposizioni per la variazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015 - 2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige".

<sup>182</sup> Ai sensi dell'articolo n.9, comma 3 della l.r. n.8/2012.

-Altra disposizione prevista dalla l.r. n.27/2015 (l.r. collegata alla l.r. di stabilità 2016) è la prossima formulazione di un “Piano di miglioramento” indirizzato a migliorare gli standard di efficienza, a contenere la spesa e rivedere la programmazione del fabbisogno del personale.

Le misure introdotte con le leggi regionali sopra indicate potranno esplicare i loro effetti nel corso dell'esercizio 2016.

La consistenza del personale, suddiviso per area di appartenenza, posizione economica e tipo di contratto al 31.12.2015 era la seguente:

Tabella 56 - Consistenza personale/area/posizione economica/contratto

Area/Struttura 2015	Unità lavorative	Di cui a tempo determinato	Di cui a tempo indeterminato	Di cui in comando da altri enti
1. Presidenza e Segreteria Assessori	11	5	3	3
2. Segreteria della Giunta regionale	71	0	70	1
3. Ripartizioni I Ricorse umane e bilancio	30	0	29	1
4. Ripartizione II Affari istituzionali competenze ordinarie e previdenze	16	0	16	0
5. Ripartizione III minoranze linguistiche e integrazione europea	36	0	35	1
6. Ripartizione IV Supporto attività giudiziaria e Giudici di pace	10	0	10	0
7. Uffici Giudice di pace	113	1	112	0
8. Personale distaccato presso gli uffici giudiziari	26	13	13	0
9. Personale regionale in comando presso altro Ente pubblico	3	0	3	0
<b>TOTALE</b>	<b>316</b>	<b>19</b>	<b>291</b>	<b>6</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La situazione ha registrato in generale una diminuzione del 3,37% delle Unità lavorative rispetto al 2014. Sono evidentemente aumentate le risorse umane impiegate presso la Segreteria della Giunta che, avendo assunto altri compiti ha ampliato la propria dotazione del 54,34% (25 Unità) rispetto al 2014<sup>183</sup>. Nella I Ripartizione si è avuta una riduzione del 46,43%<sup>184</sup>, che equivale ad una diminuzione di 26 Unità lavorative.

La variazione delle Unità lavorative nel triennio 2013-2015 si presenta come di seguito:

<sup>183</sup> Nel 2014 la Segreteria della Giunta aveva 46 addetti, nel 2015 ne ha avuti 71.

<sup>184</sup> Nel 2014 la I Ripartizione aveva 56 addetti, nel 2015 ne ha avuti 30.

**Tabella 57 - Variazione Unità lavorative triennio 2013-2015**

Unità lavorative	2013	2014	2015	Variazione % 2014/2013	Variazione % 2015/2014
Tempo indeterminato	296	298	291	0,67%	-2,35%
Tempo determinato	27	21	19	-22,23%	-9,53%
In comando da altri EEPP	1	4	6	300,00%	50,00%
In comando c/o altri EEPP	5	4	0	-20,00%	-100,00%
<b>TOTALE</b>	<b>329</b>	<b>327</b>	<b>316</b>	<b>-0,61%</b>	<b>-3,37%</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

La suddivisione di area delle posizioni economiche nel 2015 è la seguente:

**Tabella 58 - Posizioni economiche nelle aree**

Area/Struttura 2015	Posizione economica dirigenti	Posizione economica A1, A2, A3	Posizione economica B1, B2, B2S	Posizione economica B3, B4, B4S	Posizione economica C1, C2, C3	Totale Unità lavorativa di area
1. Presidenza e segreteria assessori	0	0	1	6	4	11
2. Segreteria Giunta	1	13	22	12	23	71
3. Ripartizione I	1	0	5	9	15	30
4. Ripartizione II	1	0	3	6	6	16
5. Ripartizione III	1	3	4	7	21	36
6. Ripartizione IV	1	0	2	2	5	10
7. Giudici di pace	0	8	34	40	31	113
Personale distaccato c/o Uffici giudiziari	0	0	2	22	2	26
Personale in comando c/o altro EEPP	0	0	1	0	2	3
<b>TOTALE</b>	<b>5</b>	<b>24</b>	<b>74</b>	<b>104</b>	<b>109</b>	<b>316</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria

### Personale comandato

Il personale di altri Enti in posizione di comando presso la Regione al 31 dicembre 2015 è pari a sei unità<sup>185</sup> e il personale regionale comandato presso altri Enti è pari a tre unità<sup>186</sup>

Le linee di indirizzo per la gestione delle risorse umane 2016 (delibera n. 5/2016), predisposte dalla Giunta hanno disposto la definizione della posizione del personale regionale comandato presso altre amministrazioni pubbliche e, del personale di altre amministrazioni in comando presso gli uffici centrali della Regione, senza incarichi dirigenziali, ad eccezione del personale che svolge servizio presso le segreterie politiche.

<sup>185</sup> Le unità sono così ripartite: 3 provenienti dalla Provincia autonoma di Bolzano, 1 dalla Comunità della valle di Fassa, 1 dal comune di Ronzo-Chienis e 1 dal comune di Brunico.

<sup>186</sup> Le unità sono così ripartite: 2 presso la Provincia autonoma di Trento e 1 presso il Consiglio della stessa Provincia.

### **Personale regionale distaccato**

In attuazione dell'articolo 10 della legge regionale n. 1/2004 ed in base all'Accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Giustizia, sottoscritto in data 31 gennaio 2011, i cui impegni sono stati confermati con deliberazione della Giunta regionale n. 202/2015, il numero massimo di unità di personale regionale che deve essere distaccato presso gli uffici giudiziari è pari a 25 unità.

Di queste 25 unità, 13 sono in servizio con rapporto a tempo indeterminato mentre 12 sono state assunte con contratto di lavoro a tempo determinato.

Nel corso dell'anno 2015 una delle unità di personale distaccata presso gli uffici giudiziari a tempo indeterminato si è assentata dal servizio con diritto alla conservazione del posto; in sostituzione della medesima è stata assunta una unità con rapporto di lavoro a tempo determinato<sup>187</sup>.

Nel corso del 2014 l'Ente regionale non ha effettuato assunzioni di personale a tempo indeterminato ma, esclusivamente di personale a tempo determinato e destinato in particolar modo presso gli Uffici giudiziari, in base all'Accordo di programma con il Ministero di Giustizia sottoscritto nel gennaio 2011.

Si riepiloga brevemente la disciplina del reclutamento di personale all'interno dell'ente regionale, stabilito dall'articolo 5 della legge regionale n. 21/2000 e s.m. e disciplinato dai seguenti Regolamenti:

- Regolamento per la determinazione dei criteri per la valutazione dei titoli, del programma d'esame, e della votazione minima richiesta per il superamento dei concorsi, emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 2/L del 04/03/1999<sup>188</sup>;
- Regolamento che definisce le modalità di accesso all'impiego regionale tramite selezione pubblica, previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale n. 3/2000 ed emanato con Decreto del Presidente della Regione n. 8/L<sup>189</sup>, riguardante anche i profili professionali, la mobilità inter-enti e le procedure per le assunzioni a tempo determinato;
- Regolamento previsto dall'articolo 5, comma 5 della legge regionale n.3/2000 riguardante la ridefinizione dei profili professionali, i requisiti e le modalità di accesso all'impiego regionale, emanato con decreto del Presidente della Regione n.7/L/2007.

<sup>187</sup> Nella tabella n°56 della suddivisione delle posizioni economiche per struttura infatti, il totale delle unità è pari a 26 e non a 25 come prevede l'Accordo di programma tra la Regione e il Ministero della Giustizia.

<sup>188</sup> Modificato con Decreto del Presidente della Regione n. 7/L del 05/05/2005 e n.6/L del 01/07/2008.

<sup>189</sup> Modificato con di decreti del presidente della Regione n. 15/L/2003, n.13/L/2006 e n. 76/2013

Nel precedente esercizio con alcuni decreti dirigenziali<sup>190</sup> furono approvate a far data dal 1 gennaio 2015, le graduatorie per le assunzioni a tempo determinato riferite alle posizioni A1 e A2, il termine di presentazione delle domande di assunzione scadeva il 31.08.2014. Per l'assunzione di personale a tempo determinato erano state formate tre graduatorie permanenti distinte per mansioni, e precisamente "impiegato", "operaio" e "usciera"<sup>191</sup>.

Nell'esercizio 2015 con decreti del dirigente della I Ripartizione - Risorse umane e bilancio n. 30 dicembre 2015, n. 1016, n. 1017 e n. 1018 sono state approvate le graduatorie per l'assunzione di personale a tempo determinato nelle posizioni economico professionale A1 ed A2, con decorrenza 1. Gennaio 2016.<sup>192</sup>

Per l'esercizio 2016 nella graduatoria di impiegato sono inseriti 828 candidati<sup>193</sup>, in quella di usciere 564<sup>194</sup> ed in quella di operaio 296<sup>195</sup>. Alla data del 31 agosto 2015 sono pervenute 293 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di impiegato, 184 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di usciere e 101 domande di iscrizione/integrazione valide nella graduatoria di operaio.

Con la deliberazione giunta del 21 ottobre 2015, n. 194 è stata indetta una selezione pubblica per titoli per assunzioni a tempo determinato nel profilo professionale di collaboratore/collaboratrice di mediazione nella posizione economico-professionale CI. Sono pervenute 157 domande valide per l'ammissione alla selezione.

Nel corso dell'anno 2015 è stata disposta la riammissione in servizio ai sensi dell'art. 28 del contratto collettivo 1. Dicembre 2008, di 1 unità appartenente alla posizione economico-professionale CI.

### **12.2.1 La valutazione dei risultati**

La valutazione della prestazione lavorativa del personale regionale, si attua attraverso quanto stabilito dai nuovi criteri predisposti dall'O.I.V.<sup>196</sup> ed approvati dalla Giunta con la deliberazione

<sup>190</sup> Decreto del dirigente della I ripartizione – Risorse Umane – n. 1449, 1450 e 1451/2014.

<sup>191</sup> Articolo 14 del regolamento emanato con D.P.Reg. n. 76 del 12.11.2013.

<sup>192</sup> Il termine per la presentazione delle domande è il 31 agosto di ogni anno – i candidati che presentano domanda entro tale data sono inseriti nelle graduatorie che entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo e vi rimangono inseriti per due anni.

<sup>193</sup> Il numero dei candidati si compone di 293 nuove domande di iscrizione/integrazione, le rimanenti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

<sup>194</sup> Il numero dei candidati si compone di 184 nuove domande, le rimanenti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

<sup>195</sup> Il numero dei candidati si compone di 101 nuove domande di iscrizione/integrazione, le rimanti provengono dalla graduatoria precedente con validità biennale.

<sup>196</sup> In attuazione della legge regionale n. 4/2011 (Modifiche dell'ordinamento e delle norme in materia di personale della Regione e delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Trento e Bolzano) che modifica la precedente legge regionale n.

n. 93/2014<sup>197</sup>. Il sistema di valutazione riferito al personale di struttura è connesso, ovviamente, a quello per i dirigenti, esso fa riferimento ai medesimi principi e agli stessi obiettivi, delineati nel Piano degli Obiettivi, riferito all'esercizio in parola. Parte integrante della valutazione dei dirigenti, quindi, è anche la capacità nell'assegnazione degli obiettivi al proprio personale di struttura.

Le schede previste per il personale contengono, gli obiettivi "pesati" secondo la rilevanza rispetto ai programmi, le risorse economiche coinvolte, la durata e l'impatto verso l'esterno, etc. La valutazione è fatta dal superiore in via gerarchica e deve essere sottoscritta dal dipendente.

La deliberazione della Giunta regionale n. 156<sup>198</sup> del 21/07/2014 ha approvato il nuovo riparto del Fondo per la produttività, applicato a partire dalla valutazione riferita al 2014 e relativa al premio di produttività distribuito nel corso del 2015.

Il Fondo per la produttività e la qualità della prestazione lavorativa del personale regionale dell'area non dirigenziale impegnato e pagato nel 2015 (competenza 2014), è stato quantificato in euro 630.090,17 – esclusi gli oneri previdenziali a carico dell'Amministrazione; nella tabella che segue sono compresi, nel totale del fondo liquidato, anche i fondi destinati al personale cessato dal servizio nel 2014.

Tabella 59 - Fondo produttività area non dirigenziale

Fondo di competenza anno 2014 impegnato e liquidato anno 2015	
Totale spesa impegnata	630.090,17
Importo liquidato	629.814,57
Importo residuo che andrà ad incrementare le risorse destinate al fondo per l'anno successivo	275,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Nella tabella seguente è riepilogato il premio medio annuo pro-capite spettante al personale delle diverse posizioni economico-professionali (competenza 2014):

3/2000 in materia di personale inserendovi nuovi articoli e commi, sono state adottate nel corso del 2014, nuove procedure di valutazione del personale. In questo senso, l'O.L.V. ha presentato un progetto connesso anche alla valutazione del personale, fissandone i criteri e le procedure.

<sup>197</sup> Delibera n. 93/2014: "Approvazione del modello di sistema di programmazione, valutazione e controllo realizzato dall'Organismo Indipendente di Valutazione"

<sup>198</sup> Delibera n. 156/2014 "Approvazione delle modalità di riparto del fondo di produttività per il personale regionale, incluso quello incaricato della direzione d'ufficio".

**Tabella 60 - Premio medio annuo pro-capite personale non dirigenziale**

Posizione economica	Importo pro-capite 2014
C1 - C2 - C3	2.535,90
B1 - B4 - B45	2.254,13
B1 - B2 - B25	1.972,36
A1 - A2 - A3	1.690,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il fondo a disposizione si è ridotto rispetto all'esercizio precedente di circa il 2,14%.

**Tabella 61 - Confronto biennio Fondo produttività area non dirigenziale**

Fondo Produttività	2014	2015
Fondo produttività a disposizione	643.846,13	630.090,17
Fondo produttività liquidato	634.268,39	629.814,57
Fondo a disposizione esercizio successivo	9.577,74	275,60

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Ad ogni struttura dell'Ente è assegnata una quota del budget per il Fondo sulla produttività; la quota è ripartita tra le risorse umane impiegate tenendo conto, oltre a quanto stabilito nella delibera di Giunta n. 156/2014 su menzionata, della tipologia del rapporto di lavoro, delle giornate di presenza nel corso dell'anno in questione, della valutazione sulla prestazione effettuata dal superiore gerarchico.

Segue la tabella di ripartizione tra strutture ed uffici del Fondo produttività di competenza dell'esercizio 2014.

**Tabella 62 - Ripartizione Fondo produttività/strutture/uffici**

Strutture dirigenziali	Uffici centrali sottoposti alle strutture dirigenziali anno 2014	Fondo produttività 2014 importo assegnato all'Ufficio
Presidente Regione - Ufficio di Gabinetto	Ufficio Stampa	1.500,69
	Segreteria Presidente	3.973,29
	Segreterie dei vice Presidenti	7.572,95
	Segreterie Assessori	8.870,74
	<b>Totale Fondo personale Struttura Presidenza</b>	<b>21.917,67</b>
Segreteria Giunta regionale	Ufficio Bilancio	15.949,52
	Ufficio Legale	2.535,90
	Ufficio del Bollettino ufficiale	10.146,41
	Ufficio affari generali	7.247,73
	Uffici servizi generali e rapporti con il pubblico	34.435,92
	<b>Totale fondo destinato al personale della Struttura Segreteria Giunta</b>	<b>3.381,19</b>
	<b>Totale fondo destinato ai soli direttori degli Uffici della Struttura Segreteria Giunta</b>	<b>7.607,69</b>
<b>Totale Struttura Segreteria Giunta</b>	<b>81.304,36</b>	
I - Ripartizione - Risorse umane strumenti finanziari	Ufficio gestione giuridica e contenzioso del personale	13.309,65
	Ufficio Organizzazione informatica	23.957,31
	Ufficio gestione economica e previdenziale del personale	14.530,46
	Ufficio appalti contratti e patrimonio	16.635,49
	Ufficio tecnico	25.810,00
	Ufficio economato	5.190,51
	<b>Totale Fondo destinato al personale della I Ripartizione</b>	<b>7.044,15</b>
<b>Totale Fondo destinato ai soli direttori della I Ripartizione</b>	<b>12.715,15</b>	
<b>Totale I Ripartizione</b>	<b>119.192,78</b>	
II - Ripartizione - Affari istituzionali, competenze ordinarie e presidenziali	Ufficio Enti locali e competenze ordinarie	6.875,54
	Ufficio elettorale	6.065,73
	Ufficio previdenza sociale e ordinamento delle Aziende Pubbliche di Servizio alla Persona	7.259,42
	Ufficio per i rapporti con gli enti locali territoriali	4.047,88
	<b>Totale Fondo destinato al personale della II Ripartizione</b>	<b>2.303,06</b>
	<b>Totale Fondo destinato ai soli direttori della II Ripartizione</b>	<b>7.607,69</b>
	<b>Totale II Ripartizione</b>	<b>34.159,32</b>
III - Ripartizione - Minoranze linguistiche ed integrazione europea	Ufficio della biblioteca sulle autonomie e minoranze linguistiche	7.698,34
	Ufficio per le minoranze linguistiche	5.803,30
	Ufficio integrazione europea e aiuti umanitari	25.907,78
	Ufficio traduzioni e relazioni linguistiche	21.148,36
	<b>Totale Fondo destinato al personale della III Ripartizione</b>	<b>5.571,25</b>
	<b>Totale Fondo destinato ai soli direttori della III Ripartizione</b>	<b>8.799,21</b>
<b>Totale III Ripartizione</b>	<b>74.928,24</b>	
IV - Ripartizione - Supporto attività giudiziaria e giudici di pace	Ripartizione IV - supporto attività giudiziaria e giudici di pace	1.643,64
	Ufficio per i giudici di pace e la mediazione	17.600,12
	Uffici Giudici di Pace (22 uffici)	223.033,62
	<b>Totale Fondo destinato al personale della IV Ripartizione</b>	<b>242.277,38</b>
Fondo destinato al personale distaccato presso gli Uffici Giudiziari	Tribunale di Bolzano	18.083,66
	Tribunale per i minorenni di Bolzano	2.456,51
	Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bolzano	2.355,00
	Tribunale di Trento	11.223,16
	Corte d'Appello di Trento sezione di Bolzano	2.062,68
	Corte d'Appello di Trento	1.840,36
	Procura della Repubblica di Bolzano	9.519,51
	Procura della Repubblica di Trento	6.915,44
	Procura della Repubblica di Rovereto	2.254,13
	<b>Totale destinato al personale distaccato c/o gli Uffici Giudiziari</b>	<b>56.310,45</b>
<b>TOTALE BUDGET 2014 FONDO PRODUTTIVITA' STRUTTURE/UFFICI</b>	<b>630.090,17</b>	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

## 12.2.2 La formazione

I corsi di formazione del personale nel corso dell'esercizio esaminato, pianificati e concordati con i singoli dirigenti, hanno toccato i seguenti argomenti:

- Sicurezza,
- Giuridico - fiscale
- Corsi specialistici collegati a vari argomenti (antimafia, contratti pubblici, prestazioni energetiche, cerimoniale ecc.)
- Informatica
- Giudici di pace
- Linguistica

Per quanto concerne i docenti per la formazione interna, l'ente ha svolto una ricerca di mercato tra professionisti e dieci procedure di affidamento diretto.

La formazione esterna autorizzata, in conformità a quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 68/2009, si è svolta su proposte dirigenziali connesse all'attività delle Ripartizione. Complessivamente le iniziative formative attivate, hanno avuto una frequenza totale nel 2015 pari a 825 unità (964 nel 2014), delle quali 239 provenienti da altri enti, a fronte di un costo unitario per partecipante di euro 56,08. Tale costo per il solo esercizio 2015 non comprende il costo del personale proveniente da altri enti.

Tabella 63 - Formazione confronto triennio/costo unitario

	2013		2014		2015	
Uscenti	N°Iscritti	650	N°Iscritti	964	N°Iscritti	662
Partecipanti	N°Partecipanti	599	N°Partecipanti	858,00	N°Partecipanti	825
Importo autorizzato	Importo autorizzato	41.122,00	Importo autorizzato	46.051,70	Importo autorizzato	25.126,96
Importo impegnato	Importo impegnato	49.263,56	Importo impegnato	59.812,30	Importo impegnato	25.126,96
Importo liquidato	Importo liquidato	48.902,07	Importo liquidato	54.073,96	Importo liquidato	32.865,02
Costo unitario**	Costo unitario	82,24	Costo unitario	69,70	Costo unitario*	56,08

\*Il costo unitario è calcolato per l'esercizio 2015 sui soli dipendenti regionali, con esclusione dei dipendenti provenienti da altri enti

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

## 12.3 La spesa per il personale, il lavoro straordinario, i trattamenti accessori

Il personale, nelle posizioni economiche dirigenziali con contratto a tempo indeterminato e determinato, nonché nelle posizioni economiche non appartenenti all'area dirigenziale, con contratto a tempo indeterminato e non, produce il costo medio complessivo ripartito per qualifica

di appartenenza nell'esercizio 2015 riportato nello schema che segue. Si precisa a questo proposito che:

- nell'area dirigenziale gli incarichi a tempo determinato sono coperti da funzionari incaricati, preposti a strutture dirigenziali ai sensi dell'art. 8 della legge regionale n. 5/2009;
- nell'area dirigenziale il totale delle unità, come rappresentato nella tabella precedente (n. 58 posizione economica nelle aree) è pari a 5, un'unità è in posizione di comando da altro ente e non rientra nel costo medio del personale regionale;
- nella stessa tabella su menzionata, le unità dell'area C, dell'area B e dell'area A, sono rispettivamente inferiori di 1, 2 e 1 unità di personale in posizione di comando da altri enti;
- la spesa per il personale che occupa le posizioni economiche appartenenti alla fascia C, include l'indennità di direzione, il relativo assegno pensionabile e l'indennità di coordinamento;

**Tabella 64 - Personale - spesa media pro-capite**

Area dirigenziale	N° Dipendenti	Spesa media pro capite
Dirigenti a tempo indeterminato	1	138.038,00
Dirigenti a tempo determinato	3	128.162,00
<b>totale area dirigenziale</b>	<b>4</b>	
<b>Area C</b>		<b>Spesa media pro capite</b>
posizione economica	N° dipendenti	
C3		55.408,00
C2		47.058,00
C1		40.558,00
<b>totale di area</b>	<b>108</b>	
<b>Area B</b>		
B4super		42.019,00
B4		37.573,00
B3		33.430,00
B2super		38.702,00
B2		34.859,00
B1		31.957,00
<b>totale di area</b>	<b>176</b>	
<b>Area A</b>		
A3		35.807,00
A2		30.976,00
A1		29.846,00
<b>totale di area</b>	<b>23</b>	

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Dal conto consuntivo della spesa 2015 dell'Ente regionale, si espone il flusso degli impegni e dei pagamenti di competenza che riferiscono al personale.

Nel computo, oltre al capitolo della gestione delle risorse umane (comprendenti il personale amministrativo degli uffici del giudice di pace o distaccato presso gli uffici giudiziari) è compresa la quota del personale cessato dal servizio nel corso dell'anno.

La situazione nell'esercizio 2015, confrontata ai dati degli esercizi del triennio 2012-2014 permette di osservare:

**Tabella 65 - Flusso impegni/pagamenti spesa per il personale**

Anno	Spesa per il personale	
	Impegni c/competenza	Somme pagate c/competenza
2012	24.650.000,00	18.607.846,00
2013	23.550.000,00	18.146.929,00
2014	22.850.000,00	17.210.576,78
2015	18.689.335,85	17.191.704,41

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Le variazioni percentuali degli impegni assunti in conto competenza tra gli esercizi sopra esposti, seguono il decremento iniziato nell'esercizio 2012<sup>199</sup>. L'esercizio 2013 accostato al 2012 riportava una diminuzione del 4,46%, l'esercizio 2014 ha stimato un calo del 2,97% riguardo all'esercizio 2013 e da ultimo, l'esercizio 2015 mostra una diminuzione del 18,21 % rispetto al 2014.

Il decremento riscontrabile sugli importi delle somme pagate in conto competenza, mostra un calo del 2,48% tra gli esercizi 2013 e 2012 e una decrescita del 5,16% tra gli esercizi 2014 e 2013. Per l'esercizio 2015 a confronto con il 2014 si riscontra una diminuzione dello 0,11 rispetto al 2014.

#### **Lavoro straordinario**

La situazione del lavoro straordinario è stata così presentata per l'esercizio 2015:

<sup>199</sup> Con un calo del 15,07% rispetto al precedente esercizio 2011.

**Tabella 66 - Straordinari per struttura effettuati/autorizzati**

Struttura	Totale ore autorizzate	Totale ore effettuate	Totale ore retribuite	Totale ore a recupero	Totale dipendenti coinvolti
Ufficio Gabinetto e segreterie Assessori (Inclusi autisti)	1.060	513	462	51	6
Segreteria Giunta	3.530	2.550	2.286	264	46
Ripartizione I	1.716	1.237	1.039	198	19
Ripartizione II	500	266	214	52	13
Ufficio elettorale - elezioni organi comunali	2.300	1.857	1.738	119	19
Ripartizione III	1.800	1.295	843	452	32
Ripartizione IV	1.700	686	314	372	46
<b>Totale</b>	<b>12.606</b>	<b>8.404</b>	<b>6.896</b>	<b>1.508</b>	<b>181</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

L'ammontare complessivo dei compensi per lavoro straordinario effettivamente liquidati al personale regionale nel 2015 è stato pari ad Euro 137.866,00.

**Tabella 67 - Esercizio 2015 spesa riferita al lavoro straordinario**

Dipendenti	Dipendenti autoriz. allo straor.rio	Dipendenti che hanno effettuato straor.rio	Limite max ore autoriz. billi	* Tot ore autorizzate	Tot. Ore straor. effett. te	Ore/lavoro straordinario 2015 retribuite	Spesa totale cassa 2016
Regionali in servizio c/o Regione	306	181	15.300	10.157	8.404	6.896	137.095,00
Dipendenti regionali comandati	//	2	//	//		44	771,00
<b>Totali</b>	<b>306</b>	<b>183</b>	<b>15.300</b>	<b>10.157</b>	<b>8.404</b>	<b>6.940</b>	<b>137.866,00</b>
<b>*Escluse 3.360 ore autorizzate in deroga all'Ufficio di Gabinetto, segreterie assessori e autisti</b>							

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il confronto delle medesime informazioni riferite al lavoro straordinario nel triennio 2013 -2015, mostra la spesa totale 2015 in aumento 25,66% rispetto all'esercizio precedente; mentre nel 2014 rispetto al 2013 era in calo del 14,15%.

**Tabella 68 - Confronto triennio spesa lavoro straordinario**

Spesa totale dipendenti regionali e comandati c/o Regione		
2013	2014	2015
119.384	102.498,00	137.866,00
//	-14,15%	25,66%

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il periodo elettorale ha inciso, ovviamente, sul monte ore di straordinario effettuato, oltre che sulla spesa sostenuta. Nel 2015 le ore di straordinario sono state 8.404 mentre nel 2014 furono 6.321.

## 12.4 Gli incarichi esterni

Nel sito istituzionale dell'Ente regionale è possibile consultare l'elenco completo di tutti gli elementi riferiti agli incarichi di studio, ricerca, consulenza e collaborazione affidati nel 2015 a soggetti esterni all'Amministrazione.

I dati che riferiscono agli incarichi sono riassunti nella tabella seguente, sviluppata sull'evoluzione del triennio 2013-2015.

Tabella 69 - Confronto triennio incarichi esterni

Struttura	2013		2014		2015	
	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza	Impegni	Pagamenti di competenza
Segreteria G.R.	-	-	11.300,00	11.199,60	64.483,30	34.516,17
Ripartizione I	23.693,68	21.693,68	45.097,70	29.332,24	2.894,11	1.918,11
Ripartizione II	515,94	515,94	3.108,00	3.108,00	-	-
Ripartizione III	-	-	-	-	2.113,99	2.070,00
Ripartizione IV	60.500,00	-	36.600,00	-	44.220,00	10.980,00
<b>Totali</b>	<b>84.709,62</b>	<b>22.209,62</b>	<b>96.105,70</b>	<b>43.639,84</b>	<b>113.711,40</b>	<b>49.484,28</b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Con la deliberazione n. 3/2015, la Giunta regionale ha provveduto a modificare il regolamento concernente le attribuzioni delle strutture organizzative regionali e delle loro articolazioni (emanato con D.P.Reg. 13 giugno 2006 n. 7/L). In seguito a tale modifica, l'Ufficio informatica è stato trasferito dalla I Ripartizione alla Segreteria della Giunta quindi, gli incarichi per le docenze dei corsi di formazione affidati all'inizio dell'anno, sono stati inseriti facendo riferimento alla struttura alla quale faceva capo originariamente l'Ufficio informatica. L'Ufficio ha provveduto all'impegno delle relative somme, però le somme sono state liquidate dalla Segreteria della Giunta (il capitolo di pertinenza nel bilancio è sempre lo stesso – 02100.045).

Lo scostamento percentuale delle somme impegnate nell'esercizio 2015 confrontato con gli anni precedenti, evidenzia rispetto all'esercizio 2014 (esercizio che risultava in aumento rispetto al 2013 del 13,45%) un aumento del 18,31%.

La maggior parte degli incarichi riferiti ai corsi di formazione, sono in carico alla Segreteria della Giunta, l'impegno è stato pari ad euro 10,718,36. La stessa struttura, per incarichi di difesa (presso il Tribunale di Trento e per ricorsi promossi dal Presidente del Consiglio dei Ministri) ha impegnato

la somma di euro 17.132,30. Gli incarichi affidati per lavori di varia natura (rilievi planimetrici, attestati di prestazione energetica, direzione lavori di pavimentazione esterna), hanno impegnato la somma di euro 36.632,64

La struttura che comprende la Ripartizione IV ha sostenuto l'impegno più consistente (44.220,00 euro) per la formazione permanente dei Giudici di pace che comprende anche il massimario delle decisioni.

#### **Osservazioni e criticità rilevate**

Si evidenzia, come avvenuto nel giudizio di parifica per l'esercizio 2014, la necessità di assumere idonei ed opportuni provvedimenti correttivi al fine di contenere ulteriormente gli affidamenti degli incarichi.

### 13. ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Le modalità di scelta del contraente nelle procedure contrattuali realizzate nel corso dell'esercizio 2015, sono disciplinate dalla seguente normativa:

- Direttiva CEE 31 marzo 2004/18 e successive modificazioni;
- D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici)
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici)
- Articolo 2 L.R. 22 luglio 2002, n. 2; l'art. 2 della legge regionale rende applicabile alla Regione la normativa della Provincia autonoma di Trento in materia di lavori pubblici, trasparenza degli appalti, attività contrattuale e amministrazione dei propri beni (L.P. 19 luglio 1990 n. 23 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e successive modificazioni e LP. 10 settembre 1993 n. 26 *"Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti"* e successive modificazioni);
- Articolo 12 L.R. 16 luglio 2004, n.1; l'art. 12 della legge regionale ha introdotto alcune precisazioni inerenti l'applicazione della normativa provinciale in argomento, per quanto riguarda in particolare il suo adattamento alla diversa struttura amministrativa regionale.

Gli acquisti dei servizi e del materiale informatico, in proprietà o a noleggio, di importo inferiore alla soglia comunitaria sono stati trattati dall'Amministrazione ricorrendo<sup>200</sup>:

- All'acquisizione diretta
- Alle procedure concorrenziali (tramite Mercato elettronico della P.A. e Convenzioni CONSIP)

Per gli appalti di rilievo comunitario sono state utilizzate le procedure aperte (pubblico incanto). Negli appalti di importo inferiore alla soglia comunitaria alle procedure aperte si sono affiancate, nei casi consentiti, quelle negoziate (confronti concorrenziali).

L'Amministrazione provvede alla fornitura di beni e servizi per il funzionamento degli Uffici giudiziari del Trentino Alto-Adige, attraverso i protocolli di collaborazione e d'intesa sottoscritti in

---

<sup>200</sup> Secondo quanto previsto in materia di approvvigionamento on line (e-Procurement) per la gestione delle procedure di gara in materia di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia comunitaria. Gli scambi gestiti attraverso le applicazioni di e-Procurement nella PA si riferiscono ad acquisti effettuati attraverso gare ed aste elettroniche che passano principalmente attraverso i Mercati Elettronici della P.A. (MEPA), il sistema CONSIP (CONSIP è una S.p.A. del MEF) e le centrali di acquisto regionali (Trentino A/A/S – MEPAT).

data 30.4.2003 e 22.12.2004 tra la Regione e la Corte d'Appello di Trento, nonché degli Accordi di programma siglati in data 16.6.2007 e 31.1.2011 con il Ministero della Giustizia.

Successivamente al trasferimento alle due Province autonome delle deleghe amministrative in materia di libro fondiario e catasto (legge regionale 17 aprile 2003 n. 3) è stata affidata all'Ufficio Appalti, contratti e patrimonio della Regione, la gestione amministrativa dei contratti per la gestione coordinata del progetto di informatizzazione del Libro fondiario, coordinato con quello del Catasto. Tale gestione comprende contratti relativi alle attività di sviluppo e di manutenzione ordinaria nonché ai servizi professionali del sistema informativo del Libro fondiario, coordinato con quello del Catasto, previsti dai protocolli d'intesa siglati tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e Bolzano, a seguito dell'entrata in vigore della sopra citata legge regionale 3/2003, stipulati con le Società Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A..

Tali affidamenti sono conseguenti alla stipulazione dei seguenti accordi quadro, autorizzati con deliberazione della Giunta regionale 12 luglio 2007:

- protocollo n. 4980 — atti non soggetti a registrazione di data 31 luglio 2007 tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige e le due Province autonome di Trento e di Bolzano per la collaborazione nello sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto con il quale è stato tra l'altro approvato lo schema della convenzione seguente;

- protocollo n. 4983 — Atti non soggetti a registrazione di data 19 settembre 2007 tra la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, Informatica Trentina S.p.A. e Informatica Alto Adige S.p.A. per l'affidamento degli incarichi per lo sviluppo e nella gestione dei sistemi informativi del Libro fondiario e del Catasto.

Entrambi gli atti sono scaduti il 31 dicembre 2015. Attualmente sono in fase di discussione ed approvazione congiunta da parte della Regione, delle due Province autonome e delle due società informatiche:

-una nuova Convenzione tra la Regione, la Provincia autonoma di Trento e la Provincia autonoma di Bolzano,

-ed un nuovo Accordo quadro tra la Regione, Informatica Trentina S.p.A. ed Informatica Alto Adige — SIAG S.p.A., per definire le modalità di affidamento e di svolgimento dell'attività di informatizzazione in argomento a partire dal 1° gennaio 2016.

Nelle tabelle che seguono sono indicati i contratti attivi e passivi definiti nel corso dell'esercizio 2015.

**Tabella 70 - Contratti attivi esercizio 2015**

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa	Contraente	Oggetto
Attivo	N°1 - affidamento diretto	-	Provincia di Bolzano	Atto concessione alla P.A.B. di locali siti in Bolzano
Attivo	N°1 - procedura negoziata (confronto concorrenziale)	20.902,32	Privato	Proroga servizio Bar interno Regione
<b>Totale</b>		<b>20.902,32</b>		

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

**Tabella 71 - Contratti passivi esercizio 2015**

Tipo contratto	Quantità e Tipo procedura	Importo I.V.A. esclusa	Contraente	Oggetto
Passivo	N°1 - avviso pubblico di ricerca immobiliare	-	Privato	Proroga annotazione tavolare del contratto preliminare di compravendita immobile Mezzolombardo
Passivo	N°1 richiesta del contraente	-	Fondazione Bruno Kessler	Concessione in comodato gratuito di n°6 opere d'arte della collezione regionale
Passivo	N°5 Affidamento in house	4.307.571,47	Informatica trentina S.p.A.	Servizi professionali per attuazione progetti gestione sistema informativo Regione e informatizzazione Libro fondiario e Catasto
Passivo	N°3 MEPA	150.455,00	Privato	Manutenzione software, personale, bilancio e contabilità; rilevazione e gestione beni mobili e immobili; noleggio sistema stampa digitale a colori
Passivo	N°6 Affidamento diretto	318.738,37	Privato	Contratto Brokeraggio assicurativo; gestione impianti termici; manutenzione ascensori; manutenzione area verde; direzione lavori pavimentazione piazzale Regione; pavimentazione piazzale Regione
Passivo	N°1 - procedura negoziata confronto concorrenziale	50.000,00	Privato	Servizio trascrizione udienze penali c/o Uffici Giudici di Pace su tutto territorio Regione
Passivo	N°1 - Ordinanze riferite ad accordo quadro	13.011,53	Privato	Tinteggiatura autorimessa regionale
Passivo	N°24 CONSIP	120.164,16	Privato	Noleggio fotocopiatrici lotto2; noleggio copiatrici multifunzione di vario tipo
<b>Totale</b>		<b>4.959.940,53</b>		

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria (Valori in euro)

Il materiale informatico<sup>201</sup>, le estensioni e i rinnovi di garanzia sui prodotti informatici, i rinnovi annuali per licenze e servizi di manutenzione informatica, sono stati gestiti mediante ricorso diretto al MEPA, con affidamento diretto<sup>202</sup> e con ordini su Convenzione CONSIP per un importo totale pari ad euro 220.083,95.

### Osservazioni e criticità rilevate

Un'adeguata pianificazione, a proposito di servizi informatici, potrebbe garantire approvvigionamenti più efficienti e mirati in un settore come quello informatico, caratterizzato da una veloce obsolescenza di materiali e tecnologie. Specificatamente collegate a tale proposito sono le fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione dei contratti di servizi e forniture, regolamentate dal DPR n. 207/2010 (Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblici da artt. 271 a 350 - al quale, per altro la Regione nella sua risposta fa specifico riferimento) che disciplina, tra gli altri i servizi e le forniture nei settori speciali sotto soglia comunitaria<sup>203</sup>. L'articolo 271<sup>204</sup>, in particolar modo, dispone per le amministrazioni aggiudicatrici<sup>205</sup> la possibilità di predisporre e approvare un programma annuale relativo all'esercizio successivo per l'acquisizione di beni e servizi. Rimane salva la possibilità (comma 4 dell'articolo citato) di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione.

<sup>201</sup> Portatili per dirigenti, licenze Office in lingua tedesca, aggiornamenti Acrobat Rider, server, dischi aggiuntivi e schede di rete, pc portatili, stampanti a colori e in bianco e nero, software per non vedenti, scanner, monitor pc, proiettore, servizi di URL, Filtering e Firewall.

<sup>202</sup> Secondo quanto previsto dall'ex art 21, comma 4 della legge provinciale n. 23/1990 (Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento").

<sup>203</sup> DPR 207/2010 - Art. 326 - "Ambito di applicazione delle disposizioni in materia di acquisizione di servizi e forniture sotto soglia"

<sup>204</sup> Articolo 271 DPR n. 207/2010: "1. Ciascuna amministrazione aggiudicatrice può approvare ogni anno un programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi relativo all'esercizio successivo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 128, commi 2, ultimo periodo, 9, 10 e 11, del codice e all'articolo 13, commi 3, secondo e terzo periodo, e 4, del presente regolamento. 2. Il programma è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa, in conformità delle disposizioni del codice e sulla base del fabbisogno di beni e servizi definito dall'amministrazione aggiudicatrice tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente. 3. Il programma individua l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento. Con riferimento a ciascuna iniziativa in cui si articola il programma annuale, l'amministrazione provvede, nel corso dell'esercizio, alla verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa. 4. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice abbia predisposto il programma di cui al presente articolo, rimane salva la possibilità di avviare procedimenti per l'acquisizione di beni e servizi non previsti in caso di urgenza risultante da eventi imprevisi o imprevedibili in sede di programmazione. 5. Le amministrazioni aggiudicatrici che non sono tenute a predisporre un bilancio preventivo possono approvare il programma annuale per l'acquisizione di beni e servizi con modalità compatibili con la regolamentazione dell'attività di programmazione vigente presso le stesse.

<sup>205</sup> Direttiva CE 2004/18/CE, Titolo I – Articolo 1, punto 9: "Si considerano «amministrazioni aggiudicatrici»: lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli organismi di diritto pubblico e le associazioni costituite da uno o più di tali enti pubblici territoriali o da uno o più di tali organismi di diritto pubblico".

Si annota, per ciò che concerne questa materia, che la legge di stabilità 2016<sup>206</sup> contiene una manovra di “razionalizzazione” dei processi di approvvigionamento di beni e servizi per le amministrazioni pubbliche e sulle relative procedure di affidamento<sup>207</sup>.

In ordine a quanto riportato nella documentazione istruttoria<sup>208</sup> e al riferimento specifico alla direttiva CE/2004/18/CE in materia di appalti pubblici che la Regione adotta, si fa presente che sono entrate in vigore il 18 aprile 2014 (e gli Stati membri dovevano recepirne le disposizioni nei rispettivi ordinamenti interni entro il 18 aprile 2016):

- la direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici nei cosiddetti “settori ordinari”,
- la direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei cosiddetti “settori speciali” (acqua, energia, trasporti, servizi postali),
- la direttiva 2014/23/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione.

In particolare, le direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE sugli appalti abrogano rispettivamente le direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE recepite in Italia con le norme del Codice dei contratti pubblici approvato con D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.

Il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni introdotto con il D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, ha recepito le nuove direttive su menzionate e contiene innovazioni in tema di programmazione sulle forniture e i servizi.

Si raccomanda pertanto l’adeguamento della normativa regionale alle sopracitate direttive europee e alle norme statali costituenti vincolo per il legislatore regionale ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo n. 266/1992 (norme di attuazione dello Statuto speciale in materia di rapporto tra legislazione statale e regionale) e l’assunzione di adeguate misure di razionalizzazione dei servizi informatici e ICT, il tutto anche con riguardo alla regolazione del rapporto di servizio con la Società “Informatica Trentina” partecipata dalla Regione.

<sup>206</sup> Legge 28 dicembre 2015, n. 208.

<sup>207</sup> I commi da 499 a 505 dell’art. 1 del testo contengono disposizioni di “rafforzamento sull’acquisizione centralizzata degli acquisti di beni e servizi”. Il comma 505 rende obbligatoria la programmazione degli acquisti di beni e servizi di importo stimato superiore ad un milione di euro, anche “Al fine di favorire la trasparenza, l’efficienza e la funzionalità dell’azione amministrativa...”. Contestualmente è stato abrogato il su citato art. 271 del Regolamento - DPR 207/2010 - che stabiliva una “mera facoltà di adottare strumenti programmatori per gli acquisti di beni e servizi”, senza per altro fissare importi di riferimento.

<sup>208</sup> Protocollo Regione Trentino A/A/S n.4434/p di data 15.03.2016.

## 14. PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

### 14.1 Quadro normativo

Le disposizioni maggiormente significative che rappresentano il quadro normativo nazionale in materia di trasparenza nelle amministrazioni pubbliche sono le seguenti:

La Legge n. 15/2005<sup>209</sup>, che concretizza nella nozione di “*accessibilità totale ai dati e alle informazioni*” il concetto stesso della trasparenza, da assicurarsi attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni che si riferiscono ai procedimenti amministrativi, ai bilanci e conti consuntivi, ai costi delle opere pubbliche, al costo dei servizi. La trasparenza, nel concetto espresso dalla legge, deve permettere la circolazione delle informazioni sia all'interno del sistema amministrativo, sia fra quest'ultimo e il mondo esterno, con l'intento di concorrere nella responsabilità dell'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il successivo D.lgs. n. 150/2009<sup>210</sup> all'articolo 11, comma 2° dispone per le Amministrazioni l'adozione di un “Programma triennale per la trasparenza e l'integrità”; il programma va aggiornato con cadenza annuale, la mancata adozione e realizzazione del Programma<sup>211</sup>, così come il mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione menzionati dello stesso decreto legislativo, sono sanzionati con il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che sono preposti agli uffici coinvolti.

La legge n. 190/2012<sup>212</sup>, disciplina la trasparenza come fattore di prevenzione della corruzione e individua in ambito nazionale l'Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e, con riferimento alla specificità territoriale della Regione autonoma, ha previsto intese in sede di Conferenza unificata in merito agli specifici adempimenti degli Enti locali. Il comma 15 dell'articolo 1 della legge, definisce la trasparenza dell'attività amministrativa quale “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, secondo comma lett. m), della Costituzione”. Ne prevede, inoltre, l'attuazione mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali

<sup>209</sup> La L. n. 15/2005 ha incluso la trasparenza (articolo 15, comma 2°) tra i principi generali dell'azione amministrativa e ha profondamente innovato la legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990; così anche il regolamento successivo contenuto nel D.P.R. n. 184 del 2006.

<sup>210</sup> D.lgs. n. 150/2009: “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.

<sup>211</sup> D.lgs. n.150/2009 articolo 11, comma 9.

<sup>212</sup> L. n. 190/2012: “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella P.A.*”.

delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini. Le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione.

Il decreto legislativo n. 33/2013<sup>213</sup>, definito “*di riordino di tutta la disciplina sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni*” all’articolo 10, individua nello strumento del “*Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*” disposto dalla legge n. 190/2012 le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e le verifiche delle iniziative riferite al tema della trasparenza. Il decreto (all’articolo 49) prevede (delimitandola) per le Regioni a Statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano, la facoltà di autonoma disciplina delle finalità e dei principi della legislazione su richiamata<sup>214</sup>, alle sole “*forme e modalità di applicazione del decreto e quindi di attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti in modo uniforme in tutto il territorio nazionale*”.

Tutto ciò risulta anche in coerenza con quanto stabilito dall’articolo 2, comma 4 del D.lgs. n. 266 del 1992<sup>215</sup> (Norma di attuazione statutaria), in ordine al rapporto tra leggi statali e leggi regionali nonché di obblighi di adeguamento della legislazione regionale.

La materia in questo caso è in parte, configurabile come quanto sancito nell’articolo 117, comma 1 della Costituzione<sup>216</sup> e in parte come nuove modalità e forme di attuazione dei livelli medesimi - quindi articolo 4 dello Statuto speciale<sup>217</sup> - direttamente conseguenti all’introduzione

<sup>213</sup> DL n.33/13:” “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Il decreto è stato emanato in applicazione della Legge n. 190/2012.

<sup>214</sup> In particolare della legge n. 190/2012 che è di attuazione del diritto internazionale.

<sup>215</sup> D.lgs. n. 266/1992 articolo 2, comma 4: “*Resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla Regione o alla Provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili*”. Questa formula comprende implicitamente la diretta applicabilità delle norme statali riguardanti materie di esclusiva competenza statale.

<sup>216</sup> Costituzione art. 117: “*La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali*”.

<sup>217</sup> Statuto Speciale Trentino A/A/S – capo II “Funzioni della Regione” - Art. 4:” *in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della repubblica e con il rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali...*”

nell'ordinamento di nuovi livelli essenziali delle prestazioni - articolo 117, comma 2, lettera m)<sup>218</sup> – in attuazione di accordi e convenzioni internazionali.

La legge n. 190/2012 e il decreto legislativo n.33/2013 recano la disciplina attuativa dell'articolo n. 6 della “Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite “contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'O.N.U. il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge n.116/2009, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge n.110/2012.Tali fonti normative configurano i nuovi livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

La disciplina recata dalla legge e dal decreto legislativo testé richiamati, salvo che per gli aspetti funzionali ed organizzativi e quelli attinenti l'ordinamento degli uffici e del personale, deve considerarsi rientrante fra le materie riservate alla potestà legislativa dello Stato (livelli essenziali riguardanti diritti civili e sociali) e, pertanto, per tali aspetti, si configura come direttamente applicabile anche nei territori delle Regioni a statuto speciale.

Si rammenta inoltre, la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) la quale prevede alcune disposizioni, comprese nei commi da 550 a 562, che dettano una nuova disciplina dei rapporti finanziari tra le amministrazioni locali e le società partecipate dalle stesse, al fine di introdurre una migliore trasparenza per un immediato collegamento tra i risultati delle partecipate ed il bilancio delle amministrazioni partecipanti.

La Legge n. 114/2014<sup>219</sup> di conversione del decreto legge 90/2014<sup>220</sup> ha evidenziato gli obblighi di pubblicazione che ricadono sui componenti degli organi di indirizzo politico. L'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) si è pronunciata a tale riguardo con la delibera n. 144/2014<sup>221</sup>. Sempre l'Autorità (A.N.A.C.) con la delibera n.77/2013<sup>222</sup> ha richiesto agli Organismi Interni di Valutazione un'attestazione sull'osservanza degli obblighi di pubblicazione da parte dell'Amministrazione in materia di trasparenza<sup>223</sup>.

Nel corso dell'esercizio oggetto di questo esame sono intervenute le seguenti disposizioni:

<sup>218</sup> Costituzione art. 117, comma 2, lettera m) “determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale”.

<sup>219</sup> L.114/14 “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”.

<sup>220</sup> D.L. n. 90/2014: “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari” (vedere art. 24 bis “Obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni”).

<sup>221</sup> ANAC delibera n. 144/2014: “Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle pubbliche amministrazioni”.

<sup>222</sup> ANAC delibera n. 77/2013 “Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità”.

<sup>223</sup> D.lgs. n.150/2009 articolo 14, comma 4.

La legge 7 agosto 2015, n. 124 (*“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni pubbliche”*) che interviene su molteplici aspetti ed è costituita da 23 articoli, e contiene deleghe legislative sulla dirigenza pubblica, riorganizzazione dell'amministrazione statale centrale e periferica, digitalizzazione della PA, semplificazione dei procedimenti amministrativi, razionalizzazione e controllo delle società partecipate, anticorruzione e trasparenza. Trattandosi di una legge-delega si dovrà attendere l'emanazione di tutti i relativi decreti attuativi, nel frattempo ha predisposto le premesse per l'introduzione di modifiche al Testo unico sulla Trasparenza - D.lgs. n. 33/2013 -. In particolare modo si evidenziano gli articoli:

-Art. 1- Carta della cittadinanza digitale

-Art. 7 - Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza

-Art. 18 - Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle Amministrazioni pubbliche

-Art. 19 - Riordino della disciplina dei “servizi pubblici locali d'interesse economico generale”

Nello scorso gennaio 2016 il Consiglio dei Ministri ha reso noto che è stato presentato all'esame preliminare un decreto legislativo recante la revisione e la semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblica e la trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ai sensi dell'articolo 7, della legge 7 agosto 2015, n. 124<sup>224</sup>. Il comunicato sottolinea che l'esame preliminare ha approvato nello specifico:

- *“La struttura ufficiale del sito “soldi pubblici” (soldipubblici.gov.it) che ha consentito nell'ultimo anno di scalare di otto posizioni il ranking mondiale sulla trasparenza”;*

- *“L'obbligo di pubblicare in forma aggregata e disaggregata l'ammontare complessivo delle retribuzioni dei dirigenti della Pubblica amministrazione, ogni singola amministrazione sarà obbligata ad indicare in modo chiaro le spese complessive e, in dettaglio, le retribuzioni dei dirigenti”;*

- *“La previsione per i cittadini dell'accesso a tutti i dati in possesso dell'amministrazione, l'accesso ai dati è gratuito e la richiesta andrà soddisfatta in 30 giorni”.*

---

<sup>224</sup> Legge n. 124/2015 Art. 7. Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza: “ Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 33/2013 , in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35 della legge n. 190/2012.....”.

La legge n.175/2015 apporta modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96<sup>225</sup>, le modifiche riguardano la funzionalità della Commissione di garanzia degli statuti e la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici.

Per quanto concerne le pubblicazioni dell'A.N.A.C. si riportano le determinazioni più significative intervenute in materia nel corso del 2015:

-A.N.A.C. 21/01/2015 delibera n. 10 - Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza<sup>226</sup>;

-A.N.A.C. 10/04/2015 Comunicato - Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza (IPAB) e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)<sup>227</sup>

-A.N.A.C. 17/06/2015 determina n. 8 - *“Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*.

-A.N.A.C. 01/10/2015 Comunicato – *“Attività di vigilanza sulla pubblicazione dei dati dei componenti degli organi di indirizzo e dei soggetti titolari di incarichi dirigenziali e di consulenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da pubbliche amministrazioni”*.

Si riepiloga la normativa in argomento riferita alla Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, ai propri Uffici, agli Enti strumentali e a tutti gli altri Enti per i quali ha competenza ordinamentale.

- La legge regionale n. 8/2012 (finanziaria 2013) dispone, all'articolo 7 (misure di trasparenza), la decorrenza dal 1° marzo 2013 per la Regione e gli Enti pubblici a ordinamento regionale, comprese le relative società in house e aziende speciali, dell'accessibilità sui propri siti internet per un periodo di 5 anni, ai provvedimenti che dispongono sovvenzioni, contributi e sussidi finanziari alle imprese e vantaggi economici ad Enti pubblici e privati.

<sup>225</sup> L. n. 96/2012:” *Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore di partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali”*.

<sup>226</sup> Art. 47 del d.lgs. 33/2013.

<sup>227</sup> “..... In materia di trasparenza gli Istituti Pubblici di Assistenza e Beneficenza (IPAB) sono da ritenersi enti pubblici regionali e, quindi, in considerazione di tale qualificazione, sono da ricomprendersi fra gli enti cui si applicano le disposizioni del d. lgs. n. 33/2013. Laddove trasformati in aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) tali soggetti restano comunque inclusi nel novero delle “aziende ed amministrazioni” di Regioni, Province e Comuni, che l’art. 11 del d.lgs. n. 33/2013 contempla nell’ambito soggettivo di applicazione del decreto stesso in quanto pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 1, c. 2, del d.lgs. n. 165/2001...”

- Con la legge regionale n. 3/2013 l'Ente regionale regola l'adeguamento della propria legislazione agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione d'informazioni individuati dalla legge n. 190/2012<sup>228</sup>. In questo senso la Regione ha emanato una circolare interna<sup>229</sup> indirizzata ai propri enti precisando la natura dell'applicabilità della normativa nazionale agli enti regionali<sup>230</sup>.

- Con la legge regionale n. 10/2014<sup>231</sup>, la Regione è intervenuta adeguando la normativa regionale a quella statale in materia di pubblicità e trasparenza. Tale legge ha disposto all'articolo 1: *“In adeguamento agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni individuati dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, la Regione e gli enti ad ordinamento regionale, applicano, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 33/13”*.

L'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo è subordinata alle seguenti eccezioni:

- i. del comma 1-bis dell'articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza),
- ii. dell'articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati),
- iii. dell'articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi),
- iv. dell'articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
- v. dell'articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale) e
- vi. degli articoli da 35 a 41, riguardanti materie non di competenza regionale;
- vii. è altresì esclusa l'applicabilità del primo periodo dell'articolo 44 (Compiti degli organismi indipendenti di valutazione).

<sup>228</sup> L. n. 190/2012 art. 1, commi 60 e 61.

<sup>229</sup> Circolare n. 5/13 della II Ripartizione dell'Ente regionale.

<sup>230</sup> In base alle linee d'indirizzo indicate nell'Intesa raggiunta il 24 luglio 2013, dalla Conferenza unificata tra Stato, Regioni, Città Metropolitane e Autonomie locali. Tale intesa conferma l'attuazione da parte delle Regioni e degli enti locali della L. 190/12 e dei relativi decreti attuativi. Nel documento si ricorda che in attesa della nuova legislazione regionale in materia, resta ferma la disciplina regionale esistente e i siti andranno strutturati seguendo lo schema allegato al d.lgs. n. 33/13.

<sup>231</sup> L.R. n. 10/2014: *“Disposizioni in materia di pubblicità e trasparenza e diffusione di informazioni da parte della regione e degli enti a ordinamento regionale, nonché modifiche alle leggi regionali n.11/1957 e n.15/1972”*.

Oltre a tali esclusioni si prevede che:

a) in luogo di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 9 del decreto, alla scadenza del termine di durata dell'obbligo di pubblicazione, i documenti, le informazioni e i dati sono collocati in archivi accessibili ai sensi delle normative regionale o, per gli enti per cui risulta applicabile, provinciale sul diritto di accesso;

b) non trova applicazione l'articolo 10 del decreto, ad eccezione di quanto disposto dal comma 8, lettere c) e d). Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, che indica le iniziative previste per garantire: 1) un adeguato livello di trasparenza [...]; 2) la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. Inoltre il comma 8 del d.lgs. 33 prevede che ogni amministrazione ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale nella sezione: "*amministrazione trasparente*" il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità ed il relativo stato di attuazione; [...] e non solo i nominativi ed i curricula dei componenti degli organismi indipendenti di valutazione [...] ed i curricula e i compensi dei soggetti con incarichi regionali nonché i curricula dei titolari di posizioni organizzative, redatti in conformità al vigente modello europeo.

c) per i comuni della regione le disposizioni contenute nell' articolo 14, comma 1, lettera f) del decreto (Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico) si applicano solo ai sindaci e agli assessori dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, e solo a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo all'entrata in vigore della presente legge (giugno 2015). Per le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, le medesime disposizioni si applicano solo al Presidente ed al Vicepresidente delle medesime;

d) l'articolo 15 (Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza) del decreto si applica limitatamente alla pubblicazione e all'aggiornamento dei dati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del comma 1 e solo per gli incarichi dirigenziali a qualsiasi titolo conferiti. Per gli incarichi di collaborazione o consulenza trova applicazione la normativa provinciale in materia;

e) per i comuni della regione, in luogo degli articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato) del decreto, continua a trovare applicazione quanto disposto dall' articolo 4 della legge regionale 25 maggio

2012, n. 2, che contiene un mero rinvio alla potestà dei Comuni di stabilire autonomamente i contenuti e i livelli nonché i mezzi delle informazioni da pubblicare, in aperta violazione dei principi fondamentali e dei livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, comma secondo, lettera m), della Costituzione, della legge 190/2012 e del d.lgs. 33/2013

f) in luogo di quanto disposto dall' articolo 20 del decreto (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale) vengono pubblicati solamente i dati relativi all'ammontare complessivo dei premi collegati al merito, nonché all'entità del premio mediamente conseguito dal personale dirigenziale e non dirigenziale;

g) l'articolo 23 del decreto (obblighi di pubblicazione degli atti amministrativi dell'ente) si applica limitatamente al comma 1 e con esclusione della lettera b) che riguarda la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture. Viene inoltre escluso quanto previsto dal comma 2, che dispone che per ciascuno dei provvedimenti compresi negli elenchi sono pubblicati il contenuto, l'oggetto, la eventuale spesa prevista e gli estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo relativo al procedimento. In base alla legge regionale, invece, la pubblicazione avviene solamente nella forma di una scheda sintetica, prodotta automaticamente in sede di formazione del documento che contiene l'atto. In luogo degli elenchi dei provvedimenti possono essere comunque pubblicati i provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti. Oltre a tali provvedimenti possono essere pubblicati tutti gli altri provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti [...];

h) in luogo degli articoli 26 (Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati) e 27 (Obblighi di pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari dei predetti vantaggi economici), si applica l'articolo 7 della legge regionale 13 dicembre 2012, n. 8 e cioè l'obbligo di pubblicazione di sovvenzioni o vantaggi comunque denominati di importo superiore a mille euro.

i) in materia di obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici e gli affidamenti di lavori, servizi e forniture si applicano l'articolo 1, comma 32 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tenuto conto della normativa provinciale in materia;

l) i richiami alle disposizioni del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni contenuti nel decreto debbono intendersi riferiti alle corrispondenti disposizioni delle leggi regionali in materia di ordinamento del personale della Regione ovvero degli enti a ordinamento regionale, ove previste, e quelli alla legge 7 agosto 1990,

n. 241 e successive modificazioni debbono intendersi riferiti alle disposizioni regionali ovvero provinciali in materia di procedimento amministrativo, ove previste;

m) Alle aziende e alle società in house della Regione e degli enti a ordinamento regionale si applicano le disposizioni della presente legge, salvo che la disciplina provinciale a cui le medesime devono fare riferimento non regoli diversamente la materia.

n) rimangono salve le disposizioni legislative delle Province autonome per gli aspetti di loro competenza.

### 14.1.1 Criticità riscontrate nel giudizio di parifica al rendiconto 2014

In relazione a quanto sin qui analizzato e ai necessari raccordi tra legislazione regionale nelle varie materie interessate trasversalmente dalla finalità/valore della trasparenza come livello essenziale delle prestazioni, concernenti diritti costituzionalmente tutelati, si ribadisce quanto sottolineato nella precedente Relazione sull'esercizio 2014<sup>232</sup> riguardo alla *“evidente limitazione, oltre i limiti dei principi di razionalità, ragionevolezza e proporzionalità, di alcune limitazioni, fra quelle sopra evidenziate”*. In particolare, si faceva riferimento a quelle limitazioni che: *“non trovano alcuna ragione evidente di adattamento alle peculiarità derivanti dall’Ordinamento autonomistico (Statuto, Norme di attuazione, potestà legislativa esclusiva o concorrente della Regione in una serie di materie”*.<sup>233</sup>

Lo stato di attuazione degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Regione rilevata nella Relazione riferita all'esercizio 2014, evidenziava, quindi, una possibile limitazione dei livelli essenziali appena descritti. Tale limitazione, che appariva posta dalla Regione a sfavore dei diritti della propria popolazione, determinava l'urgente richiesta di emanazione dei conseguenti

<sup>232</sup> Relazione al rendiconto generale della Regione Trentino A/A/S esercizio 2014 – pagina 129.

<sup>233</sup> Ci si riferiva in particolare alle seguenti limitazioni poste rispetto ai seguenti articoli del d.lgs. 33/2013:

1. articolo 10. Va evidenziato che il predetto articolo 10 richiede che ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.
2. articolo 12 (obblighi di pubblicazione e comunicazione del responsabile della trasparenza).
3. articoli 16 (Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato) e 17 (Obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato).
4. articolo 24 (Le pubbliche amministrazioni che organizzano, a fini conoscitivi e statistici, i dati relativi alla propria attività amministrativa, in forma aggregata, per settori di attività, per competenza degli organi e degli uffici, per tipologia di procedimenti, li pubblicano e li tengono costantemente aggiornati).
5. articolo 29 (Obblighi di pubblicazione del bilancio, preventivo e consuntivo, e del Piano degli indicatori e risultati attesi di bilancio, nonché dei dati concernenti il monitoraggio degli obiettivi).
6. articolo 32 (Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati, anche con riferimento alla carta dei servizi, ai costi ed ai tempi di accesso alle prestazioni)
7. articolo 34 (Trasparenza degli oneri informativi con riferimento agli atti a carattere generale).
8. alle aziende e alle società *in house* della Regione e degli enti a ordinamento regionale.

provvedimenti sia legislativi, con riferimento anche a tutti gli enti ad ordinamento regionale, che amministrativi, con riguardo alla Regione e suoi enti strumentali.

#### **14.1.2 Criticità riscontrate nell'istruttoria per il giudizio di parifica 2015**

Fermo restando quanto sin qui messo in evidenza, si prende atto delle precisazioni fornite dagli Uffici regionali<sup>234</sup> con riguardo agli impegni assunti per l'esercizio 2015. Le anzidette precisazioni sono rivolte ad evidenziare che per l'adeguamento della legislazione regionale si attende la promulgazione dei decreti attuativi conseguenti alla legge n. 124/2015<sup>235</sup>; ciò per quanto attiene la ridefinizione e la precisazione *“dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza”*.

L'adeguamento del sito istituzionale della Regione, nel corso dell'esercizio 2014 era stato solo parzialmente realizzato, anche in seguito alle osservazioni formulate da questa Corte per l'esercizio 2013.

Risulta pertanto che la legislazione regionale rimane non conforme, almeno in parte, agli obblighi di trasparenza ed accessibilità, non assicurando la piena osservanza dei livelli essenziali dei diritti civili e sociali nel territorio regionale, stabiliti dai trattati internazionali e dalle leggi statali ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione.

Si evidenzia nuovamente la necessità di assicurare il completo adeguamento nel senso e nei termini sopra evidenziati, con riferimento ai diritti di informazione ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

Quanto sopra va rilevato anche con riferimento all'osservanza degli obblighi in materia di trasparenza da parte della Regione anche per quanto riguarda le informazioni sulle società partecipate; in particolare si fa riferimento alla mancata pubblicazione dei compensi agli amministratori nominati dai soci pubblici, riguardo ai quali vi è l'obbligo di pubblicazione sul sito web istituzionale, con aggiornamento semestrale. Risulta infatti insufficiente la sola pubblicazione sul B.U.R.

<sup>234</sup> Protocollo n. 4434/p del 15/03/16.

<sup>235</sup> L. n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” – articolo 7.

## **15. ADEGUAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO E PROPOSTE DI RIFORME**

### **15.1 Premessa in ordine allo specifico quadro istituzionale della Regione**

Con le profonde modifiche dello statuto di autonomia recate dalle leggi costituzionali del 1971 e del 1972 il riparto tra Regione e Province autonome delle materie appartenenti alla potestà legislativa complessivamente attribuita – anche in ossequio al paragrafo 2 dell'Accordo di Parigi del 5 settembre 1946 tra il Governo italiano e quello Austriaco – al sistema istituzionale dell'autonomia del Trentino Alto Adige viene profondamente modificata a favore delle due Province. Si dà così attuazione alle misure da 1 a 34 e 73 e 74 del cosiddetto Pacchetto delle misure a favore delle popolazioni altoatesine, concordato a Copenaghen nel 1969. In particolare, gli artt. 2 e 3 della legge costituzionale n. 1 del 1971 ridefiniscono la potestà legislativa sia esclusiva che concorrente della Regione, mantenendo alla stessa varie competenze legislative, esclusive o concorrenti, in materia di ordinamento di enti (para-regionali, sanitari e ospedalieri, enti locali, camere di commercio, enti assistenziali, enti di credito fondiario, agrario, casse di risparmio e casse rurali nonché aziende di credito a carattere regionale).

A queste si aggiungono le materie dell'ordinamento dei propri uffici, delle circoscrizioni comunali, dei libri fondiari, dei servizi antincendi (con delega obbligatoria delle funzioni amministrative alle Province), dello sviluppo della cooperazione e della vigilanza sulle cooperative nonché i contributi di miglioria per opere pubbliche (tale ultima materia è in sostanza una mera competenza cosiddetta di spesa). Se a ciò si associa quanto già previsto dall'art. 14 (ora 16) dello Statuto in ordine al criterio generale di utilizzo della delega alle Province come modalità ordinaria di esercizio delle funzioni amministrative spettanti alla Regione, ne deriva un nuovo quadro di insieme, tale da configurare la Regione come livello istituzionale tendenzialmente privo di funzioni gestionali, ma con un ruolo di elaborazione e di definizione di modelli istituzionali comuni alle due Province e delle regole generali per il loro funzionamento. Le due Province autonome, invece, assumono un ruolo di governo-, nel senso più ampio del termine, tant'è che la loro potestà legislativa, sia esclusiva che concorrente, viene ad allargarsi a tutte le materie di competenza precedentemente della Regione e ad essa non mantenute (vedi sopra), con l'aggiunta di quelle previste dalle misure

nn. 73 e 74 del Pacchetto in materia di esercizi pubblici (concorrente) e di collocamento e avviamento al lavoro (integrativa).

Un'annotazione merita il mantenimento in capo alla Regione della potestà legislativa integrativa in materia di previdenza ed assicurazioni sociali, con la previsione della facoltà della Regione stessa di costituire, nel proprio territorio, appositi istituti autonomi o agevolarne l'istituzione. Le funzioni ora di competenza della Regione sono definite dallo statuto speciale di autonomia che, in particolare agli artt. 4 e 5, ne individua la potestà legislativa primaria e secondaria, mentre all'art. 16 ne individua la potestà amministrativa. L'art. 18 del medesimo statuto prevede che la regione esercita normalmente le funzioni amministrative delegandole alle province, ai comuni e ad altri enti locali. La Regione, con l.r. 17 aprile 2003, n. 3, ha delegato alle due Province autonome le funzioni amministrative in materia di camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura; di sviluppo della cooperazione e vigilanza sulle cooperative; di enti di credito fondiario e di credito agrario, di casse di risparmio e di casse rurali, di aziende di credito a carattere regionale; di impianto e tenuta dei libri fondiari. La stessa legge ha delegato alle due province anche le funzioni statali in materia di catasto fondiario e urbano. In conseguenza delle predette deleghe è stato trasferito alle province il personale addetto alle medesime.

Ulteriori novità nel quadro ordinamentale della Regione sono intervenute con le leggi costituzionali 31/01/2001, n. 2, recante le Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché 18/10/2001, n. 3, concernente le Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione. Nessuna di tali modifiche statutarie a mezzo di leggi costituzionali ha però riguardato il Titolo VI dello Statuto, relativo alla finanza della Regione e delle Province autonome. Infatti, per quanto riguarda il Titolo predetto VI, tutte le modifiche sono intervenute con il particolare procedimento previsto dall'articolo 104 dello Statuto e cioè sulla base di legge ordinaria con contenuti concordati tra Governo e Regione-Province autonome: ciò è avvenuto dapprima con la legge 30/11/1989, n. 386, recante *“Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria”*, quindi più recentemente con la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (commi da 106 a 125 dell'articolo 2) a seguito del cosiddetto *“Accordo di Milano”* del dicembre 2009 ed infine con la legge n.190 del 2014, a seguito di un nuovo accordo del novembre 2014. Tali più recenti modifiche sono dettate dai commi da 518 a 520 della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge n. 147/2013), approvate sulla base di concorde richiesta del

Governo della Repubblica e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (non risulta la partecipazione all'intesa da parte della Regione) secondo la richiamata speciale procedura prevista dall'articolo 104 dello Statuto speciale. Con la medesima procedura si è proceduto anche nell'anno 2014 ad una ulteriore modifica di "carattere pattizio" del Titolo VI dello Statuto, con la legge di stabilità per il 2015, e cioè la legge n. 190/2014, art.1, commi da 407 a 413.

Dunque, nel trattare dell'attività di questa Regione è necessario dunque tenere conto delle peculiarità ordinamentali dell'ente, derivanti, oltre che dallo Statuto speciale, che ne fa un unicum nel quadro istituzionale italiano, anche dalle norme di attuazione statutaria e dalle altre norme di legge statale, che dispongono in termini specifici riguardo al territorio del Trentino Alto Adige.

E' necessario altresì tenere conto del percorso in atto per l'attuazione dello Statuto medesimo attraverso un processo di progressivo cambiamento sostanziale dei rapporti istituzionali tra la Regione e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In particolare va tenuta presente, per la sua rilevanza anche si fini degli effetti sui rispettivi bilanci, la ampia delega delle funzioni amministrative alle medesime Province, con riferimento a gran parte delle materie di competenza della Regione stessa, avviatasi nell'ultimo decennio.

Più recentemente (ad iniziare dal 2013) la Regione ha ulteriormente innovato le proprie modalità di intervento mediante l'utilizzo, disciplinato con legge, di una parte rilevante dell'avanzo di amministrazione (dell'ordine di oltre 800 milioni) per sostenere un piano straordinario di sviluppo del territorio regionale, la cui realizzazione è affidata alle Province autonome: questo intervento ha comportato un forte incremento anche del bilancio relativo all'esercizio 2015. Di tale intervento si tratta diffusamente nell'ambito dello specifico paragrafo di questa relazione.

## **15.2 La legislazione statale**

Si evidenziano di seguito i principali interventi legislativi dello Stato, intervenuti nell'anno 2015 nonché la legge 190 del 2014, Legge di stabilità per il 2015, in quanto significativa ai fini di questa relazione e quindi della valutazione dell'adeguamento della legislazione regionale alle norme statali recanti vincolo per il legislatore locale:

La legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014). Le modifiche riguardano, oltre che della sostanziale modifica del titolo VI dello Statuto, relativa alla finanza regionale delle province, anche la specifica modifica dell'Articolo 69, comma 2, lettera b), dello Statuto speciale, che comporta il dimezzamento della compartecipazione della Regione al gettito dell'IVA interna riferibile al

territorio regionale, con un effetto assai rilevante per le entrate ordinarie dell'Ente, a carattere permanente, per circa 152 milioni di euro con riferimento al solo anno 2015.

Le ulteriori rilevanti modifiche concernono anche l'articolo 79 Statuto recando innovazioni nella definizione del concorso della Regione e delle Province autonome agli obiettivi di finanza pubblica e al perseguimento degli obblighi di appartenenza dell'Italia all'Unione europea, le funzioni di coordinamento della finanza degli enti costituenti il sistema territoriale regionale integrato in relazione alle medesime finalità di finanza pubblica, la finanza locale e i tributi locali, per i quali è riconosciuta alle Province autonome potestà legislativa, facendo riferimento all'articolo 4 dello Statuto speciale. La medesima legge di stabilità prevede anche ulteriori disposizioni in materia di delega di funzioni statali alla Regione e alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di Agenzie fiscali, di organizzazione degli uffici ausiliari della Giustizia e di altre attività statali svolgentesi sul territorio regionale, anche come modalità di concorso delle Istituzioni dell'Autonomia al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica della Repubblica e degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

Si evidenziano le innovazioni recate all'articolo 79 dello Statuto, significative ai fini di questo controllo:

- a) nei confronti della regione e delle province e degli enti appartenenti al sistema territoriale regionale integrato non sono applicabili disposizioni statali che prevedono obblighi, oneri, accantonamenti, riserve all'erario o concorsi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti il patto di stabilità interno, diversi da quelli previsti dal presente titolo;
- b) la Regione e le Province provvedono, per sé e per gli enti del sistema territoriale regionale integrato di rispettiva competenza, alle finalità di coordinamento della finanza pubblica contenute in specifiche disposizioni legislative dello Stato;
- c) i predetti enti adeguano, ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266, la propria legislazione ai principi costituenti limiti ai sensi degli articoli 4 o 5, nelle materie individuate dallo Statuto, adottando, conseguentemente, autonome misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, anche orientate alla riduzione del debito pubblico, idonee ad assicurare il rispetto delle dinamiche della spesa aggregata delle amministrazioni pubbliche del territorio nazionale, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea;
- d) la Regione e le Province autonome si obbligano a recepire con propria legge, da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e

presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale volto a disciplinare gli accertamenti di entrata relativi a devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti.

La medesima legge dispone altresì:

- i. al comma 4-sexies, che a decorrere dall'anno 2015, il contributo in termini di saldo netto da finanziare di cui all'Accordo del 15 ottobre 2014 tra il Governo, la regione e le province è versato all'erario con imputazione sul capitolo 3465, articolo 1, capo X, del bilancio dello Stato entro il 30 aprile di ciascun anno. In mancanza di tali versamenti all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 aprile e della relativa comunicazione entro il 30 maggio al Ministero dell'economia e delle finanze, quest'ultimo è autorizzato a trattenere gli importi corrispondenti a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione e a ciascuna provincia relativamente alla propria quota di contributo, avvalendosi anche dell'Agenzia delle entrate per le somme introitate per il tramite della Struttura di gestione.
- ii. Al comma 4-quater, che a decorrere dall'anno 2016, la regione e le province conseguono il pareggio del bilancio, come definito dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. [omissis].
- iii. Il saldo netto da finanziare, come definito dall'accordo tra Stato, Regione e Province autonome del 15 ottobre 2014, è così determinato: “Il saldo programmatico in termini di competenza mista, ai fini del concorso della Regione Trentino Alto Adige alla riduzione dell'indebitamento netto, è determinato in [...] 34,275 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017, migliorando il saldo programmatico dell'esercizio 2011 del contributo di 58 milioni per l'anno 2014 e di 60,321 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 [...]”.

## LE NUOVE NORME DI ATTUAZIONE

Il decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186, reca Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino - Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.

Il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 43, “*Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti*”, riguardante proprio la materia dei controlli della Corte dei conti. In sintesi, il predetto decreto interviene:

- a) In materia di controlli della Corte dei conti sulla Università degli Studi di Trento raccordandone i contenuti con la nuova formulazione dell'articolo 79 (sopra descritto) dello Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol anche sulla base della intervenuta specifica giurisprudenza della Corte costituzionale, in particolare delle sentenze n. 60/2013 e 39/2014, che hanno chiarito gli specifici ruoli di controllo della Corte dei conti e rispettivamente della Provincia;
- b) In materia di controlli interni della Regione e delle Province autonome, prevedendo l'istituzione, con rispettive loro disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, del collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente.
- c) In materia di controlli della Corte dei conti sulla Regione e sulle Province autonome, nonché sugli enti locali e gli altri enti pubblici previsti dall'articolo 79, comma 3, dello Statuto. E' altresì previsto, con una disposizione a prima vista non coordinata e coerente, che nell'ambito delle predette funzioni di controllo, la Corte possa chiedere alle predette amministrazioni pubbliche dati economici e patrimoniali riferiti agli enti e agli organismi privati dalle stesse partecipati o finanziati in via ordinaria.

Riguardo alla innovazione recata in materia di attribuzioni della Corte dei conti dall'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo 43/2013 testé illustrato non si può pretermettere una prima seppur sommaria osservazione sul necessario coordinamento tra la norma medesima e l'ordinamento della Corte dei conti, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale richiamata (S. 60/2013 e 39/2014). Infatti la norma di attuazione, a prima vista, potrebbe essere interpretata nel senso di limitare il controllo della Corte dei conti nel Trentino Alto Adige/Südtirol ai soli enti pubblici fra quelli elencati nell'articolo 79, comma 3, dello Statuto speciale, come innovato dalla legge 190/2014 (art.1, co. 507 ess). Al riguardo si ritiene opportuno ribadire quanto evidenziato dalla Corte costituzionale in particolare nella sentenza n. 60/2013, poi confermato anche in successive pronunce (tra quali, cfr. sentenza n. 39/2014), nella quale, in base alla Costituzione e all'ordinamento, è riconosciuto alla Corte dei conti del ruolo di organo terzo e imparziale di garanzia dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle

risorse collettive, al servizio dello Stato-ordinamento. Infatti, alla luce del quadro normativo già delineato dall'art. 3, comma 4, della legge n. 20 del 1994, la Corte costituzionale ha chiarito che il controllo sulla gestione economico-finanziaria degli enti territoriali non si connota, in senso stretto, come controllo di secondo grado, intervenendo infatti anche in via preventiva e in corso di esercizio, ed essendo attribuito alla Corte dei conti in veste di organo terzo, al servizio dello Stato-ordinamento; sicché, esso risulta piuttosto collocabile nel quadro delle complessive relazioni sinergiche e funzionali con riguardo all'esercizio dell'attività di controllo esterno, finalizzate a garantire il rispetto dei richiamati parametri costituzionali e degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione europea; in particolare il controllo sull'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche a tutela dell'unità economica della Repubblica, in riferimento a parametri costituzionali (artt. 81, 119 e 120 Cost.) e ai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.): equilibrio e vincoli che trovano generale presidio nel sindacato della Corte dei conti quale magistratura neutrale ed indipendente, garante imparziale dell'equilibrio economico-finanziario del settore pubblico. Da quanto illustrato deriva che l'interpretazione conforme a Costituzione della nuova norma di attuazione non può essere nel senso di non escludere alcuno degli ambiti di competenza della Corte dei conti ad essa attribuiti dall'ordinamento, ma solo di integrazione e coordinamento delle attribuzioni ad essa spettanti in base all'ordinamento medesimo, con lo Statuto speciale di autonomia e le relative norme di attuazione statutaria.

Nel 2016 sono state emanate anche altre due norme di attuazione statutaria:

- Il decreto legislativo 13 gennaio 2016, n. 14, concernente le Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Trentino - Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco nazionale dello Stelvio;
- Il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 46, relativo alle Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano.

- a) L. 27 febbraio 2015, n. 11, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

Articolo 1, comma 12bis): la disposizione prevede che le Regioni possano procedere alla proroga dei contratti a tempo determinato fino alla conclusione delle relative procedure di stabilizzazione.

Art. 8. Il comma 10 dell'articolo 8 proroga di quattro-sei mesi i termini - stabiliti dall'art. 5, comma 1, del D.L. 133/2014 (c.d. decreto sblocca Italia) - per l'aggiornamento o la revisione delle concessioni autostradali anche mediante l'unificazione di tratte interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, ai fini della loro gestione unitaria. In base ai nuovi termini, entro il 30 giugno 2015 (in luogo del 31 dicembre 2014) i concessionari dovranno sottoporre al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le modifiche del rapporto concessorio e il nuovo piano economico-finanziario, mentre entro il 31 dicembre 2015 (anziché il 31 agosto 2015) dovrà essere stipulato un atto aggiuntivo o una nuova convenzione unitaria.

Art. 10. Il comma 7 proroga anche per il 2015 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT, nonché dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Originariamente il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni era previsto per il triennio 2012-2014.

- b) L. 29 luglio 2015, n. 115, "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea" - Legge europea 2014.

Articolo 16 (Forme pensionistiche complementari). Il comma 1 dell'articolo 16 reca alcune modifiche alla disciplina delle forme pensionistiche complementari, con riguardo ai profili del diritto all'anticipo della prestazione nel caso di cessazione dell'attività lavorativa (comma 1, lettera a)) e dei riscatti della posizione individuale maturata e del relativo regime tributario (comma 1, lettera b)). Il comma 2 prevede la convocazione di un tavolo di consultazione per avviare un processo di riforma delle forme pensionistiche complementari.

- c) L. 7 luglio 2015, n. 124, "Deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche".

La legge di riforma della pubblica amministrazione, formante collegato alla manovra finanziaria, contiene prevalentemente deleghe legislative da esercitare in gran parte nei 12 mesi successivi all'approvazione della legge. Esse sono volte a riorganizzare l'amministrazione statale e la dirigenza pubblica; proseguire e migliorare l'opera di

digitalizzazione della p.a.; riordinare gli strumenti di semplificazione dei procedimenti amministrativi; elaborare testi unici delle disposizioni in materie oggetto di stratificazioni normative, quali il lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; le partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche e la disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale.

Più nel dettaglio, le deleghe legislative investono, in particolare, i seguenti ambiti: codice dell'amministrazione digitale; conferenza di servizi; segnalazione certificata inizio attività; trasparenza delle p.a.; *freedom of information act*; diritto di accesso dei parlamentari ai dati delle p.a.; piani e responsabili anticorruzione; *white list* antimafia; intercettazioni; ruolo e funzioni della Presidenza del Consiglio, organizzazione dei ministeri, agenzie governative, enti pubblici non economici, uffici di diretta collaborazione dei ministri; riorganizzazione delle funzioni e del personale delle Forze di polizia, del Corpo forestale dello Stato, dei corpi di polizia provinciale, dei Vigili del fuoco, del Corpo delle capitanerie di porto e della Marina militare; numero unico europeo 112; Pubblico registro automobilistico; prefetture-UTG; ordinamento sportivo; autorità portuali; camere di commercio; dirigenza pubblica, valutazione dei rendimenti; segretari comunali e provinciali; dirigenti sanitari; enti pubblici di ricerca; lavoro pubblico; società partecipate da pubbliche amministrazioni; servizi pubblici locali; procedimenti giurisdizionali della Corte di conti; modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi.

L'articolo 17 (Regioni a statuto speciale) inserisce la (ormai consueta) clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, vale a dire che le disposizioni della legge in esame non sono applicabili agli enti a statuto speciale ove siano in contrasto con gli statuti e le relative norme di attuazione. La medesima norma fa inoltre riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, in particolare all'articolo 10, che ha previsto l'applicazione delle disposizioni della legge costituzionale alle regioni a statuto speciale "per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite", fino all'adeguamento dei rispettivi statuti.

- d) L. n. 125 del 6 agosto 2015 conversione del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali

Articolo 1: Rideterminazione degli obiettivi del patto di stabilità interno di Comuni, Province e Città metropolitane per gli anni 2015-2018 e ulteriori disposizioni concernenti il patto di stabilità interno.

**Articolo 2:** Disposizioni finalizzate alla sostenibilità dell'avvio a regime dell'armonizzazione contabile, in base al quale gli enti locali che non hanno provveduto nei termini, possono effettuare il ri-accertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni, entro il 15 giugno 2015. Fino a tale data, le quote libere del risultato di amministrazione risultanti dal rendiconto 2014 non possono essere applicate al bilancio di previsione.

**Articolo 8:** Incremento del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili e contributi in favore degli enti territoriali.

- e) D.L. 13 novembre 2015, p. 179, recante "Disposizioni urgenti in materia di contabilità e di concorso all'equilibrio della finanza pubblica delle Regioni".

L' art. 1, In relazione alla sentenza 188/2015 della Corte costituzionale, che ha accertato la illegittimità costituzionale parziale della legge della Regione Piemonte 7 maggio 2013, n. 9 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015), disciplina, in generale, il regime contabile delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015.

### **15.3 La legislazione della Regione autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol**

La Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, per quanto concerne la propria programmazione in materia di bilancio e con riferimento all'esercizio 2015, ha emanato le seguenti leggi regionali e provvedimenti della Giunta regionale, secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 3 del 2009, recante la nuova disciplina della contabilità e dei bilanci della Regione stessa:

- L.r. 12 dicembre 2014, n. 12, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)".
- L.r. 12 dicembre 2014, n. 13, il "Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017".
- L.r. 3 agosto 2015, n. 22, di approvazione delle "Disposizioni per la variazione di bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (legge finanziaria)".

- L.r. 3 agosto 2015, n. 23, di approvazione della “Variazione del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015-2017”.
- L.r. 23 novembre 2015, n. 25, “Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della regione” e successive modificazioni (legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell’ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”
- L.r. 23 novembre 2015, n. 26, “Variazione del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige per l’esercizio finanziario 2015 e bilancio triennale 2015 – 2017”
- L.r. 15 novembre 2015, n. 27, “Legge regionale collegata alla legge regionale di stabilità 2016”
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 28, Legge regionale di stabilità 2016
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 29, “Bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige per gli esercizi finanziari 2016-2018”
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 31, “Adeguamento della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e successive modificazioni alle disposizioni in materia di controlli interni recate dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) e ulteriori disposizioni in materia di enti locali”
- Rilevante ai fini della presente istruttoria anche il disegno di legge n. 73/XV in materia di “Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3, norme in materia di bilancio e contabilità della regione (legge regionale di contabilità)”, approvato dal Consiglio il 18 maggio 2016, ora in corso di emanazione, del quale si tratta diffusamente nel paragrafo relativo al Capitolo 13200000 Uscite del Rendiconto generale (Piano degli interventi per lo sviluppo del territorio regionale)
- Le leggi regionali nn. 1, 2, nonché da 6 a 20 del 2015 riguardano l’istituzione di nuovi Comuni, a seguito di procedimenti di fusione tra Comuni preesistenti

Altre leggi regionali emanate nel 2015 sono:

- L.r. 10 marzo 2015, n. 3, “Modifiche alla legge regionale 30 novembre 1994, n. 3 e successive modificazioni recante “*Elezione diretta del sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali*” nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1”
- L.r. 23 marzo 2015, n. 4, “Modifiche alla legge regionale 9 agosto 1982, n. 7 (Ordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trento e di Bolzano)”
- L.r. 24 aprile 2015, n. 5, “Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante “Disposizioni in materia di enti locali”
- L.r. 23 ottobre 2015, n. 24, “Modificazioni alla legge regionale 5 febbraio 2013, n. 1 e successive modificazioni in materia di parità di accesso nella giunta comunale”
- L.r. 15 dicembre 2015, n. 30, “Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2, recante “*Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige*”, nonché modifica alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7”.

### **15.3.1 Osservazioni sull’evoluzione del quadro normativo regionale e conseguenti esigenze di adeguamento**

In questo paragrafo si segue il seguente metodo di verifica, evidenziando, per ogni argomento trattato, con riferimento a quelli sopra evidenziati:

- a) Le osservazioni formulate dalle Sezioni Riunite per il T.A.A/S. nell’ambito del giudizio di parificazione del rendiconto generale 2014 (cfr. Delibera n. 1/2015/PARI SS.RR. per il Trentino Alto Adige);
- b) Le osservazioni formulate dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti nell’ambito della verifica del Bilancio di previsione 2015 della Regione (cfr. delibera n.24/2015/FRG);
- c) La legislazione regionale intervenuta sul medesimo argomento nell’anno 2015;
- d) Le ulteriori osservazioni che la Corte formula in sede di giudizio di parificazione sul Rendiconto generale 2015.

Le predette osservazioni tengono debito conto degli obblighi di adeguamento della legislazione regionale a sensi art 2 del d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266/92 e cioè del particolare e specifico sistema dei rapporti tra legislazione statale e regionale nonché delle province autonome disciplinato da una specifica norma di attuazione statutaria (d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266). In base a questa norma di attuazione statutaria si prevede l’obbligo di adeguamento della legislazione regionale (provinciale),

entro sei mesi o più ampio termine stabilito dalla legge statale, alle norme statali recanti vincoli per il legislatore locale a sensi degli articoli 4, 5, 8, e 9 dello Statuto; in caso di mancato adeguamento, il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale, entro il termine previsto, per il giudizio di legittimità delle norme di legge regionale (o provinciale) impugnate; nel frattempo le norme regionali (provinciali) continuano ad essere applicabili, fino alla eventuale pronuncia di incostituzionalità da parte della Corte costituzionale medesima.

Si prevede anche (art. 2, commi 4 e 6) che resta in ogni caso ferma l'immediata applicabilità nel territorio regionale delle leggi costituzionali, degli atti legislativi dello Stato nelle materie nelle quali alla regione o alla provincia autonoma è attribuita delega di funzioni statali ovvero potestà legislativa integrativa delle disposizioni statali, di cui agli articoli 6 e 10 dello statuto speciale, nonché delle norme internazionali e comunitarie direttamente applicabili; è prevista altresì la diretta applicabilità delle leggi statali (art. 105 Statuto) nel caso di sentenza della Corte costituzionale che dichiara l'incostituzionalità della legge regionale, oltre che nel caso esse introducano nuove discipline nelle materie di competenza legislativa regionale (e provinciale), fino all'emanazione delle leggi regionali (provinciali).

### **15.3.2 Norme di copertura degli oneri recati dalle leggi regionali**

Riguardo alle tecniche e modalità utilizzate in generale dalla Regione per le norme di legge, ma anche per le relazioni di accompagnamento ai disegni di legge regionale, comportanti nuovi oneri o minori entrate, si evidenzia che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'art. 19 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Prevede anche che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge. Analogamente il decreto legislativo 118/2011 e ss.mm., in materia di armonizzazione dei sistemi contabili prevede, all'art. 38, che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; mentre le leggi regionali che dispongono spese a carattere

pluriennale indicano l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi, che la legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare.

In particolare nella citata deliberazione 1/2015/FRG della SRC sede di Trento, si è osservato che: Con riferimento alle norme di legge regionale, ma anche alle relazioni di accompagnamento ai disegni di legge regionale, comportanti nuovi oneri o minori entrate, si evidenzia che, in attuazione dell'articolo 81 della Costituzione, l'art. 19 della legge 196/2009, in materia di contabilità delle pubbliche amministrazioni, prevede, tra l'altro, che le leggi e i provvedimenti che comportano oneri, anche sotto forma di minori entrate, a carico dei bilanci delle amministrazioni pubbliche devono contenere la previsione dell'onere stesso e l'indicazione della copertura finanziaria riferita ai relativi bilanci, annuali e pluriennali. Prevede anche che, ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri (o minori entrate) a carico della loro finanza, utilizzando le metodologie di copertura previste dall'articolo 17 della medesima legge.

La Corte costituzionale si è espressa sull'argomento anche con la sentenza 51/2013, laddove, pronunciandosi sulle norme di copertura finanziaria di una legge della regione siciliana, ha definito le tecniche di copertura indicate dalla legge di contabilità e finanza pubblica (l. 196/2009), espressive di un principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica. Sull'argomento è stato anche richiamato gli elementi ricavabili dalla deliberazione n. 5/SSRRCO/RQ/13 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti (in sede di controllo), con la quale vengono, tra l'altro, riassunti i criteri interpretativi della giurisprudenza costituzionale in ordine all'articolo 81 della Costituzione e con riferimento anche alla applicabilità alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

In relazione a quanto sopra osservato erano stati evidenziati possibili contrasti delle norme regionali con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio, anche con specifico riguardo alla legge regionale n. 23/2015 (legge di assestamento del Bilancio di previsione 2015), relativamente alla Funzione Obiettivo 10 - U.P.B. 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome". Analoghi dubbi di possibile contrasto con le predette norme costituzionali riguardano l'articolo 2 della legge regionale n. 22/2015 (Legge finanziaria di assestamento) che autorizza la possibile mancata copertura integrale delle spese correlate alle funzioni delegate. Per

entrambe le leggi citate, dunque, si erano evidenziati i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la mancata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) la non coerenza riscontrata tra le norme regionali, relative alla copertura dei maggiori oneri ovvero delle minori entrate riferite alle modifiche delle entrate e delle uscite correnti recate dalle leggi regionali del 2015, le correlate relazioni tecniche e i suddetti criteri applicativi dei principi costituzionali richiamati;
- c) il possibile correlato rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio;
- d) l'assenza o l'inadeguatezza, nelle leggi regionali di spesa, di un documento (relazione o scheda tecnica) che sia idoneo a dimostrare, a mezzo di una chiara esposizione delle metodologie applicate, la correttezza e l'attendibilità delle quantificazioni dei fattori rilevanti ai fini della copertura, da operarsi in un contesto di doverosa corrispondenza tra l'entità degli oneri e l'entità delle risorse utilizzate.

La Regione è intervenuta, nel corso del 2015 e del 2016, con la legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" ..(legge regionale di contabilità) e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118", con la quale ha riformato la disciplina della copertura degli oneri recati da nuove leggi, (articolo 3 della legge di contabilità regionale) prevedendo che: 1) i disegni di legge che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate ne indicano l'ammontare e la copertura finanziaria agli effetti del bilancio vigente alla data di approvazione; 2) la copertura finanziaria delle leggi regionali che comportano nuove o maggiori spese o minori entrate è determinata con le seguenti modalità:

- a) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate;
- b) mediante riduzione di stanziamenti previsti da precedenti disposizioni legislative di spesa;
- c) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 49 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

In tal modo, per quanto riguardale leggi di copertura degli oneri derivanti da nuove leggi si ha il parziale adeguamento all'articolo 17 della legge 196/2009 (Contabilità dello Stato) per quanto riguarda i mezzi di copertura, ma non vi è esplicito adeguamento, per mezzo di rinvio recettizio alle

norme statali in materia ora riservata allo Stato, per i fondamentali aspetti dei principi di determinazione degli oneri stessi e per la metodologia della loro definizione, con ciò privando la Regione di un elemento chiarificatore indispensabile anche in termini di trasparenza e conoscibilità delle norme, sugli strumenti essenziali per la programmazione delle entrate e delle spese (vedasi art. 17 legge 196/2009 e art. 38 d.lgs. 118/2011 e loro ss.mm.), ma soprattutto per il governo della spesa e la tutela degli equilibri di bilancio. Ne deriva la necessità di accertare tale inadeguatezza ed evidenziarne la criticità, che impone alla Regione un ulteriore adeguamento del proprio ordinamento contabile, che – si rammenta – va fatto in via recettizia, come previsto anche dall'articolo 79 Statuto speciale, e non riformando la materia della contabilità regionale, che ora è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

### **15.3.3 Finanziamento degli oneri di gestione delle funzioni regionali delegate alle province autonome**

Nella delibera n. 24/2015/FRG della SRC di Trento, sul Bilancio di previsione 2015 della Regione, si è fatto specifico riferimento alle norme regionali (ll.rr. n. 22 e 23 del 2015) in relazione alla riduzione strutturale delle entrate (riduzione da 2 a 1/10 della compartecipazione ai gettiti IVA riferibili al territorio regionale) e degli oneri di finanziamento delle funzioni amministrative regionali delegate alle province autonome di Trento e di Bolzano. In quella sede si è osservato che quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale n. 22 del 2015, che prevede che le Province autonome provvedano anche con risorse proprie al finanziamento delle funzioni delegate o trasferite, deve essere valutata in relazione alle norme in materia di copertura degli oneri, di cui all'art. 81 della Costituzione, e di equilibri dei bilanci, di cui agli articoli 97 e 119 della medesima Costituzione, nonché al principio desumibile dall'articolo 16 dello Statuto speciale di autonomia, che prevede che l'onere derivante dalle spese per l'esercizio delle funzioni delegate spetti al delegante.

Tale situazione risulta anche in possibile contrasto: i) con il principio desumibile dall'art. 131 (determinazione delle spese per le funzioni delegate) del DPR 24/07/1977, n. 616, in materia di 'Trasferimento e deleghe delle funzioni amministrative dello Stato'; ii) con i principi desumibili dall'art. 7, c. 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali); nonché, iii) dagli artt. 3, co. 1, 4, co. 3, lett.i), e 7, co. 2,7 e 8, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 che attua la predetta delega.

Infatti l'intervenuta riduzione delle entrate regionali per compartecipazione ai gettiti dell'IVA per effetto della già sopra evidenziata modifica del titolo VI dello Statuto di autonomia ad opera della legge n. 190/2014 non giustifica – semmai di fatto, ma non di diritto - l'accollo, seppure parziale, alle province delle spese correlate alle funzioni delegate. Tale dubbia compatibilità sarebbe ancora più evidente laddove risultasse che le somme stanziare nelle U.P.B. 10100 e 10250 della previsione della spesa non fossero sufficienti, pur in un'ottica di riduzione della spesa, alla copertura degli oneri strettamente inerenti le funzioni delegate alle Province, con particolare riferimento alle spese di natura corrente/ricorrente. Tali spese (non facoltative, bensì obbligatorie) sarebbero infatti correlate a prestazioni ed attività previste dalla legge regionale, che disciplina la materia interessata dalla delega di funzioni di competenza regionale; competenza anche alla spesa, dunque, spettante alla Regione in virtù degli articoli 4, 5, 6, 16 e 18 dello Statuto.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti con le norme costituzionali in materia di copertura degli oneri derivanti da nuove spese o minori entrate e di equilibri di bilancio, con riguardo alla legge regionale n. 23/2015 (legge di assestamento del Bilancio di previsione 2015), relativamente alla Funzione Obiettivo 10 - U.P.B. 10100 "Assegnazioni di parte corrente per il finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome". Analoghi dubbi di possibile contrasto con le predette norme costituzionali riguardano l'articolo 2 della legge regionale n. 22/2015 (Legge finanziaria di assestamento) che autorizza la possibile mancata copertura integrale delle spese correlate alle funzioni delegate. Per entrambe le leggi citate, dunque, si evidenziano i seguenti profili specifici di dubbia costituzionalità:

- a) la mancata individuazione dei costi delle funzioni regionali delegate alle province autonome secondo i parametri e criteri generali sopra illustrati e quindi la mancata corrispondente corretta individuazione, secondo i medesimi parametri e criteri, dei mezzi di copertura delle spese conseguenti;
- b) il correlato possibile rischio di non mantenimento degli equilibri di bilancio.

La Regione, in seguito, è intervenuta sull'argomento con la L.R. 15 dicembre 2015, n. 28 "Legge regionale di stabilità 2016", prevedendo, all'articolo 1, la modifica della disciplina del finanziamento delle funzioni delegate alle Province autonome (articolo 13 della legge regionale 16 luglio 2004, n. 1 concernente il Fondo unico per il finanziamento delle funzioni delegate). A tal fine si è previsto: a) l'abrogazione delle disposizioni che ponevano in capo alla Regione il finanziamento delle funzioni in materia di catasto, ora delegate dallo Stato alle Province autonome; b) che i finanziamenti a carico del bilancio della Regione, nelle more della ridefinizione degli interventi disciplinati dalle leggi regionali indicate nell'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 1 del

2004 (e cioè le leggi che hanno disciplinato le funzioni delegate alle province) sono determinati al netto delle eventuali entrate derivanti alle province dall'esercizio delle funzioni delegate; c) la quantificazione del Fondo per gli esercizi 2016-2018, sia per la parte corrente che per quella in conto capitale; d) che con la legge di assestamento di bilancio o con la legge di stabilità la quantificazione dei suddetti oneri può essere rideterminata in base alle esigenze espresse dalle Province, purché vengano assicurati gli equilibri di bilancio e il rispetto dei vincoli derivanti dal patto di stabilità; e) si provvede alla copertura delle spese per i tre esercizi; f) che comunque rimanga in essere la disposizione che prevede che le Province le Province, ai fini dell'esercizio delle funzioni delegate o trasferite dalla Regione, provvedono con il fondo, nonché con risorse proprie. Da ciò deriva che, per il triennio 2016-2018, gli equilibri sono salvaguardati, ma solo per il fatto che le Province non hanno inteso sollevare, in tempo utile, la questione di legittimità costituzionale della norma sopra citata alla lettera f).

Rimane pertanto la necessità che la Regione, come si afferma nelle dichiarazioni di intenti, provveda alla organica ri-disciplina della definizione delle prestazioni previste dalle leggi regionali in materia di assistenza e previdenza integrativa e delle altre funzioni delegate, nonché della programmazione delle spese correlate e dei conseguenti oneri derivanti dal finanziamento delle funzioni delegate alle medesime Province autonome.

#### **15.3.4 Armonizzazione dei bilanci delle pubbliche amministrazioni, con riferimento alla Regione, agli Enti Locali ed agli altri enti ad ordinamento regionale**

Come previsto dall'articolo 79 dello Statuto speciale (dopo la modifica recata dalla legge 190/2014) e ampiamente confermato dalla giurisprudenza costituzionale (quale la sentenza n. 88/2014), le norme in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici contenute nella legge n. 243/2012, e nel decreto legislativo n. 118/2011, come modificato dal d.lgs. n. 126/2014, abbiano diretta applicazione anche nelle regioni ad autonomia differenziata; mentre, per le norme in esse contenute che afferiscono al coordinamento della finanza pubblica, rimane la non diretta applicabilità delle norme statali e quindi l'obbligo dell'adeguamento delle leggi regionali e provinciali vigenti alle norme statali contenenti principi fondamentali di riforma economico sociale.

La Regione dapprima è intervenuta sulla materia adottando la Legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Legge finanziaria) contiene, all'articolo 2, nuove disposizioni in materia di bilancio e contabilità della Regione, prevedendo che la Regione e i

relativi enti e organismi strumentali applicano le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con il posticipo di un anno dei termini previsti dal medesimo decreto. Prevede però anche che l'applicazione di tale norma è subordinata all'emanazione di un provvedimento statale che disciplini gli accertamenti di entrata relativi alle devoluzioni di tributi erariali e la possibilità di dare copertura agli investimenti con l'utilizzo del saldo positivo di competenza tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale delle rate di ammortamento dei prestiti. Prevede, infine, anche che resta ferma la possibilità per la Regione medesima di adottare, anche prima del termine previsto (31 dicembre 2015), una legge regionale per disciplinare in modo organico l'adeguamento della normativa regionale in materia di contabilità alle disposizioni statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.

Nel 2015 la Legge regionale n. 22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento) ha previsto all'articolo 10 disposizioni in materia di "Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti locali e dei loro enti ed organismi strumentali", di demandare alle Province autonome la disciplina dell'armonizzazione dei sistemi contabili dei Comuni e degli altri enti locali. Tale scelta è motivata con le finalità di coordinamento della finanza pubblica del sistema territoriale regionale, previste dall'articolo 79 dello Statuto di autonomia; previste, altresì, per coordinare l'ordinamento contabile degli enti locali con l'ordinamento finanziario provinciale, con particolare riferimento alla finanza locale e ai tributi locali. Ciò con riferimento a quanto previsto dal comma 4-octies del medesimo articolo 79 dello Statuto speciale, che prevede che la regione e le province recepiscano con propria legge (entro il 31 dicembre 2014), mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.

Orbene, la SRC della Corte dei conti, sede di Trento, con la delibera 24/2015/FRG, riguardante il Bilancio di previsione 2015 della Regione, ha osservato che tali leggi regionali e provinciali sono da intendersi con riferimento alle rispettive materie di competenza legislativa, attribuite dallo Statuto alla regione e alle province. Ciò premesso, in ordine all'illustrato articolo 10 è necessario rilevare quanto segue:

1) Il comma 4-octies dell'articolo 79 dello Statuto non può essere interpretato nel senso di attribuire indifferentemente la potestà legislativa in materia di contabilità e bilanci degli enti locali alla regione o alle province autonome; ciò in quanto l'articolo 79 si colloca nell'ambito del titolo VI dello Statuto e cioè delle norme in materia di finanza regionale e provinciale, mentre la materia de qua fa parte dell'ordinamento dei comuni e quindi attribuita dall'articolo 4 dello Statuto stesso

(non modificabile con norme di legge ordinaria, neppure previa intesa) alla potestà legislativa esclusiva della Regione, come dimostra anche il fatto che il vigente Testo unico in materia di contabilità e bilanci dei comuni è costituito da leggi regionali; questo avveniva fino alla modifica della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;

2) lo Statuto vigente non consente alla Regione di delegare alle province funzioni legislative. Sull'argomento della non delegabilità di funzioni legislative regionali si è peraltro già espressa in passato anche la Corte costituzionale, pronunciandosi proprio su una legge della Regione Trentino Alto Adige/Südtirol che prevedeva delega di funzioni legislative alle Province (cfr. sentenza n. 132/2006).

Inoltre, va considerato che ora, a seguito della riforma costituzionale del 2012 (L. Cost. 1/2012) la potestà legislativa regionale nella materia armonizzazione dei sistemi contabili è stata acquisita alla potestà legislativa statale.

Da quanto sopra esposto conseguono possibili contrasti dell'articolo 10 della legge regionale n. 22 del 2015 (Legge Finanziaria di assestamento):

- a) con principi e norme costituzionali, in particolare con l'articolo 117, primo comma, che riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, nonché
- b) con gli articoli 4 e 79 dello Statuto speciale di autonomia del Trentino Alto Adige/Südtirol (DPR 31 agosto 1972, n. 670 e sue successive modificazioni).

Sempre nel corso del 2015 è intervenuta anche la Legge regionale 23 novembre 2015, n. 25 "Modifiche alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della regione" e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale alle norme in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

La legge regionale 25/2015 riguarda prevalentemente disposizioni di carattere organizzativo procedurale per dare attuazione al d.lgs. n. 118/2011 ed a quanto previsto dall'articolo 79 dello Statuto, con il superamento dell'ordinamento contabile recato dalla legge regionale 3 del 2009, nel contenuto previgente, che opera fino al 31 dicembre 2015. Le problematiche più rilevanti riguardano:

- a) L'articolo 8 (Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale di contabilità), che prevede, in materia di garanzie prestate dalla Regione: "1. Con legge regionale può essere autorizzata la prestazione da parte della Regione di garanzie a favore di enti e di altri soggetti in relazione a

operazioni di indebitamento o anticipazioni. 2. Nel bilancio regionale sono disposti gli stanziamenti necessari, determinati in relazione alle caratteristiche del debitore principale e ai profili di rischio assunti dalla Regione così come definiti con deliberazione della Giunta regionale, per anticipare gli oneri conseguenti alla prestazione delle garanzie, con esclusione di quelle prestate ai sensi dell'articolo 1944, secondo comma, del codice civile, nonché per la corrispondente acquisizione al bilancio delle entrate derivanti dal recupero delle somme erogate a fronte delle garanzie.". Tale articolo, dunque, non fa riferimento alcuno alle ulteriori limitazioni introdotte dall'articolo 3, commi 16 e seguenti fino al 21, della legge n. 350/2003, come modificata dal d.lgs. n. 118/2011 e dal d.lgs n. 126/2014, che si applicano, dal 2016, anche alle autonomie differenziate come ben si evince dal testo stesso delle norme statali delle quali si tratta e dalla giurisprudenza costituzionale, in particolare dalla sentenza n. 88/2014 e, per quanto riguarda in generale le norme statali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, le sentenze 40/2014 e 188/2014.

Di tale articolo era pertanto dubbia la compatibilità con l'articolo 119 della Costituzione e con le norme degli articoli 62 e 75 del decreto legislativo 118/2011 e sue ss.mm., che recano, nell'ambito della disciplina dell'indebitamento, anche i vincoli e limiti relativi alle garanzie prestate dalle pubbliche amministrazioni,

- b) L'articolo 21 (Sostituzione dell'articolo 39 della legge regionale di contabilità) che prevede una serie di disposizioni tendenti a modificare la delimitazione della nozione e del contenuto sostanziale del "indebitamento", di fatto modificando aspetti rilevanti della disciplina statale in materia ora attribuita alla potestà legislativa esclusiva dello Stato (art. 117 Cost, secondo comma), anche introducendo rilevanti deroghe alle disposizioni statali, che vanno considerate norme vincolanti anche per le autonomie speciali (sent. 88/2014 Corte cost. e correlate, tra cui 188/2014 e 40/2014). Infatti, come si evidenzia nel testo sotto riportato, l'articolo 39 della legge regionale di contabilità sostituito prevede sia limitazioni alla nozione di indebitamento che ampliamenti delle eccezioni consentite, che risultano incompatibili con l'articolo 119 Cost., con l'articolo 3 della Legge 350/2003 e ss.mm. nonché con le altre norme statali (quali, in particolare, il d.lgs. 118/2011 e ss.mm.) ora applicabili anche alla regione e Province autonome in relazione a quanto espressamente previsto anche dall'articolo 79 dello Statuto speciale. Detto articolo 79, come innovato dalla legge 190/2014 (commi 407 e seguenti) a seguito di intesa del Governo con la medesima Regione e le Province autonome, dispone che: *"La regione e le province si obbligano a recepire con propria legge da emanare entro il 31 dicembre 2014, mediante rinvio formale recettizio, le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle*

regioni, degli enti locali e dei loro organismi, previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché gli eventuali atti successivi e presupposti, in modo da consentire l'operatività e l'applicazione delle predette disposizioni nei termini indicati dal citato decreto legislativo n. 118 del 2011 per le regioni a statuto ordinario, posticipati di un anno, subordinatamente all'emanazione di un provvedimento statale [...]". Provvedimento statale rappresentato dal Terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011 (Arconet). Infatti, il 1° dicembre 2015 è stato emanato il terzo decreto di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, concernente, in particolare, l'accertamento delle entrate tributarie devolute alle Autonomie speciali e la copertura degli investimenti pluriennali con il risparmio corrente, necessari per l'adozione della riforma contabile degli enti territoriali da parte delle Autonomie speciali.

Prevede inoltre, al comma 3, che: "Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 5, del Regolamento (CE) 25 maggio 2009, n. 479/2009, non costituiscono indebitamento delle amministrazioni pubbliche del sistema territoriale regionale integrato le passività cui corrispondono attività finanziarie detenute da altre amministrazioni pubbliche che rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, fermo restando l'obbligo della destinazione delle stesse a spese di investimento.[...]. In realtà l'art. 1 del Regolamento europeo citato sopra prevede che: "Per «debito pubblico» si intende il valore nominale di tutte le passività (lorde) del settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) in essere alla fine dell'anno, ad eccezione di quelle passività cui corrispondono attività finanziarie detenute dal settore «amministrazioni pubbliche» (S.13) ed è riferito ai metodi di calcolo del livello di indebitamento degli stati membri ai fini dell'attuazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi degli stati medesimi. L'utilizzo di questa definizione ai fini dell'applicazione dell'articolo 119 della Costituzione, dell'articolo 10 della legge 243/2012 e dei commi 16 e seguenti dell'art. 3 della legge 350/2003 appare inappropriato, in quanto esso è riferito agli stati e quindi al bilancio consolidato di tutte le amministrazioni pubbliche e di tutti i livelli istituzionali, mentre la definizione utilizzata dalla legge regionale tra l'altro differisce in modo sostanziale in quanto riferita all'articolo 79 dello Statuto speciale, che riguarda regione, province, enti locali ed anche altri enti pubblici non territoriali, quali le Camere di commercio e le Università, ma non lo Stato, gli enti previdenziali. Al sistema territoriale regionale si applica invece, dal 2016, quanto previsto dalla legge L. 24/12/2012, n. 243, recante le "Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio

ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione”, che all'articolo 10, prevede che il ricorso all'indebitamento da parte delle regioni, dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano: a) è consentito esclusivamente per finanziare spese di investimento con le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo e dalla legge dello Stato; b) che le operazioni di indebitamento sono effettuate solo contestualmente all'adozione di piani di ammortamento di durata non superiore alla vita utile dell'investimento, nonché le modalità di copertura degli oneri corrispondenti; c) che le operazioni di indebitamento sono effettuate sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale che garantiscano, per l'anno di riferimento, l'equilibrio della gestione di cassa finale del complesso degli enti territoriali della regione interessata, compresa la medesima regione.

Pertanto, la definizione della legge regionale appare inadeguata e di dubbia costituzionalità per effetto del contrasto con le predette norme statali che per loro natura vincolano certamente il legislatore regionale, come confermato dalla giurisprudenza costituzionale sopra menzionata.

- c) Ulteriore specifico profilo della legge regionale in esame è dato dall'esigenza di adeguamento della legge di contabilità regionale relativo alla costituzione del Collegio dei revisori dei conti. Al riguardo va evidenziato (cfr. quanto, in argomento, osservato nelle relazioni allegate alle deliberazioni n. 1/2015, 2/2015 e 3/2015 delle Sezioni riunite per il Trentino Alto Adige/Südtirol), l'obbligo dell'istituzione del Collegio dei revisori dei conti, già operativo nelle regioni ordinarie, in adeguamento a quanto previsto dall'art. 14 della legge n. 148/2011. Tale Collegio dovrà operare quale organo interno di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica, in stretto contatto con la Magistratura contabile ed i cui componenti dovranno “...possedere speciali requisiti professionali ed essere nominati mediante sorteggio al di fuori, quindi, dall'influenza della politica...” (cfr. sentenza della Corte costituzionale n. 198/2012).

In ogni caso va posta in evidenza la recente norma di attuazione statutaria, recata dal D. Lgs. 3 marzo 2016, n. 43, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio 2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti, che prevede esattamente quanto sopra evidenziato: “La Regione e le Province istituiscono con proprie disposizioni normative, nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale in materia, un collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. Il collegio opera, nel quadro dell'ordinamento finanziario del titolo VI dello Statuto, in raccordo con le competenti sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano.”

Sulla legge regionale 25/2015 è stato presentato dal Governo ricorso alla Corte costituzionale (n. 3/2016) riguardante “Norme della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - Disciplina della prestazione di garanzie da parte della Regione a favore di enti e di altri soggetti in relazione a operazioni di indebitamento o anticipazioni - Ricorso del Governo - Denunciata omissione dei limiti posti dalla normativa statale - Difformità degli accantonamenti in bilancio rispetto alle modalità previste dal principio contabile applicato della contabilità finanziaria - Violazione della competenza statale esclusiva in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici.”

Infine si deve fare riferimento alla legge regionale 24 maggio 2016, n. 3, recante ulteriori “Modificazioni alla legge regionale 15 luglio 2009, n. 3”, con la quale si apportano ulteriori rilevanti modifiche alla legge regionale di contabilità, in termini generali volte al superamento delle criticità evidenziate e delle censure mosse dal Governo nel suddetto ricorso.

In particolare si rileva che: a) in materia di garanzie prestate dalla Regione si prevede all’art. 1 “sono in ogni modo rispettate le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011 in materia di contabilizzazione delle operazioni previste da questo articolo.”; b) l’articolo 36 della legge di contabilità in materia di rendiconto è abrogato; c) l’articolo 39, concernente le evidenziate definizioni dell’indebitamento, è sostituito con una disposizione di rinvio integrale al d. lgs. 118/2011 e sue ss.mm. d) l’articolo 39-quinquies della legge di contabilità regionale in materia di consolidamento dei bilanci, è modificato prevedendo il rinvio al d. lgs. 118/2011, integrandolo con la individuazione degli organi regionali competenti per la redazione e per l’approvazione (rispettivamente giunta e consiglio regionale).

In tal modo potrebbero risultare superate le principali criticità evidenziate in materia di armonizzazione dei bilanci, salvo sempre quanto osservato sull’impostazione del recepimento recettizio delle norme statali nella materia, nonché quanto evidenziato sugli oneri derivanti da nuove leggi e salvo l’obbligo della istituzione e costituzione del collegio dei revisori dei conti in attuazione anche della specifica norma di attuazione statutaria, oltre che alle altre norme di legge statali, già vincolanti per effetto di quanto sopra motivato. Va sollecitata l’esecuzione alla recente norma di attuazione (d.lgs. 43/2016); infatti la mancata istituzione e conseguente mancata nomina del Collegio dei revisori dei conti della Regione, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell’ente, priva i cittadini della Regione e l’ente stesso, e pertanto i suoi organi Giunta e Consiglio, di essenziali funzioni e compiti, volti sostanzialmente a garantire maggiori livelli di salvaguardia degli equilibri finanziari dell’ente.

## **15.4 Trasparenza, pubblicità e informazione**

Per questo argomento si rinvia alla specifica trattazione nell'apposito capitolo, interamente dedicato all'argomento, sia per quanto riguarda la legislazione che per l'attuazione delle norme internazionali e statali vincolanti per il legislatore regionale.

Fermo restando tutto quanto al riguardo osservato specificatamente nel capitolo dedicato alla trasparenza e prevenzione della corruzione, pur prendendo atto degli interventi operati nel senso dell'attuazione delle norme fondamentali in materia di trasparenza attraverso l'adeguamento della legislazione regionale, nonché delle ulteriori precisazioni fornite dalla Regione, si evidenzia la necessità di completare l'adeguamento medesimo. Adeguamento che si riferisce sia alla Regione che agli enti ad ordinamento regionale, con particolare riguardo all'obbligo di assicurare il pieno rispetto dei livelli essenziali richiamati, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Livelli essenziali che si riferiscono ai diritti di informazione, trasparenza, conoscenza ed accesso all'attività dell'Amministrazione regionale, dei suoi enti strumentali e degli enti ad ordinamento regionale e loro enti strumentali.

## **15.5 Obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica**

Ulteriori obblighi di adeguamento della legislazione regionale, relativa sia all'ente medesimo che agli enti ad ordinamento regionale, riguardano le norme di riforma economico sociale recate dalle leggi statali, oltre a quelle già sopra evidenziate. Tali adeguamenti sono stati verificati anche con specifico riferimento alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale, in ordine alla loro valenza come norme di coordinamento della finanza pubblica, o comunque vincolanti il legislatore regionale a sensi della Costituzione e dello Statuto speciale, per le quali vi è obbligo di adeguamento anche per le autonomie differenziate.

### **15.5.1 Attuazione del decreto legge n. 174/2012 in materia di finanza pubblica e contenimento della spesa**

Il decreto legge n. 174/2012 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, co. 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213, contiene alcuni articoli che fanno riferimento anche alle Regioni a statuto speciale: in particolare l'articolo 1, in materia di rafforzamento della partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria delle Regioni, prevede -al comma 16- che le Regioni a statuto speciale e le

Province autonome di Trento e di Bolzano adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni del predetto articolo entro un anno dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

L'articolo 2, in materia di *riduzione dei costi della politica* nelle Regioni, prevede, al comma 4, che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i propri ordinamenti a quanto previsto dal comma 1 compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Infine l'articolo 11-bis, dedicato specificatamente alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, prevede che le medesime attuino le disposizioni dell'intero decreto legge nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Di seguito si prendono in considerazione gli argomenti più significativi riguardo a questa Regione autonoma.

## **15.6 Rendiconti dei Gruppi consiliari regionali**

Il Consiglio regionale ha dato attuazione a quanto previsto dai commi 9, 10 e 11 dell'articolo 1 del DL 174/12, riguardanti i controlli della Corte dei conti sui rendiconti dei Gruppi consiliari del Consiglio regionale. Infatti il Consiglio regionale ha approvato nel 2013 un nuovo regolamento di attuazione del Regolamento interno, di cui all'articolo 31 dello Statuto, e del Regolamento di contabilità del Consiglio regionale, in materia di finanziamento delle spese dei Gruppi consiliari (deliberazione del Consiglio regionale n. 33 del 10 settembre 2013).

## **15.7 Trattamento economico e regime previdenziale dei consiglieri regionali e dei componenti la giunta regionale**

La Corte, nella relazione allegata alla delibera SSRR per il Trentino Alto Adige 1/2015/PARI, con riferimento alla materia del trattamento economico e previdenziale dei consiglieri regionali (e provinciali) ha preso in considerazione: a) la legge regionale n. 6 del 2012 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige); b) la legge regionale 4 del 2014, riguardante l'interpretazione autentica dell'art. 10 della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6 (Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige) e provvedimenti conseguenti; c) la legge regionale n. 5 del 2014, recante Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 2 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino - Alto Adige), come modificata dalla legge regionale 28 ottobre 2004, n. 4, dalla legge regionale 30 giugno 2008, n. 4, dalla legge regionale 16 novembre 2009, n. 8, dalla legge regionale 14 dicembre 2011, n. 8 e dalla

legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, volte al contenimento della spesa pubblica. Il medesimo articolo prevede anche modifiche alla legge regionale 23 novembre 1979, n. 5 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri della Giunta regionale).

Alla fine dell'anno 2014 la Regione è intervenuta nuovamente nella materia con la legge regionale 12 dicembre 2014, n. 12, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 della Regione autonoma Trentino-Alto Adige (legge finanziaria)", con la quale, all'articolo 8, modifica il comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 11 luglio 2014, n.5 (Interventi in materia di indennità e previdenza ai Consiglieri della Regione autonoma Trentino-Alto Adige), come successivamente modificata, introducendo misure volte al contenimento della spesa pubblica.

Nell'anno 2015 non sono intervenute nuove leggi in materia di trattamento economico e previdenziale dei consiglieri. Pertanto, tenuto conto di quanto sopra, facendo riferimento a quanto già osservato e motivato sull'argomento nelle relazioni ai giudizi di parifica dei precedenti rendiconti 2013 e 2014, si osserva che:

a) con riferimento all'articolo 12 della L.r. 4/2014, relativo all'istituzione del Fondo per il sostegno della famiglia e dell'occupazione nel territorio regionale, si deve rilevare quantomeno il dubbio sul difetto di competenza dell'intervento esposto, pur tenendo conto dell'alto valore sociale dello stesso;

b) la gestione del suddetto Fondo è affidata alla gestione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, i cui compiti istituzionali, previsti dal Regolamento interno, riguardano esclusivamente l'amministrazione interna del Consiglio medesimo e non l'esecuzione delle leggi, per la quale i poteri sono riservati dallo Statuto in via esclusiva alla Giunta regionale, come ben si evince dall'articolo 44 del medesimo Statuto;

c) con riferimento all'individuazione dell'Ufficio di Presidenza per l'attuazione di tutti gli interventi previsti dalla legge, si deve ribadire che non appare pertinente il rinvio analogico ai poteri della Camera dei Deputati e dei suoi organismi interni, come più volte evidenziato dalla Corte costituzionale (es. sent. 143/1968, 292/2001), sebbene presentino analogie significative. Ciò anche in considerazione del fatto che lo Statuto conferisce al Consiglio e non ad altri (suoi organismi interni) il potere di emanare il Regolamento interno. Al riguardo va infine anche ricordato che lo Statuto speciale del Trentino Alto Adige/Südtirol prevede l'autonomia regolamentare del Consiglio con una formula che delimita l'oggetto del regolamento interno alle norme che disciplinano l'attività del Consiglio stesso e che, in ogni caso, anche prescindendo da tale limitazione, semmai al regolamento di attuazione della legge regionale in parola si sarebbe dovuto

provvedere con un'integrazione del Regolamento interno, per il quale la competenza appartiene all'intera assemblea legislativa.

E' pertanto necessario che il Consiglio regionale verifichi anche la correttezza di tale impostazione legislativa e regolamentare alla luce dello Statuto di autonomia e dello stesso Regolamento interno del Consiglio.

Per quanto riguarda il trattamento economico dei consiglieri in carica, si ricorda che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nella seduta del 30 ottobre 2012, aveva convenuto l'entità degli emolumenti onnicomprensivi per il Presidente della Regione/Consiglio Regionale in euro 13.800,00, per il Consigliere regionale in euro 11.100,00 (comprensivi di indennità di carica e funzione al lordo) e per ogni Consigliere regionale a titolo di contributo per il funzionamento dei gruppi consiliari in euro 5.000,00 e che, peraltro, in seno alla Conferenza era emerso "*...l'orientamento negativo delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al loro assetto statutario...*".

Secondo la vigente normativa recata dalle leggi regionali, sopra esposta, e con riferimento alle suddette indennità, spettano al momento attuale ai **consiglieri regionali**<sup>236</sup> le seguenti competenze:

- 1) l'indennità consiliare pari a 9.800,00 euro mensili lordi;
- 2) un importo forfettario netto mensile per l'esercizio del mandato pari ad euro 700,00, decurtabile in relazione alle assenze delle sedute del Consiglio regionale e dei suoi organi fino ad un importo giornaliero di 180,00 euro, nonché per le assenze dai Consigli provinciali di Trento e Bolzano, ai sensi delle rispettive discipline regolamentari;
- 3) il rimborso spese per l'esercizio del mandato (per specifiche categorie documentate) fino ad un massimo di 750,00 euro mensili;
- 4) il trattamento di missione sia per la partecipazione alle sedute del Consiglio regionale, nel caso in cui il Consigliere non risieda nella città ove si svolge la seduta, sia per tutte le spese sostenute dal Presidente del Consiglio regionale e dai Consiglieri che per ragioni di ufficio si recano fuori dall'ordinaria residenza.

---

<sup>236</sup> Informazioni estratte dal sito del Consiglio regionale.

Ai componenti dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio spetta, inoltre, un'indennità di funzione<sup>237</sup> pari a 3.255,00 euro mensili lordi al Presidente, a 1.890,00 euro mensili lordi al Vicepresidente e a 945,00 euro mensili lordi ai Segretari questori del Consiglio.

A partire dalla XV Legislatura è stata introdotta, inoltre, la previdenza complementare obbligatoria, la cui contribuzione a carico del Consiglio regionale è fissata tra il 12% ed il 24,20% a seconda della posizione previdenziale di ogni consigliere<sup>238</sup>.

Spetta, infine, ai consiglieri regionali, in base alla contribuzione effettuata ed ai risultati ottenuti dal Fondo di solidarietà (nel quale vengono versati i contributi previdenziali), un'indennità di fine mandato.

Si segnalano due disegni di legge di proposta di modifica alla l.r. n. 6/2012 in materia di trattamento economico previdenziale dei consiglieri e dei componenti della giunta regionale:

- il D.D.L. n. 70-XV del 29 gennaio 2016, di iniziativa popolare, che propone una riduzione dell'indennità e degli altri emolumenti sopra descritti, la soppressione a regime di ogni trattamento previdenziale e la riduzione dell'assegno vitalizio (per i consiglieri che ne hanno diritto), nonché la soppressione di tutti gli interventi a carico del Consiglio regionale a favore dei gruppi consiliari regionali;
- il D.D.L. n. 72-XV del 22 febbraio 2016, di iniziativa del consigliere regionale Borga, il quale propone, fra l'altro, la sostituzione dell'indennità consiliare e dell'indennità di funzione con dei gettoni di presenza, l'abolizione dei rimborsi spesa, dell'indennità di fine mandato e del Fondo di solidarietà.

Recentemente il Consiglio regionale è intervenuto nuovamente con una legge regionale sulla materia disciplinata dalla legge regionale n. 6/2012, emanata in data 24 maggio 2016 (la legge regionale n. 5/2016) recante *“Rinuncia a parte o all'intero importo dell'indennità consiliare spettante ai consiglieri regionali, a partire dalla XV legislatura”*, che ha introdotto l'articolo 2-bis alla l.r. n. 6/2012, con il quale viene data facoltà di rinuncia ai consiglieri regionali dell'indennità consiliare.

Le indennità spettanti ai membri della **Giunta regionale** sono disciplinate dalla l.r. 5/1979 come da ultimo modificata dall'art. 6 della l.r. 5/2014. L'attuale art. 1 prevede che: *“ai membri della Giunta*

<sup>237</sup> Non cumulabile con indennità spettanti per contemporanee funzioni svolte negli Uffici di presidenza dei Consigli e nelle Giunte provinciali.

<sup>238</sup> La quota obbligatoria a carico dei consiglieri regionali è pari all'8,8%.

regionale è attribuita una indennità di funzione costituita da una percentuale degli emolumenti spettanti ai Consiglieri regionali, [...], determinata nelle seguenti misure: a) al Presidente della Giunta regionale il 31%; b) agli Assessori effettivi il 20%; c) agli Assessori supplenti il 10%. [...] Qualora un Assessore regionale ricopra contemporaneamente l'incarico di Presidente o Vicepresidente di uno dei Consigli provinciali o di membro di una Giunta provinciale, l'indennità di carica, di cui al presente articolo, viene ridotta del 60%". Spetta, inoltre, un rimborso spese ai membri della Giunta regionale che non risiedono nel capoluogo per raggiungere la sede di servizio, nonché il rimborso spese e un'indennità di missione nel caso in cui i membri della Giunta regionale debbano recarsi fuori sede per ragioni d'ufficio.

Si rimanda al paragrafo "Funzioni Obiettivo" del capitolo "Risultato della gestione" per gli impegni di spesa per l'esercizio 2015 per indennità di funzione dei rappresentanti della Giunta non appartenenti al Consiglio, spese di viaggio e indennità di rappresentanza del Presidente della Regione e degli Assessori<sup>239</sup>.

## **15.8 Il contenzioso costituzionale tra Stato e Regione nell'anno 2015**

Si illustra di seguito il quadro dei ricorsi pendenti e di quelli decisi dalla Corte costituzionale, riguardanti specificatamente la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol:

Si evidenzia peraltro che la Giunta regionale con delibera n. 1 del 7 gennaio 2015, e con delibera n. 170 del 9 settembre 2015, a seguito dell'accordo intervenuto con il Governo, sopra descritto, per la ulteriore modifica del Titolo VI dello Statuto (Finanza della regione e delle province), ha rinunciato ai ricorsi promossi con le proprie delibere n. 237 del 26 ottobre 2011, n. 282 del 22 dicembre 2011, n. 30 del 14 febbraio 2012, n. 190 del 18 settembre 2012, n. 33 del 12 febbraio 2013 e n. 38 del 5 febbraio 2014, nonché al ricorso 23/2015 per la dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di altrettanti provvedimenti legislativi dello Stato.

### **15.8.1 Le sentenze e le ordinanze**

Si evidenziano le sentenze emesse dalla Corte costituzionale nell'anno 2015, riguardanti nello specifico la Regione Trentino Alto Adige, in parte anche riguardanti anche le Province autonome e altre le autonomie speciali:

<sup>239</sup> Capitolo 01105 denominato "Giunta regionale" della Funzione obiettivo n. 01.

Sentenza n. 19/2015, nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana.

L'art. 32 della legge n. 183 del 2011 detta le regole del patto di stabilità interno per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, definendo, per ciascuna, la misura del risparmio da conseguire. I commi da 2 a 9 del citato art. 32 dettano la disciplina applicabile alle Regioni a statuto ordinario, mentre i successivi commi da 10 a 13 ed il comma 15 si riferiscono alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano, con particolare riferimento alla quantificazione del contributo, alle tipologie di spese considerate ed alle modalità di computo delle stesse. La disciplina in materia di monitoraggio degli adempimenti, di cui ai successivi commi da 17 a 20, e di sanzioni per l'ipotesi di inadempienza, di cui ai commi da 21 a 26, è invece comune a Regioni e Province autonome. I successivi commi 11 – applicabile alle Regioni a statuto speciale, «escluse la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano» – 12 e 13 del citato art. 32 confermano per le Regioni a statuto speciale la disciplina dei precedenti esercizi finanziari concernente il patto di stabilità cosiddetto “concordato”. L'art. 32, comma 12, (nella sua versione originaria) della legge impugnata detta la disciplina per il patto di stabilità della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e di Bolzano prevedendo che il calcolo degli obiettivi di risparmio sia effettuato, di intesa tra la Provincia e lo Stato, prendendo a riferimento il saldo programmatico calcolato in termini di competenza mista, anziché il complesso delle spese, e dettando, per ogni altro profilo, una disciplina sovrapponibile a quella prevista per le altre Regioni a statuto speciale, ivi compresa la previsione dell'applicazione, in caso di mancato accordo tra la Provincia ed il Ministro competente, della disciplina dettata per le Regioni a statuto ordinario.

Le rinunce ai ricorsi della Provincia autonoma di Bolzano, della Provincia autonoma di Trento e della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, conseguenti ad impegni specificamente assunti in sede di accordi stipulati con il Ministro dell'economia e delle finanze in materia di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), non avendo riportato la formale accettazione del Presidente del Consiglio dei ministri, non comportano la cessazione della materia del contendere in relazione alle altre parti non rinunciatarie, per cui la Corte si è pronunciata.

La Corte costituzionale dichiara non fondate, nel merito, le censure proposte da entrambe le Regioni nei confronti del comma 10 e dalla sola Regione Siciliana nei confronti del comma 11.

Occorre infatti considerare che il complessivo concorso delle Regioni a statuto speciale, così come quello delle Regioni a statuto ordinario, rientra nella manovra finanziaria che lo Stato italiano, in quanto membro dell'Unione europea, è tenuto ad adottare per dimostrare il rispetto dei vincoli di bilancio previsti o concordati in ambito dell'Unione europea (art. 126 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; artt. 2 e 3 del Protocollo n. 12 sulla procedura per i disavanzi eccessivi). Si tenga, inoltre, conto che con l'introduzione del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche da parte del Regolamento (UE) n. 1175/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 novembre è stata anticipata la presentazione e la valutazione dei programmi di stabilità da parte degli Stati membri. Si tratta, quindi, di misure legislative statali direttamente riconducibili agli artt. 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Considerate, inoltre, le modalità temporali anticipate di quantificazione di detta manovra, non è ipotizzabile che lo Stato possa presentare quella inerente al concorso regionale dopo aver completato il complesso iter di negoziazione con ciascuno degli enti a statuto speciale interessati.

Conseguentemente, la determinazione unilaterale preventiva appare funzionale alla manovra e, in quanto tale, conforme a Costituzione nei termini appresso specificati relativamente al carattere delle trattative finalizzate all'accordo.

Occorre tuttavia riconoscere che, ove il margine di negoziabilità fosse limitato ad una rimodulazione interna tra le varie componenti presenti nella citata tabella relative alle diverse autonomie speciali, con obbligo di integrale compensazione tra variazioni attive e passive, la censura avrebbe fondamento, poiché ogni margine di accordo comportante un miglioramento individuale dovrebbe essere compensato da un acquiescente reciproco aggravio di altro ente, difficilmente realizzabile.

In realtà, una lettura costituzionalmente orientata della norma, peraltro confermata dalla prassi ed in particolare dalla morfologia degli ultimi accordi stipulati in questa materia tra Governo ed autonomie speciali (tra i quali l'Accordo tra il Governo e la Regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 15 ottobre 2014) dimostra che lo strumento dell'accordo serve a determinare nel loro complesso punti controversi o indefiniti delle relazioni finanziarie tra Stato e Regioni, sia ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto dei vincoli europei, sia al fine di evitare che il necessario concorso delle Regioni compriam oltre i limiti consentiti l'autonomia finanziaria ad esse spettante.

Per questo motivo, il contenuto degli accordi, oltre che la riduzione dei programmi in rapporto al concorso della Regione interessata ad obiettivi di finanza pubblica, può e deve riguardare anche altri profili di natura contabile quali, a titolo esemplificativo, le fonti di entrata fiscale, la cui compartecipazione sia quantitativamente controversa, l'accollo di rischi di andamenti difformi tra dati previsionali ed effettivo gettito dei tributi, le garanzie di finanziamento integrale di spese essenziali, la ricognizione globale o parziale dei rapporti finanziari tra i due livelli di governo e di adeguatezza delle risorse rispetto alle funzioni svolte o di nuova attribuzione, la verifica di congruità di dati e basi informative finanziarie e tributarie, eventualmente conciliandole quando risultino palesemente difformi, ed altri elementi finalizzati al percorso di necessaria convergenza verso gli obiettivi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

In definitiva, l'oggetto dell'accordo è costituito dalle diverse componenti delle relazioni finanziarie che, nel loro complesso, comprendono e trascendono la misura del concorso regionale. Per questo motivo, ferme restando le misure finanziarie di contenimento della spesa concordate in sede europea, le risorse disponibili nel complesso della finanza pubblica allargata ben possono essere riallocate, a seguito di accordi, anche ad esercizio inoltrato.

Peraltro, va sottolineato che il principio dell'accordo non implica un vincolo di risultato, bensì di metodo (sentenza n. 379 del 1992). Ciò significa che le parti devono porre in essere un confronto realmente orientato al superiore interesse pubblico di conciliare, nei limiti del possibile, l'autonomia finanziaria della Regione con l'indefettibile vincolo comunitario di concorso alla manovra di stabilità. Il dovere di discussione ricadente su entrambe le parti comporta che si realizzi, in tempi ragionevolmente brevi, un serio tentativo di superare le divergenze «attraverso le necessarie fasi dialogiche, quanto meno articolate nello schema proposta-risposta, replica-controriplica» (sentenza n. 379 del 1992). Ciò senza dar luogo ad atteggiamenti dilatori, pretestuosi, ambigui, incongrui o insufficientemente motivati, di modo che il confronto possa avvenire su basi di correttezza e di apertura all'altrui posizione.

Quanto alla censura secondo la quale le ripartizioni previste dalla tabella di cui al comma 10 dell'art. 32 della legge n. 183 del 2011 non sarebbero rispettose di criteri prefissati per il riparto del sacrificio tra le autonomie speciali, è utile osservare che la disciplina delle relazioni finanziarie tra queste e lo Stato, quale risultante dai principi costituzionali e dalla normativa in tema di concorso al patto di stabilità e, più in generale, da quella inerente agli obiettivi di finanza pubblica, presenta due caratteri indefettibili: a) l'individuazione di criteri obiettivi e trasparenti per la definizione del riparto; b) la ricerca di soluzioni condivise tra Stato ed autonomie speciali, finalizzate a bilanciare i principi costituzionali della stabilità economica e dell'autonomia nel doveroso concorso degli enti

territoriali. La sede naturale per realizzare tale bilanciamento è stata individuata dal legislatore nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Peraltro, non essendo stata raggiunta in tale sede alcuna intesa specifica per definire preventivamente il riparto del concorso delle autonomie speciali, lo Stato ha dovuto fare ricorso a riferimenti provvisori per assicurare il rispetto dei vincoli europei, nelle more del raggiungimento di ipotesi condivise. In questa prospettiva provvisoria deve essere letta l'evoluzione normativa successiva al d.l. n. 78 del 2010 ed in particolare la formulazione della norma recentemente adottata dal legislatore statale, l'art. 46, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014, il quale ha cercato di coniugare il principio dell'intesa con termini specifici per il suo raggiungimento. Alla luce delle esposte argomentazioni, dunque, si deve concludere che il combinato disposto dell'art. 32, comma 10, della legge n. 183 del 2011 e dell'art. 14 del d.l. n. 78 del 2010 – successivamente evoluto nella contestuale e più articolata normativa contenuta nell'art. 46 del d.l. n. 66 del 2014 – presuppone l'individuazione concertata di criteri per il riparto del concorso individuale delle autonomie speciali al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica. Nelle more del raggiungimento dell'intesa, detta normativa è finalizzata ad assicurare l'attuazione dei vincoli sottesi alla manovra di bilancio annuale e pluriennale.

Vale anche per le problematiche connesse al raggiungimento dell'intesa quanto osservato precedentemente a proposito degli accordi circa il vincolo di metodo, che deve caratterizzare le trattative finalizzate al perfezionamento della stessa.

Sentenza n. 46/2015 dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento all'art. 1, commi 461,462,463,464 e 465 della l. 24.12.2012, n. 228, legge di stabilità 2013.

Ordinanze n. 68/2015 e n. 121/2015 dichiaravano estinti i processi con riferimento all'art.1, commi 138, 141, 142, 143 e 146 nel caso dell'ordinanza n. 68, con riferimento all'art. 1, commi 448,455, 456,459, 461, 462,463,464 e 465, nel caso dell'ordinanza n. 121. I sottostanti ricorsi erano stati formulati asserendo possibili violazioni dello Statuto di autonomia e conseguenti norme di attuazione.

Sentenza n. 77/2015 dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli art. 16, commi 3 e 4, e 24 bis del d.l. 6.7.2012, n. 95, convertito in legge n. 135 del 7.8.2012,

La Regione lamentava “una rilevante sottrazione di risorse alle Regioni speciali”, non avente “alcuna base statutaria”. Il successivo accordo, raggiunto con il Governo, induceva la Regione a rinunciare al ricorso, nelle more del pendente giudizio.

La stessa sentenza, con medesime motivazioni, previo accordo della Regione con il Governo, dichiarava estinto il processo con riferimento all'art. 1, comma 118 della legge n. 228 del 24.12.2012, di stabilità per il 2013.

Sentenza n. 82/2015 dichiara estinto il processo per le rimanenti questioni di legittimità costituzionale, per rinuncia dell'attore, Regione Trentino A.A.

Ordinanza n. 213/ 2015 dichiara estinto il processo, per rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, riguardante l'art.2, commi 3, ultimo periodo, e 36, della sopra descritta fonte normativa.

La rinuncia è stata determinata da *ius superveniens* (legge n. 228 del 24.12.2012, legge di stabilità per il 2013), per il censurato comma 36 dell'art. 2, nonché a seguito dell'accordo raggiunto con il Governo in data 15.10.2014.

Sentenza n. 238/2015 dichiara estinto il processo riguardante l'art.1, commi 499 e 500, della legge n. 147 del 23.12.2013, di stabilità per il 2014.

La Regione aveva eccepito la violazione del principio di ragionevolezza, ma, in seguito ad accordi raggiunti con il Ministro dell'economia e delle finanze, ha rinunciato ai ricorsi, determinando, pertanto, previa delibera del Consiglio dei ministri, l'estinzione del processo.

Ordinanza n. 244/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all'art. 1, comma 388 della legge n.147 del 27.12.2013, legge di stabilità 2014.

Sentenza n. 254/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all'art.1, comma 487, della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014. La Regione si doleva di una lesione dell'autonomia del Consiglio regionale e dell'autonomia finanziaria regionale, disponendo un ingiustificato trasferimento allo Stato di somme spettanti, per Statuto, alla Regione.

Nelle more del giudizio, la Regione, però, raggiungeva un accordo con lo Governo, con successiva rinuncia al ricorso, e conseguente dichiarazione di estinzione del giudizio della Corte.

Ordinanza n. 257/2015 dichiara estinto il processo con riferimento all'art.1, comma 55, della legge n. 147 del 27.12.2013, di stabilità 2014.

La Regione rilevava come la norma impugnata riguardasse le sole Camere di commercio, senza alcun riferimento esplicito alla potestà legislativa primaria della Regione autonoma nella materia dell'ordinamento delle Camere di commercio. Inoltre la norma, ferma restando l'illegittimità di normazione come espressa nel testo normativo, sarebbe apparsa estranea al coordinamento di finanza pubblica. Infine, la Regione ipotizzava una lesione al principio di leale collaborazione.

Anche in tal frangente, interveniva l'accordo con il Governo (15.10.2014) con conseguente ritiro del ricorso, e successiva estinzione del processo. Si osserva, però, che la Provincia autonoma di Bolzano

non ritirava il proprio ricorso, circostanza produttiva della Sentenza n. 28/2016 della Corte, nella quale si dichiarava l'illegittimità costituzionale di detta norma. Gli effetti della pronuncia si dispiegavano anche alla Provincia autonoma di Trento, ma, non alla Regione, avendo quest'ultima deciso di ritirare il proprio ricorso.

Con riferimento all'art. 1, comma 508, della citata legge n. 147 del 2013, risulta depositato atto di rinuncia in data 28.1.2015. La relativa accettazione è stata depositata in data 21.4.2015.

Sentenza n. 263/2015. Dichiarò estinto il giudizio con riferimento all'art. 1, commi 427 e 429 della legge n. 147 del 2013, legge di stabilità per il 2014.

La Regione lamentava lesione degli articoli. 79, 104 e 107 dello Statuto, reputando introdotto unilateralmente dallo Stato un vincolo in materia di organizzazione interna, nonché, indebita attribuzione ad organi statali di attribuzioni amministrative proprie. Con violazione, in ogni caso, e non in via subordinata, del principio di leale collaborazione.

Anche in tale ambito, interveniva accordo con il Governo, e successiva estinzione del Giudizio, nelle forme sopra riportate.

### **15.8.2 Il contenzioso in atto**


Nella tabella seguente è evidenziata la situazione del contenzioso costituzionale in atto, come rappresentato dalla Regione nella citata lettera di risposta (del 15 marzo 2016) ai quesiti istruttori.


Tabella 72 - Contenzioso costituzionale in atto

SOCGETTO ATTORE/CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CONVENUTO	<b>Legge 14 settembre 2011 n. 148</b> Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 <i>"Misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo"</i> .  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della <b>Giunta regionale</b> n. 237 del 26 ottobre 2011.  Delibera n. 17 del 15 novembre 2011 del <b>Consiglio Regionale</b> di ratifica.	<b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 198/2012</u></b> dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2 del DL 138/2011  <b><u>DEFINITO CON ORDINANZA 213/2015</u></b> con la quale si dichiara estinto il processo con riferimento all'art. 2, c. 3, u.p. e c. 36, se ritenuti applicabili.
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CONVENUTO	<b>Legge 12 novembre 2011, n. 183</b> <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2012)"</i> .  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della <b>Giunta regionale</b> n. 282 del 22 dicembre 2011.  Delibera n. 21 del 17 gennaio 2012 del <b>Consiglio regionale</b> di ratifica.	<b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 191/2015</u></b> con la quale si dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 32, c. 1, 10, 12, 16, 17, 19, 22, 24, 25 e 26
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CONVENUTO	<b>Legge 22 dicembre 2011, n. 214</b> recante Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 <i>"Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici"</i> .  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della <b>Giunta regionale</b> n. 30 del 14 febbraio 2012.  Delibera n. 23 del 13 marzo 2012 del <b>Consiglio regionale</b> di ratifica.	<b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 127/2014</u></b> con riferimento all'art. 22, co. 3 definendo la q.l.c. non fondata  <b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 82/2015</u></b> con la quale si dichiara estinto il processo per le altre questioni di legittimità costituzionale
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CONVENUTO	<b>Legge 7 agosto 2012, n. 135</b> recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 <i>"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi resi ai cittadini"</i> .  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della <b>Giunta regionale</b> n. 190 del 18 settembre 2012  Delibera n. 26 del 9 ottobre 2012 del <b>Consiglio regionale</b> di ratifica.	<b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 77/2015</u></b> con la quale si dichiara estinto il processo relativamente alle questioni di legittimità costituzionale degli art. 16, commi 3 e 4, e 24-bis
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI CONVENUTO	<b>Legge 24 dicembre 2012, n. 228</b> recante <i>"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)"</i> .  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della <b>Giunta regionale</b> n. 33 del 12 febbraio 2013  Delibera n. 29 del 28 febbraio 2013 del <b>Consiglio regionale</b> di ratifica.	<b><u>DEFINITO CON LE SENTENZE N. 46/2015</u></b> dichiarando cessata la materia del contendere con riferimento all'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 e <b><u>N. 77/2015</u></b> dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1 comma 118 nonché <b><u>CON LE ORDINANZE n. 68/2015</u></b> dichiarando estinti i processi con riferimento all'art. 1 commi 138, 141, 142, 143 e 146 e <b><u>N. 121/2015</u></b> dichiarando estinti i processi con riferimento all'art. 1 commi 448, 455, 456, 459, 461, 462, 463, 464 e 465

SOGGETTO ATTORE/CONVENUTO	OGGETTO DEL CONTENDERE	DATA E NUMERO DELLA DELIBERA	ESITO
REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - ATTORE  PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - CONVENUTO	Legge 27 dicembre 2013, n. 147 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)".  <b>IMPUGNATIVA PER QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE.</b>	Delibera della Giunta regionale n. 38 del 5 febbraio 2014 con la quale si impugna la legge n. 147 del 2013, segnatamente l'art. 1, commi 55, 388, 427, 429, 487, 499,500 e 508.  Delibera n. 2 del 27 febbraio 2014 del Consiglio regionale di ratifica	<b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 238/2015</u></b> dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1, commi 499 e 500  <b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 254/2015</u></b> dichiarando estinto il processo con riferimento all'art. 1, comma 487  <b><u>DEFINITO CON SENTENZA N. 263/2015</u></b> dichiarando estinto il giudizio con riferimento all'art. 1, commi 427 e 429  <b><u>DEFINITO CON ORDINANZA N. 244/2015</u></b> dichiarando estinto il processo con riferimento all' art. 1, comma 388  <b><u>DEFINITO CON ORDINANZA N. 257/2015</u></b> dichiarando estinto il processo con riferimento all' art. 1, comma 55  <b><u>PENDENTE</u></b> con riferimento all'art. 1, comma 508  <b><u>Udienza di discussione svoltasi il 2 dicembre 2015</u></b> <b><u>(Delibera di rinuncia ai ricorsi n. 1/2015)</u></b>
PRESIDENZA CONSIGLIO MINISTRI - ATTORE  REGIONE TRENINO- ALTO ADIGE - CONVENUTO	Legge regionale 9 dicembre 2014, n. 11 recante "Disposizioni in materia di enti locali" - Ricorso per la declaratoria di illegittimità costituzionale promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri - Costituzione in giudizio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige	Delibera della Giunta regionale n. 32 del 25 febbraio 2015  Delibera della Giunta regionale n. 179 del 9 settembre 2015. Accettazione della rinuncia al ricorso 23/2015 per la dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'art. 16 della l.r. n. 11/2014.	<b><u>PENDENTE</u></b> <b><u>Udienza di discussione fissata al 23 febbraio 2016</u></b>

Fonte: Corte dei conti da documentazione istruttoria





INDAGINE TRIMESTRALE  
SULLA CONGIUNTURA IN  
PROVINCIA DI TRENTO

2° TRIMESTRE 2016



CAMERA  
DI COMMERCIO  
INDUSTRIA  
ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA  
DI TRENTO

*Pronti all'impresa*

## Sommario

<b>Riepilogo dei principali risultati</b> .....	<b>2</b>
<b>Giudizio sintetico sul trimestre</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Il quadro generale</b> .....	<b>5</b>
1.1 Economia mondiale e area euro .....	5
1.2 Italia .....	6
<b>2. Risultati del 2° trimestre 2016</b> .....	<b>8</b>
2.1 Complesso dei settori .....	8
2.2 Manifatturiero .....	10
2.3 Estrattive .....	11
2.4 Costruzioni .....	11
2.5 Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio .....	12
2.6 Trasporti .....	13
2.7 Servizi alle imprese e terziario avanzato .....	13
2.8 Imprese artigiane .....	14
<b>3. Le opinioni degli imprenditori sulla congiuntura</b> .....	<b>15</b>
3.1 La situazione attuale .....	15
3.2 Le prospettive per i prossimi mesi .....	17
3.3 La dinamica dei prezzi di vendita e dei costi di produzione .....	18



## RIEPILOGO DEI PRINCIPALI RISULTATI

- Il fatturato complessivo realizzato dalle imprese esaminate nell'indagine aumenta leggermente anche in questo secondo trimestre dell'anno (+1,9%) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Si tratta di un dato che conferma la situazione di modesta ripresa che ha caratterizzato l'intero 2015 e i primi mesi dell'anno in corso.
- In questo trimestre la domanda interna, nella sua componente locale, si caratterizza per un rallentamento dopo alcuni trimestri positivi, evidenziando una variazione tendenziale sostanzialmente nulla, mentre prosegue il buon momento della domanda interna fuori provincia che cresce del 4,1% rispetto allo stesso trimestre del 2015. Riprendono vigore anche le esportazioni (+4,0%) dopo la caduta nei primi tre mesi dell'anno.
- I settori che si connotano per delle variazioni tendenziali del fatturato sensibilmente positive sono il terziario avanzato e servizi alle imprese (+8,1%), i trasporti (+6,3%) e il commercio all'ingrosso (+6,1%). Particolarmente marcato è anche l'incremento dei ricavi delle vendite del settore estrattivo (+14,9%), che però si caratterizza spesso per delle fluttuazioni considerevoli dei valori legate alla sua dimensione ormai contenuta a seguito della lunga crisi strutturale che lo ha interessato.
- Il settore manifatturiero e il commercio al dettaglio presentano una situazione moderatamente positiva, facendo registrare delle variazioni tendenziali del fatturato di poco superiori all'1%.
- Le costruzioni rappresentano l'unico settore con una variazione del fatturato negativa (-7,2%), che segue quella analoga dei primi tre mesi dell'anno.
- L'occupazione nel trimestre propone per la prima volta, dopo quasi un biennio di leggera contrazione, un segno positivo (+0,5%). Gli addetti riprendono a crescere anche nelle imprese di media dimensione, mentre il saldo rimane negativo tra le unità più piccole, con meno di 10 addetti.
- La variazione tendenziale della consistenza degli ordinativi risulta in questo secondo trimestre del 2016 in leggera contrazione (-0,6%), mentre i giudizi degli imprenditori sulla redditività e sulla situazione economica dell'azienda evidenziano una situazione in ulteriore lieve miglioramento.



Tab. 1 - Variazione tendenziale del FATTURATO per settore e classe dimensionale (valori %)

Settore / Classe dimensionale	1° trim 2016	2° trim 2016
Estrattive	7,2	14,9
Manifatturiere	-2,1	1,2
Costruzioni	-7,5	-7,2
Commercio ingrosso	5,9	6,1
Commercio dettaglio	6,8	1,4
Trasporti	3,6	6,3
Servizi alle imprese	3,7	8,1
<b>Totale</b>	<b>1,1</b>	<b>1,9</b>
1 - 10 addetti	-2,9	-1,0
11 - 50 addetti	3,5	2,1
oltre 50 addetti	2,3	3,5

Tab.2 - Variazione tendenziale dell'OCCUPAZIONE per settore e classe dimensionale (valori %)

Settore / Classe dimensionale	1° trim 2016	2° trim 2016
Estrattive	-9,1	-2,7
Manifatturiere	1,2	1,4
Costruzioni	-5,6	-3,4
Commercio ingrosso	-0,7	1,2
Commercio dettaglio	-1,7	0,0
Trasporti	-0,6	-0,2
Servizi alle imprese	2,0	3,3
<b>Totale</b>	<b>-0,7</b>	<b>0,5</b>
1 - 10 addetti	-3,8	-2,1
11 - 50 addetti	0,9	2,6
oltre 50 addetti	1,7	2,2



## GIUDIZIO SINTETICO SUL TRIMESTRE

Il dati rilevati nel secondo trimestre del 2016 propongono complessivamente una situazione congiunturale simile a quella rilevata nei primi tre mesi dell'anno e durante il 2015. Viene confermato il prosieguo della fase di ripresa economica modesta, con timide variazioni positive dei ricavi delle vendite e del valore della produzione.

Rispetto al periodo gennaio-marzo si evidenzia positivamente un nuovo recupero del commercio con l'estero che si era invece caratterizzato per una sensibile contrazione all'inizio del 2016. La variazione positiva delle esportazioni rilevata dall'indagine è confermata, seppur su valori più bassi, anche dai recenti dati diffusi dall'Istat. Rimane in ogni caso importante rilevare la sostanziale tenuta, fino ad oggi, dell'export rispetto alle previsioni di contrazione che venivano diffuse all'inizio del 2016.

L'indagine individua poi un rallentamento della domanda interna, limitatamente alla sua componente locale, il dato però rimane per il momento isolato e necessita di ulteriori conferme nei prossimi periodi.

L'elemento di maggior novità in senso favorevole rilevato in questo trimestre è la lieve ripresa dell'occupazione dopo quasi due anni di moderata, ma costante contrazione. Gli addetti crescono ora non solo nelle imprese più grandi, ma anche presso le unità di media dimensione.

Le prospettive per i prossimi mesi rimangono sostanzialmente invariate. Il dato sugli ordinativi, solo leggermente negativo, supporta l'ipotesi di una costanza della domanda interna sui livelli attuali almeno nel breve termine.




## 1. IL QUADRO GENERALE

### 1.1 Economia mondiale e area euro

La prima parte del 2016 si è rivelata migliore delle aspettative per quanto riguarda l'andamento dell'economia reale dei paesi emergenti e in via di sviluppo, così come prosegue la fase espansiva dell'economia degli Stati Uniti, mentre i paesi dell'area euro mostrano segnali di rallentamento nel secondo trimestre. Rispetto allo scenario di aprile, il Fondo Monetario Internazionale ha rivisto le aspettative di crescita globale per il 2016 e il 2017 di 0,1 punti percentuali in meno tenendo conto, da un lato degli andamenti migliori delle aspettative dei paesi emergenti a cui però fa da contrappeso l'aumento

Graf. 1

Pil Area euro, Stati Uniti, Giappone, G.Bretagna  
(base 2010 = 100)



Fonte: Oecd

dell'incertezza conseguente ai risultati del referendum sulla Brexit (Tab.3). L'esito del voto nel Regno Unito si è riflesso per ora in una prolungata svalutazione della sterlina nei confronti del dollaro e dell'euro e in un incremento delle quotazioni dei metalli preziosi, considerati beni rifugio.

Nell'area euro le stime del Pil delle principali economie confermano la fase di rallentamento delineando, in prospettiva, una crescita più contenuta rispetto alle attese. Nel secondo trimestre anche la produzione industriale dell'area euro ha mostrato una diminuzione (-0,4%), nonostante l'incremento registrato nel mese di giugno. Tuttavia, segnali positivi giungono dal mercato del lavoro: a luglio il tasso di disoccupazione è rimasto stabile (10,1%), ma comunque in miglioramento rispetto allo stesso mese del 2015.

Gli indicatori anticipatori del ciclo economico evidenziano segnali di rallentamento delle prospettive di crescita dell'area.

La crescita del PIL statunitense nel secondo trimestre è stata rivista al ribasso di un decimo di punto percentuale (da 1,2% a 1,1%), in ogni caso prosegue la fase espansiva, trainata principalmente dalle esportazioni e dai consumi delle famiglie. L'evoluzione positiva è attesa proseguire anche nei prossimi mesi (Graf.1).

Tab. 3 - Previsioni sul PIL - Variazioni tendenziali

	2014	2015	2016	2017
Mondo	3,4	3,1	3,1	3,4
Area euro	0,9	1,7	1,6	1,4
Italia	-0,3	0,8	0,9	1,0
Germania	1,6	1,5	1,6	1,2
Francia	0,6	1,3	1,5	1,2
Regno Unito	3,1	2,2	1,7	1,3
USA	2,4	2,4	2,2	2,5
Giappone	0,0	0,5	0,3	0,1
Cina	7,3	6,9	6,6	6,2
Russia	0,7	-3,7	-1,2	1,0
Brasile	0,1	-3,8	-3,3	0,5
India	7,2	7,6	7,4	7,4

Fonte: FMI, World Economic Outlook Projections, Luglio 2016




## 1.2 Italia

### La produzione

Dopo la crescita registrata nei primi tre mesi, nel secondo trimestre il prodotto interno lordo ha subito una battuta d'arresto, segnando una variazione nulla su base congiunturale, mentre la variazione rispetto all'analogo trimestre 2015 è stata pari allo 0,8%, in calo rispetto all'1% registrato nei primi tre mesi.

**Graf. 2**  
Clima di fiducia delle imprese  
(indici base 2010=100)



Fonte: Istat

Nell'industria in senso stretto, alla crescita robusta del valore aggiunto nel primo trimestre (+1,2% rispetto al trimestre precedente) è seguita una riduzione significativa (-0,8%) sempre rispetto ai tre mesi precedenti e le attese per il breve termine rimangono deboli. Il clima di fiducia delle imprese del settore è infatti peggiorato ad agosto non evidenziando segnali di particolare vivacità tra le componenti.


Nelle costruzioni si registra invece un lieve incremento congiunturale del valore aggiunto (+0,1%) dopo il forte calo registrato nel trimestre precedente. Ad agosto, il clima di fiducia ha segnato un peggioramento mantenendosi comunque sui livelli più elevati degli ultimi mesi (Graf. 2).

Anche il comparto dei servizi ha registrato una variazione congiunturale positiva (+0,2%), confermando una tendenza espansiva che persiste da ormai 5 trimestri. Incrementi significativi riguardano in particolare le attività professionali e di

supporto, il commercio-trasporto-alloggio e le attività immobiliari, mentre le attività finanziarie e assicurative hanno segnato la diminuzione più marcata.

### Il mercato del lavoro

**Graf. 3**  
Occupati e tasso di disoccupazione  
(migliaia di unità; valori %)



Fonte: Istat

La dinamica del mercato del lavoro ha mostrato, nel mese di luglio, una battuta d'arresto. Gli occupati totali sono diminuiti di circa 63mila unità dopo quattro mesi consecutivi di aumento (Graf.3).

Nel trimestre maggio-luglio, l'occupazione è comunque aumentata in misura significativa (+0,7% rispetto al trimestre precedente, pari a +157 mila unità).

La riduzione degli occupati in luglio ha riguardato esclusivamente gli indipendenti (-68mila) e in misura maggiore la componente femminile (-51mila).


I disoccupati totali sono diminuiti determinando un calo del tasso di disoccupazione che si è attestato all'11,4% (-0,1 punti percentuali).



## Prezzi

L'inflazione al consumo rimane negativa, con la stima preliminare dell'indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) che ha confermato una variazione annua negativa per il settimo mese consecutivo, anche se prossima allo zero.

**Graf. 4**  
**Dinamica dei prezzi**  
(var. tendenziali %, dati grezzi)



Fonte: Istat

La dinamica dell'inflazione complessiva continua ad essere fortemente influenzata dall'andamento dei prezzi dei prodotti energetici, ancora in caduta tendenziale, sebbene in leggera attenuazione (Graf.4).

La dinamica inflattiva italiana continua a risultare inferiore a quella media dei paesi dell'Unione Europea Monetaria. Lo scenario per i prossimi mesi non lascia ipotizzare recuperi significativi della dinamica dei prezzi. Ad agosto, le aspettative degli operatori registrano maggior cautela tra le imprese circa possibili rincari entro l'anno in corso, mentre tra i consumatori si segnala un leggero ridimensionamento delle attese di stabilità o diminuzione dei prezzi.



## 2. RISULTATI DEL 2° TRIMESTRE 2016

Il questionario inviato alle imprese richiede i dati, espressi in valore assoluto, relativi a: fatturato, valore della produzione, consistenza di ordinativi e rimanenze, occupazione e ore lavorate nel trimestre.

A partire dal primo trimestre 2016 è stata modificata la modalità di presentazione dei risultati dell'indagine per settori e classi dimensionali delle imprese. I risultati proposti per il settore manifatturiero sono ottenuti considerando non solo le imprese industriali, ma anche le imprese artigiane che svolgono tale attività e che in precedenza erano oggetto di un'analisi a sé stante. I risultati proposti per il settore dell'artigianato sono ottenuti considerando non solo le imprese dell'artigianato manifatturiero e dei servizi, ma tutte le imprese artigiane incluse nel campione, indipendentemente dalla loro attività svolta. Per il settore manifatturiero e delle costruzioni, che incorporano una quota rilevante di imprese artigiane, la descrizione dei risultati non mancherà di evidenziare oltreché l'andamento complessivo anche quello del sottoinsieme artigiano. A livello di classi dimensionali è stata introdotta una semplificazione: rispetto alle precedenti cinque classi (1-4; 5-10; 11-20; 21-50; oltre 50 addetti) si è ora passati ad un'analisi basata su tre classi (1-10; 11-50; oltre 50 addetti); fa eccezione il settore dell'artigianato le cui classi dimensionali esaminate sono invece le seguenti: 1-4, 5-10, oltre 10 addetti.

### 2.1 Complesso dei settori

Nel secondo trimestre 2016 il fatturato complessivo dei settori oggetto d'indagine è aumentato dell'1,9% rispetto all'analogo periodo dello scorso anno (Graf.5).

La domanda interna evidenzia complessivamente un andamento positivo, meno brillante però rispetto al periodo precedente. In particolare, quella locale si connota per una sostanziale stazionarietà su base annua, mentre la domanda nazionale evidenzia una crescita ancora sostenuta (+4,1%). Le esportazioni riprendono invece a crescere nel trimestre: +4,0% su base annua (Graf.6).


Le imprese che mostrano variazioni di fatturato positive sono quelle di più grande dimensione, con oltre 10 addetti. In particolare, nella classe 11-50 addetti si rileva un +2,1% e in quella con oltre 50 addetti un +3,5%. Viceversa le imprese più piccole continuano ad evidenziare segnali di difficoltà, che appaiono però più contenuti nel trimestre in esame, rispetto al precedente. La variazione tendenziale del fatturato delle unità con 1-10 addetti è pari a -1,0% (Graf.7).

L'occupazione nel trimestre evidenzia per la prima volta da circa un paio d'anni una timida ripresa, con una crescita degli addetti su base tendenziale dello 0,5%. Permane, seppur più contenuta, la sensibile diminuzione degli addetti rilevata presso i settori dell'estrattivo e delle costruzioni, mentre si fa più consistente l'aumento occupazionale presso i settori dei servizi alle imprese e terziario avanzato, del manifatturiero e del commercio all'ingrosso.


La situazione occupazionale permane alquanto problematica presso le imprese di piccola dimensione, con 1-10 addetti, che registrano un calo occupazionale del 2,1%, peraltro in miglioramento rispetto ai primi tre mesi dell'anno, mentre presso le medie (+2,6%) e le grandi imprese (+2,2%) gli addetti sono in aumento. Le ore lavorate risultano in decisa crescita rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente (+3,4%), sebbene il dato vada parzialmente mitigato per gli effetti calendario, in quanto nel secondo trimestre 2016 è presente un giorno lavorativo in più (Graf.8).




Graf. 5 – Dinamica di fatturato e occupazione su base annua.



Graf. 6 – Dinamica delle componenti locale, nazionale ed estera del fatturato su base annua.




Graf. 7 – Variazione del fatturato su base annua per classi di addetti – 2° trimestre 2016.





Graf. 8 – Variazione delle ore lavorate su base annua – 2° trimestre 2016.




## 2.2 Manifatturiero

Il comparto manifatturiero evidenzia un lieve aumento del fatturato su base tendenziale pari a +1,2%. Il settore beneficia in questo trimestre della ripresa delle esportazioni che rappresentano una quota rilevante delle vendite dell'intero comparto, mentre il fatturato realizzato in provincia e in Italia risulta in leggera diminuzione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno.

La variazione occupazionale tendenziale, in continuità con i dati dei due trimestri precedenti, mostra un valore leggermente positivo (+1,4%). Negativo, invece, il dato sugli ordinativi, che risultano in diminuzione del 3,6%. Le imprese che evidenziano un andamento decisamente positivo sono quelle che operano nel settore degli alimentari-bevande e del tessile-vestiario, mentre quelle che operano nel settore della metallurgia e meccanica mostrano una variazione del fatturato sensibilmente negativa.

Graf. 9 – Industria manifatturiera –  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, occupazione e ordini.






### 2.3 Estrattive

Il risultati evidenziati dal settore estrattivo sono, anche in questo secondo trimestre dell'anno, decisamente positivi per quel che riguarda i valori economici, con il fatturato che aumenta del 14,9% e il valore della produzione dell'8,8%. Pur in presenza di due trimestri consecutivi con dati positivi rimane per ora invariato il giudizio sullo stato di salute del settore che da lungo tempo è in profonda crisi. Le pesanti contrazioni dei risultati economici delle imprese in questi ultimi anni hanno reso i valori economici complessivi del comparto piuttosto modesti e di conseguenza spesso soggetti a fluttuazioni di entità marcata. L'occupazione continua a ridimensionarsi, evidenziando una riduzione rispetto allo stesso trimestre del 2015 del 2,7%.


**Graf. 10 – Imprese estrattive –  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, valore della produzione e occupazione.**



### 2.4 Costruzioni

Il comparto edile presenta una variazione decisamente negativa del fatturato (-7,2%); un dato questo che si pone in linea con quello fatto rilevare nei primi tre mesi dell'anno e determinato dalla caduta della vendite realizzate in provincia (-12,1%). Preoccupa, in particolare, proprio la diminuzione della domanda provinciale, tendenzialmente più stabile rispetto a quella nazionale, che dipende dalla competitività di poche imprese di medio-grande dimensione sui mercati extraprovinciali. L'occupazione si caratterizza per una variazione negativa (-3,4% l'andamento tendenziale), peraltro più contenuta rispetto al trimestre scorso. Negativo, infine, anche il dato sugli ordinativi (-7,8%) che lascia supporre un prosieguo della fase di difficoltà anche nei prossimi mesi.

**Graf. 11 – Costruzioni –  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, valore della produzione e occupazione.**







## 2.5 Distribuzione all'ingrosso e al dettaglio

Il commercio all'ingrosso evidenzia nel trimestre un aumento considerevole del fatturato su base tendenziale (+6,1%), in linea con il dato dei precedenti tre mesi, ma determinato in questo trimestre dalle ottime performance dell'ingrosso non alimentare, mentre quello alimentare presenta risultati moderatamente positivi. In particolare, va evidenziato come il settore registri in questo periodo una crescita delle vendite in ambito locale, mentre diminuisce l'export che in precedenza si era caratterizzato per dei risultati particolarmente brillanti. Anche l'occupazione evidenzia una crescita moderata (+1,2%). Il commercio al dettaglio mostra invece risultati economici modesti, con una variazione appena positiva dei ricavi delle vendite dell'1,4%, sostenuta dal buon andamento del commercio di veicoli. L'occupazione invece risulta stazionaria.

Graf. 12 – Commercio all'ingrosso –  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, occupazione e rimanenze totali.



Graf. 13 – Commercio al dettaglio –  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, occupazione e rimanenze totali.






## 2.6 Trasporti

Il settore dei trasporti evidenzia, sul piano dell'evoluzione del fatturato, una variazione decisamente positiva (+6,3%), ancora più sostenuta di quelle fatte rilevare nei trimestri precedenti. Essa è determinata dal buon andamento della domanda interna, locale e nazionale, mentre la componente estera mostra una lieve diminuzione. L'occupazione, invece, presenta un andamento ancora leggermente negativo (-0,2%), ma decisamente più contenuto rispetto a quello fatto rilevare nei periodi precedenti.


**Graf. 14 – Trasporti –**  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, valore della produzione e occupazione.



## 2.7 Servizi alle imprese e terziario avanzato

Il settore dei servizi alle imprese e del terziario avanzato si caratterizza in questo secondo trimestre dell'anno per un considerevole aumento su base tendenziale del fatturato (+8,1%). La componente locale dei ricavi delle vendite risulta ancora una volta quella più in difficoltà (-1,5%), mentre la componente nazionale presenta una dinamica in deciso aumento (+20,5%). Crescono sensibilmente anche i ricavi dall'estero, pur rimanendo ancora poco rilevanti in termini assoluti. Il dato sull'occupazione, infine, è ancora una volta decisamente positivo (+3,3%).

**Graf. 15 – Servizi alle imprese e terziario avanzato –**  
Andamento della variazione tendenziale di fatturato, valore della produzione e occupazione.





## 2.8 Imprese artigiane

Le imprese artigiane si caratterizzano per una contrazione del fatturato complessivo del 2,0% rispetto al secondo trimestre dello scorso anno.

La diminuzione dei ricavi delle vendite è determinata, anche nel periodo considerato, da una riduzione della domanda locale del 3,5% che per le imprese del settore costituisce la componente più rilevante. In controtendenza invece la domanda nazionale, ma fuori provincia, che aumenta del 5,4%, mentre è ancora poco significativo l'apporto delle esportazioni.

La contrazione del fatturato è determinata soprattutto dall'andamento particolarmente negativo delle imprese artigiane che operano nel settore delle costruzioni (-10,1%), mentre le imprese artigiane del comparto manifatturiero manifestano una sostanziale stazionarietà dei ricavi delle vendite (0,0%). In termini di classi dimensionali, rispetto al trimestre precedente, sono le imprese più grandi, quelle con oltre 10 addetti che evidenziano la diminuzione più marcata del fatturato (-5,6%), mentre risulta solo leggermente negativa per le imprese con 5-10 addetti (-1,1%) e per quelle più piccole con 1-4 addetti (-0,8%).

Anche sul piano occupazionale i risultati non sono confortanti. Gli addetti diminuiscono dell'1,7% su base annua, con una diminuzione più sostenuta per le imprese del settore edile (-2,3%) e una variazione negativa contenuta per le imprese del manifatturiero (-0,9%). Le imprese che perdono occupati sono, nel periodo, le unità più piccole, con meno di 10 addetti, mentre le imprese più grandi, con oltre 10 addetti, sperimentano una lieve crescita occupazionale (+1,7%). Anche le ore lavorate sono in contrazione dell'1,3%.

Gli ordinativi, che nel primo trimestre avevano fornito qualche segnale confortante, tornano a diminuire sensibilmente (-12,7%) e si riducono in tutti i settori ad eccezione del manifatturiero dove sono invece in aumento (+12,8%).



### 3. LE OPINIONI DEGLI IMPRENDITORI SULLA CONGIUNTURA

Il questionario inviato alle imprese comprende anche alcune domande in cui si chiede agli imprenditori di esprimere giudizi qualitativi sulla situazione economica e sulla redditività aziendale, sulla capacità di competere propria e della concorrenza, sia con riferimento al trimestre corrente che in termini prospettici, nonché sull'andamento dei prezzi di vendita, dei costi delle materie prime e del costo del lavoro.

A seconda della tematica affrontata, il giudizio qualitativo su redditività e competitività è stato organizzato su una scala ordinabile a tre modalità distinte. Si tratta delle seguenti alternative:

1. situazione aziendale rispetto al trimestre di riferimento: buona, soddisfacente, insoddisfacente;
2. prospettive per il prossimo anno rispetto al trimestre di riferimento: in crescita, uguali, inferiori.

Il giudizio retrospettivo (variazione nell'ultimo trimestre rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente) e le prospettive a un anno relative ai prezzi di vendita, ai prezzi delle materie prime e ai costi del personale contemplavano le seguenti alternative: in crescita sostenuta (oltre il 2%), in crescita moderata (fino al 2%), sostanzialmente invariati, in diminuzione moderata (fino al 2%), in diminuzione sostenuta (oltre il 2%).

#### 3.1 La situazione attuale


Il giudizio dato dagli imprenditori trentini sulla redditività e sulla situazione economica delle proprie aziende evidenzia un ulteriore lieve miglioramento rispetto ai trimestri immediatamente precedenti che già avevano mostrato una situazione decisamente più positiva rispetto ai periodi pregressi; tuttavia il *sentiment* degli imprenditori è ancora lontano dai livelli pre-crisi. La percentuale di coloro che ritengono la situazione economica insoddisfacente (27,9%) rimane ancora superiore rispetto alla percentuale di coloro che la ritengono buona (14,6%); il restante 57,5% la considera soddisfacente. Il saldo tra le due posizioni contrapposte è pari a -13,3% (Graf.18), il miglior valore dalla fine del 2011. In questo trimestre solo il settore manifatturiero evidenzia un saldo positivo (+1,0%); meno pessimisti risultano gli imprenditori del settore del terziario avanzato e servizi alle imprese (-1,2%), mentre il saldo maggiormente negativo si rileva ancora una volta nell'estrattivo (-76,9%) (Graf.16). L'analisi dei giudizi, disaggregata per classe dimensionale, mette invece in luce che sono solo le imprese più grandi, quelle con oltre 50 addetti, a registrare un saldo positivo (+13,5%), mentre tra le imprese più piccole aumentano i giudizi insoddisfacenti, in particolar modo presso le unità con meno di 10 addetti (Graf. 17).

Considerando invece la risposta degli intervistati in relazione alla capacità di competere della propria impresa, una percentuale molto elevata (74,2%) ritiene tale capacità "media", il 9,9% "forte" e il 15,9% "debole" (Graf. 19). Il saldo tra le due posizioni contrapposte risulta positivo per le imprese con più di 10 addetti, in particolar modo per quelle più grandi con oltre 50 addetti (+16,7%) e negativo per le unità più piccole (-13,6%).


In merito, invece, alla valutazione delle capacità competitive dei concorrenti diretti, le imprese esaminate ritengono i propri concorrenti prevalentemente in possesso di capacità "media" (73,5%). L'opzione "forte capacità" riceve il consenso del 23,1% a fronte di un 3,4% che la valuta "debole".




**Graf.16 – Giudizio sulla redditività e situazione economica dell'impresa:  
distribuzione percentuale delle tre modalità di risposta (per settore)**




**Graf.17 – Giudizio sulla redditività e situazione economica dell'impresa:  
distribuzione percentuale delle tre modalità di risposta (per classe dimensionale)**



**Graf.18 – Giudizio sulla redditività e situazione economica dell'impresa**



Graf.19 – Giudizio sulla capacità di competere dell'impresa




### 3.2 Le prospettive per i prossimi mesi

Le opinioni degli imprenditori in merito alla situazione dell'azienda in termini prospettici (arco temporale di un anno) confermano il miglioramento rispetto agli ultimi mesi dello scorso anno e si mantengono sostanzialmente in linea con il primo trimestre. Le imprese che temono un peggioramento della propria situazione economica sono il 17,3%, mentre il 12,7% prevede un miglioramento. Il saldo risulta, quindi, ancora negativo (-4,6%), ma in diminuzione rispetto a quelli evidenziati nei trimestri dello scorso anno. I settori che denotano un maggior pessimismo circa le prospettive future sono l'estrattivo (-15,4%) e il commercio al dettaglio (-13,0%), mentre gli imprenditori del manifatturiero (+7,4%) sono maggiormente ottimisti e gli unici ad evidenziare un saldo positivo (Graf. 20-21).


I giudizi in prospettiva sulla capacità competitiva delle proprie aziende, se analizzati considerando la serie storica degli ultimi trimestri, evidenziano anch'essi un ulteriore lieve miglioramento e confermano la tendenza rilevata nei primi tre mesi del 2016. Il saldo tra ottimisti e pessimisti è, nel periodo analizzato, pari a +1,6%; risulta positivo presso tutte le classi dimensionali maggiori e negativo solo presso le imprese più piccole, con meno di 10 addetti.

Graf.20 – Previsioni degli imprenditori sulla redditività e situazione economica dell'impresa tra un anno: distribuzione percentuale delle tre modalità di risposta (per settore)





**Graf. 21 – Previsioni degli imprenditori sulla redditività e situazione economica dell'impresa tra un anno: distribuzione percentuale delle tre modalità di risposta (per classe dimensionale)**



### 3.3 La dinamica dei prezzi di vendita e dei costi di produzione

Le valutazioni delle imprese sull'andamento dei prezzi di vendita dei propri prodotti o servizi, rispetto allo stesso trimestre del 2015, hanno evidenziato un'elevata concentrazione di risposte su due opzioni: stazionari (65,3%) e in crescita moderata (20,3%). Il 2,6% si posiziona su una crescita sostenuta ed il rimanente 11,8% sulla diminuzione dei prezzi di vendita. I settori in cui prevalgono nettamente i giudizi di crescita sono quelli del commercio, all'ingrosso e al dettaglio, e del manifatturiero, mentre l'estrattivo e i servizi alle imprese evidenziano una netta prevalenza di risposte che indicano una stazionarietà dei prezzi.

Con riguardo ai prezzi delle materie prime, invece, i giudizi retrospettivi si concentrano sulle due opzioni di stazionarietà (53,0%) e di crescita moderata (36,6%). Anche in questo secondo trimestre del 2016 prevalgono quindi le indicazioni di stazionarietà rispetto alla crescita moderata.

Per quanto concerne infine la valutazione sul costo del lavoro, rispetto sempre allo stesso trimestre dell'anno precedente, prevale l'opzione di stazionarietà (58,1%) seguita da quella di crescita moderata (33,8%) e da quella di crescita sostenuta (5,5%).

#### **NOTA METODOLOGICA**

L'indagine trimestrale sulla Congiuntura in provincia di Trento è promossa e realizzata dalla Camera di Commercio I.A.A. di Trento. Il campione, recentemente ampliato per includere anche le imprese con un numero di addetti compreso tra 1 e 4, è stratificato per settore(\*) e classe di addetti(\*\*) ed è composto da 2.325 imprese (814 rispondenti nel 2° trimestre 2016) ed è stato selezionato da una popolazione di 19.450 imprese con oltre 1 addetto che appartengono ai settori sottoindicati. La rilevazione è stata condotta nei mesi di luglio-settembre 2016 dall'Ufficio Studi e Ricerche, con la collaborazione di Questlab srl per la sezione riguardante le imprese con 1-4 addetti.

\* settori: manifatturiero, estrattivo, costruzioni, distribuzione all'ingrosso e al dettaglio, autotrasporto merci, servizi alle imprese e terziario avanzato e approfondimento sulle imprese artigiane.

\*\* classi di addetti: 1-10 addetti; 11-50 addetti, oltre 50 addetti.



# 08.16 BAROMETRO DELL'ECONOMIA

LA CONGIUNTURA IN ALTO ADIGE

Agosto 2016

Economia in generale	1
Cooperative agricole	1
Settore manifatturiero	1
Edilizia	1
Commercio al dettaglio	1
Commercio all'ingrosso	1
Trasporti e servizi	1
Settore alberghiero	1

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica



CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**Autori**

Luciano Partarini  
Mattias Martini

**Redazione**

IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano

**Direzione**

Georg Lun

**Citazione consigliata**

Barometro dell'economia 08.16 Camera di commercio di Bolzano (ed.)  
[Agosto 2016]

La riproduzione e la diffusione, anche parziali, sono ammesse solo  
con la citazione della fonte (editore e titolo).

**Informazioni**

IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano  
Via Alto Adige 60, 39100 Bolzano  
T +39 0471 94 57 08  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)

Ulteriori pubblicazioni della Camera di commercio  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 27/07/2016

## COMUNICATO STAMPA

### **Barometro dell'economia: il clima di fiducia delle imprese altoatesine resta positivo**

**Gli imprenditori e le imprenditrici dell'Alto Adige restano fiduciosi: secondo la rilevazione estiva del barometro dell'economia, ben l'84 per cento di loro stima di conseguire redditi soddisfacenti nel 2016. Gli operatori economici prevedono un aumento dei fatturati rispetto allo scorso anno e un andamento positivo dell'occupazione. La congiuntura internazionale è tuttavia esposta a una crescente incertezza e in Italia la ripresa resta modesta. L'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano prevede per il 2016 un aumento del prodotto interno lordo altoatesino dell'1,3 per cento.**

L'edizione estiva del barometro dell'economia conferma il clima di fiducia positivo delle imprese altoatesine. L'84 per cento degli operatori intervistati conta di conseguire una redditività soddisfacente nel 2016. Si tratta della quota più alta registrata negli ultimi dieci anni.

Secondo gli imprenditori e le imprenditrici, nel 2016 i fatturati dovrebbero aumentare. L'economia altoatesina sta crescendo e anche il mercato italiano si sta riprendendo, seppure più lentamente del previsto. Soprattutto, le imprese confidano in un buon andamento del commercio estero: nel primo trimestre 2016 l'Alto Adige ha esportato merci per quasi 1,1 miliardi di euro, con un aumento del 4,7 per cento rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Anche il giudizio delle imprese sulle opportunità di accesso al credito è migliorato rispetto ai mesi passati, il che dovrebbe favorire gli investimenti. Le aspettative sull'occupazione sono buone e trovano conferma nei dati provvisori provenienti dal mercato del lavoro: nei primi cinque mesi dell'anno il numero di occupati dipendenti è stato mediamente superiore del 2,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015.

L'analisi dei singoli settori economici evidenzia un clima di ottimismo in quasi tutti i comparti. Sono particolarmente fiduciose le imprese manifatturiere e quelle attive nel commercio e nella riparazione di veicoli, con oltre nove intervistati su dieci che prevedono di conseguire redditi soddisfacenti. Anche il commercio all'ingrosso e l'edilizia – i settori più colpiti dalla crisi degli anni scorsi – mostrano nuovamente un clima di fiducia nella media dell'economia altoatesina. Decisamente peggiore è invece il dato riguardante i servizi, soprattutto per effetto della difficile situazione del comparto creditizio.

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Come in Alto Adige, anche a livello internazionale il clima di fiducia di imprese e consumatori è attualmente su livelli piuttosto buoni. Tuttavia, in Italia e in generale in Europa esso appare in calo rispetto a inizio anno, per effetto di una dinamica congiunturale che permane fragile. Vari problemi condizionano – o potrebbero condizionare in futuro – la crescita economica. Al rallentamento del commercio internazionale, all'alto indebitamento di alcuni Stati e all'emergenza dei profughi, nelle ultime settimane si sono aggiunti ulteriori fattori di incertezza, tra cui l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea, l'instabilità politica in Turchia, il referendum costituzionale in Italia in autunno e soprattutto la crisi delle banche italiane. Su quest'ultime pesano crediti deteriorati per circa 360 miliardi di euro, che richiederanno operazioni di ricapitalizzazione. Un intervento da parte dello Stato appare tuttavia problematico alla luce delle normative europee.

Le attuali previsioni di crescita per il prodotto interno lordo italiano si attestano all'1 per cento, ma a causa dei suddetti fattori di rischio il dato definitivo potrebbe essere inferiore. Il PIL dei principali partner commerciali dell'Alto Adige dovrebbe invece aumentare in misura maggiore: per la Germania si prevede un incremento dell'1,6 per cento, per l'Austria dell'1,5 per cento.

In considerazione della positiva situazione economica locale, delle dinamiche congiunturali a livello nazionale e internazionale e dei relativi fattori di rischio, l'IRE prevede una crescita del prodotto interno lordo altoatesino dell'1,3 per cento nel 2016.

Il Presidente della Camera di commercio di Bolzano, Michl Ebner, sottolinea l'importanza di garantire alle imprese le migliori opportunità di finanziamento: "Per sostenere la crescita economica occorre rafforzare l'attività di investimento delle aziende. A tal proposito, strumenti innovativi come i minibond o i microbond possono costituire delle opportunità interessanti."

*Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).*

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**


Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Redditività nell'economia altoatesina: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva




Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

### Economia altoatesina: redditività attesa nel 2016 per settore

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

**Verwaltung:**  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

**Amministrazione:**  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 04/08/2016

## COMUNICATO STAMPA

### **Barometro dell'economia: cooperative agricole fiduciose nonostante un quadro difficile**

**Per l'agricoltura altoatesina le condizioni di mercato permangono difficili. Ciononostante, il clima di fiducia è migliorato rispetto all'anno scorso, come evidenzia il barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Il 90 per cento delle cooperative ritiene che nel 2016 sarà possibile erogare agli agricoltori prezzi alla produzione soddisfacenti.**

Il 2015 è stato un anno piuttosto difficile per le cooperative agricole altoatesine, tanto che solamente tre quarti di esse hanno potuto erogare agli agricoltori compensi soddisfacenti. Quest'anno si prevede però un incremento dei fatturati e i prezzi alla produzione dovrebbero essere soddisfacenti nel 90 per cento dei casi.

Esistono tuttavia significative differenze tra i vari comparti dell'agricoltura. Per quanto riguarda la frutticoltura, in Alto Adige nel 2015 sono stati raccolti circa 1,13 milioni di tonnellate di mele, ossia il sei per cento in meno rispetto all'anno precedente. Le condizioni di mercato sono però leggermente migliorate, poiché il calo della produzione ha interessato anche gli altri produttori europei. Nel primo trimestre 2016 le esportazioni di mele sono cresciute del 2,5 per cento rispetto allo scorso anno e anche i prezzi della varietà più venduta, la "Golden Delicious", sono stati superiori di circa il quattro per cento. Ciò non sarà sufficiente a garantire ai produttori prezzi "buoni", ma quasi tutte le cooperative frutticole contano di poter erogare loro compensi quantomeno "soddisfacenti".

Anche il settore lattiero-caseario sta affrontando una difficile situazione di mercato. Il calo dei consumi, il blocco russo alle importazioni, la debolezza del commercio internazionale, la crescente pressione sui prezzi nella grande distribuzione alimentare e soprattutto l'abolizione delle quote latte hanno portato in tutta Europa a una forte riduzione dei prezzi. In Alto Adige gli operatori del settore restano tuttavia abbastanza fiduciosi, in quanto gran parte del latte prodotto viene trasformato in derivati e commercializzato direttamente dalle latterie sociali, incrementandone il valore aggiunto. Inoltre la riconosciuta qualità dei prodotti altoatesini aiuta a sostenere i prezzi di vendita e quest'anno si prevede un aumento dei fatturati, soprattutto all'estero. L'88 per cento delle latterie sociali ritiene pertanto che anche nel 2016 sarà possibile erogare agli allevatori prezzi soddisfacenti per il latte conferito.

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica


Il maggiore ottimismo si registra nel comparto vitivinicolo, dove tutte le cantine prevedono di poter liquidare ai produttori prezzi "soddisfacenti" e in molti casi addirittura "buoni". Questo grazie alla favorevole vendemmia del 2015, che con oltre 46.000 tonnellate di uva raccolta è stata relativamente abbondante e di ottima qualità. Per quest'anno si prevede un aumento dei fatturati in Italia e all'estero, anche grazie all'incremento dei prezzi di vendita dei vini altoatesini.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l'importanza del mercato provinciale per i prodotti agricoli: "I prodotti di qualità dell'Alto Adige sono apprezzati dai consumatori di tutto il mondo, ma anche il mercato locale serba ancora molte potenzialità. Queste andrebbero sfruttate al massimo, attraverso adeguate azioni di marketing."

Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).

### Prezzi al produttore erogati dalle cooperative agricole: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di cooperative che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Sc. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Cooperative agricole: prezzi al produttore per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 11/08/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: clima di fiducia molto positivo nel settore manifatturiero

Nel settore manifatturiero altoatesino il clima resta molto positivo: oltre nove imprese su dieci prevedono di conseguire una redditività soddisfacente nell'anno in corso. È quanto emerge dalla rilevazione congiunturale dell'IRE - Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Gli imprenditori e le imprenditrici prevedono un aumento dei fatturati, soprattutto all'estero, e anche l'occupazione è in crescita.

L'edizione estiva del barometro dell'economia conferma il clima di fiducia decisamente positivo nel settore manifatturiero. Il 92 per cento delle imprese prevede una redditività soddisfacente per l'anno in corso. Tale quota è la più elevata fra tutti i settori dell'economia altoatesina ed è addirittura superiore ai livelli degli anni precedenti la crisi economica.

Nonostante la dinamica debole dei prezzi, le imprese del settore manifatturiero stimano che i fatturati continueranno ad aumentare. La ripresa congiunturale rafforza la domanda sul mercato locale altoatesino e anche quello italiano dà segni di miglioramento. Inoltre ci si attende un andamento positivo dell'export: nel primo trimestre 2016 le esportazioni del settore manifatturiero altoatesino hanno superato i 900 milioni di euro, con una crescita del cinque per cento rispetto al medesimo trimestre del 2015.

Secondo gli imprenditori intervistati, l'incremento dei fatturati porterà anche una crescita dell'occupazione. Ciò trova conferma nei più recenti dati relativi al mercato del lavoro: tra gennaio e maggio 2016 il numero di occupati dipendenti nel settore manifatturiero è cresciuto dell'1,9 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Al momento non si prevede, invece, una ripresa degli investimenti, nonostante le agevolazioni statali, i bassi tassi di interesse e il generale miglioramento delle condizioni di accesso al credito.

Permangono alcune significative differenze tra le diverse branche del comparto manifatturiero. Vi è ottimismo soprattutto nel settore alimentare, nella lavorazione di metalli e nella meccanica. Nel settore 'carta, stampa e grafica' la situazione è nettamente migliorata rispetto agli ultimi anni, anche perché le imprese altoatesine hanno ricominciato ad investire in pubblicità. Il clima di fiducia resta invece modesto tra i produttori di materiali edili e di articoli per lo sport ed il tempo libero.

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

**Verwaltung:**  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

**Amministrazione:**  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, esprime la propria soddisfazione per il buon clima di fiducia: "Grazie alla qualità dei prodotti e all'orientamento alla clientela le nostre imprese hanno in larga parte superato la crisi degli ultimi anni. Nell'attuale fase di ripresa il settore manifatturiero conferma di essere un motore di crescita e di occupazione per l'economia altoatesina."


*Nota:*

*Il settore manifatturiero comprende tutte le attività connesse con la produzione di beni, come ad esempio alimentari, tessuti e abbigliamento, oggetti in legno e mobili, prodotti chimici e farmaceutici, materie plastiche, prodotti in metallo, macchinari, apparecchiature, veicoli, ecc. In Alto Adige questo comparto dà lavoro a circa 36.000 persone.*

*Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).*

#### Redditività nel settore manifatturiero: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Settore manifatturiero: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 18/08/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: clima di fiducia in ripresa nell'edilizia altoatesina

**Il clima di fiducia nell'edilizia altoatesina è migliorato rispetto allo scorso anno. L'edizione estiva del barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano ha infatti rilevato come l'85 per cento delle imprese preveda una redditività soddisfacente nel 2016. Il clima di fiducia ritorna così ai livelli pre-crisi.**

Il clima di fiducia nel settore delle costruzioni è in crescita per il terzo anno consecutivo. Dopo aver toccato il minimo storico nel 2013, quando solo quattro imprese su dieci valutavano positivamente la propria redditività, la fiducia degli operatori del comparto edile è tornata a crescere gradualmente. Quest'anno l'85 per cento di loro ha attese positive riguardo alla redditività della propria impresa. Si tratta della quota più elevata dal 2007.

Occorre però sottolineare come la gran parte degli imprenditori preveda redditi solo "soddisfacenti" e siano assai pochi coloro che confidano in una redditività davvero "buona". Questo perché la ripresa del comparto edile appare ancora piuttosto debole: nel 2015 le concessioni ritirate sono cresciute solo dell'1,6 per cento in termini di cubatura rispetto all'anno precedente. Peraltro, tale incremento è da attribuire unicamente agli immobili a destinazione residenziale (+5,6 per cento), mentre per quelli non residenziali (-1,1 per cento) non si è ancora registrata l'auspicata inversione di tendenza.

Secondo le imprese intervistate, nel 2016 i fatturati dovrebbero aumentare nel comparto della costruzione di edifici, mentre potrebbero leggermente diminuire in quello delle infrastrutture e dei lavori di ingegneria civile. Gli investimenti delle imprese edili dovrebbero attestarsi sui livelli dello scorso anno. Giungono buone notizie dal mercato del lavoro: dopo alcuni anni negativi, il trend occupazionale si è invertito e nel primo semestre 2016 il numero dei lavoratori dipendenti nel settore edile è stato mediamente superiore dell'1,6 per cento rispetto allo scorso anno.

Per quanto concerne le diverse branche di attività, non si rilevano sostanziali differenze nelle previsioni di redditività tra il comparto della costruzione di edifici, quello delle infrastrutture e quello dei lavori di impiantistica e completamento degli edifici.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, accoglie con favore la recente decisione della Provincia di incrementare i fondi destinati alla ristrutturazione di alloggi

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung


**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

convenzionati: "I contributi provinciali possono sostenere in misura determinante le ristrutturazioni, con effetti positivi sia per l'edilizia che per l'ambiente."

Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).

### Costruzioni: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Costruzioni: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

**Verwaltung:**  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

**Amministrazione:**  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 25/08/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: clima di fiducia positivo nel commercio al dettaglio

**Attualmente il clima di fiducia nel commercio al dettaglio altoatesino è molto buono. Lo rileva il barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Per l'anno in corso i commercianti prevedono un leggero aumento dei fatturati, con effetti favorevoli sulla redditività e l'occupazione. Il clima è positivo anche nel settore del commercio e della riparazione di veicoli.**

Il clima di fiducia nel commercio al dettaglio migliora per il quarto anno consecutivo, con l'86 per cento dei dettaglianti che conta di conseguire redditi soddisfacenti nel 2016. Rispetto allo scorso anno si prevede un incremento dei fatturati, nonostante la debole dinamica dei prezzi. Il volume d'affari dovrebbe crescere sia con la clientela locale sia con gli ospiti per effetto del buon andamento delle presenze turistiche. Secondo le imprese intervistate, il miglioramento della situazione economica e delle condizioni di accesso al credito porteranno un leggero aumento degli investimenti e anche per l'occupazione si prevede un andamento positivo.

Per quanto concerne le differenze tra le varie branche del commercio al dettaglio, l'indagine congiunturale rileva un clima di fiducia particolarmente buono per le farmacie e le drogherie. Anche i supermercati, i minimarket e i negozi di alimentari mostrano una redditività superiore alla media. Maggiori criticità emergono invece nel commercio di abbigliamento e calzature e nel commercio ambulante. In questi comparti la situazione varia molto da impresa a impresa e oltre un quinto dei commercianti si attende ancora una redditività insoddisfacente.

Nel settore del commercio e della riparazione di veicoli il clima di fiducia è molto positivo: quest'anno oltre il 91 per cento delle imprese conta di conseguire redditi soddisfacenti. Tale quota è la più elevata sinora registrata per questo comparto nell'ambito dell'indagine congiunturale. Il motivo risiede soprattutto nella ripresa del mercato automobilistico. Già l'anno scorso in Alto Adige le nuove immatricolazioni sono aumentate del 7,5 per cento (senza considerare le società di leasing) e quest'anno gli operatori si attendono un andamento ancora migliore. Ciò anche grazie agli ammortamenti maggiorati previsti dalla legge di stabilità per l'acquisto di veicoli aziendali. L'ottimismo è rafforzato dai dati riguardanti il mercato italiano dell'auto, che da gennaio a luglio 2016 ha fatto registrare un aumento delle immatricolazioni del 17 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**


Istituto di  
ricerca economica

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l'importanza di garantire al commercio al dettaglio uno sviluppo sostenibile: "Il clima di fiducia resterà positivo se sapremo garantire ai commercianti delle città e dei piccoli centri condizioni favorevoli in cui operare. A questo proposito, la Provincia dispone ora di uno strumento molto importante, grazie all'attribuzione delle competenze in materia di pianificazione urbanistica del commercio."

Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).

#### Redditività nel commercio al dettaglio: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)


Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



**Commercio al dettaglio: redditività per branca**




Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

**Redditività nel commercio e riparazione di veicoli:  
andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016**

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

**Verwaltung:**  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

**Amministrazione:**  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 01/09/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: migliora la redditività nel commercio all'ingrosso

**Il clima di fiducia nel commercio all'ingrosso altoatesino è nettamente migliorato rispetto agli anni scorsi. Lo evidenzia il barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. I fatturati sono in crescita e l'86 per cento dei grossisti prevede di conseguire una redditività soddisfacente nel 2016. La ripresa interessa anche il commercio di materiali da costruzione, che aveva avvertito pesantemente la crisi.**

Il clima di fiducia dei grossisti altoatesini è in crescita per il terzo anno consecutivo: ben l'86 per cento dei commercianti stima di conseguire una redditività soddisfacente nel 2016. Tale valore è il migliore degli ultimi dieci anni per questo settore, che aveva risentito molto della crisi economica. Per un confronto si consideri che nel 2013, all'apice della crisi, solo sei grossisti su dieci valutavano positivamente la propria redditività.

Il netto miglioramento del clima di fiducia è riconducibile soprattutto all'aumento della domanda. Quest'anno quasi due terzi delle imprese intervistate segnalano una crescita del volume d'affari e l'andamento dei fatturati è positivo sia sul mercato locale, sia su quello nazionale. I grossisti ritengono inoltre che la competitività delle proprie imprese sia migliorata rispetto allo scorso anno. Grazie a questi presupposti favorevoli anche gli investimenti sono aumentati, soprattutto per quanto riguarda l'acquisto di veicoli. Molte imprese segnalano inoltre una crescita dell'occupazione. Nel primo semestre 2016 i posti di lavoro nel commercio sono aumentati di quasi il quattro per cento rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il clima di fiducia è migliorato anche nel difficile comparto dei materiali da costruzione, dove solo un grossista su dieci considera ancora insoddisfacente la propria redditività. L'unica categoria in controtendenza è quella degli intermediari del commercio, dove per l'anno in corso si registra un lieve incremento delle aspettative negative.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l'importanza di uno sgravio fiscale e burocratico per gli intermediari: "Agenti e rappresentanti svolgono un ruolo fondamentale per lo sviluppo positivo del mercato e dell'economia. Dalla Corte di Cassazione è arrivata la conferma sull'esenzione dall'IRAP per gli intermediari privi di un'organizzazione autonoma, che ora dovrà essere tenuta in considerazione anche dal legislatore."

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung


**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persona di riferimento Georg Lun,  
tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it).

### Redditività nel commercio all'ingrosso: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Commercio all'ingrosso: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 08/09/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: clima di fiducia modesto nei servizi, buono nei trasporti

**Il clima di fiducia nel settore dei servizi è leggermente peggiorato rispetto all'anno scorso, soprattutto nel comparto creditizio. Restano invece ottimisti gli operatori del settore dei trasporti. Lo rileva il barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano.**

Le imprese di servizi prevedono per quest'anno un leggero aumento del fatturato, seppure limitatamente al mercato altoatesino. Ciononostante, il clima di fiducia è in lieve calo rispetto all'anno scorso, soprattutto a causa della situazione del comparto bancario: regole sempre più severe, margini di interesse molto ridotti, sofferenze, carenza di investimenti da parte delle imprese ed esuberi di personale incidono negativamente sulla redditività degli istituti di credito.

Va tuttavia sottolineato come nel settore dei servizi il clima di fiducia vari molto da branca a branca. Il comparto informatico e in generale i servizi alle imprese prevedono una redditività soddisfacente. Anche nel comparto "editoria e comunicazione" le attese sono buone, soprattutto perché i budget pubblicitari delle imprese tornano a crescere dopo anni di crisi.

Un segnale positivo è rappresentato dal fatto che quest'anno le imprese di servizi intendono aumentare gli investimenti, almeno per quanto riguarda veicoli e impianti. Ciò anche grazie alle agevolazioni statali: la legge finanziaria prevede ammortamenti maggiorati per i beni di investimento e molte imprese intendono sfruttare questa opportunità.

Nel settore dei trasporti il clima di fiducia continua a essere positivo: quest'anno l'82 per cento delle imprese conta di conseguire redditi soddisfacenti. I fatturati sono in aumento sia per il trasporto di passeggeri, sia per la logistica e il trasporto di merci. Ciò ha riflessi positivi sull'occupazione: nel primo semestre 2016 il numero di lavoratori dipendenti nel settore dei trasporti è aumentato del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo del 2015.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, sottolinea l'importanza dei prestatori di servizi per l'economia altoatesina: "Forniscono consulenza, assistenza e know-how, aiutando le imprese a superare sfide complesse in vari ambiti. La Camera di commercio accoglie con favore l'organizzazione della fiera MoCo, in programma per il

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

prossimo ottobre a Bolzano, ove si potranno far conoscere i vari servizi rivolti alle imprese."


#### Nota metodologica

*Ai fini del barometro dell'economia dell'IRE il settore dei servizi comprende le branche: editoria e comunicazione, informatica, credito e assicurazioni, attività immobiliari, servizi alle persone e servizi alle imprese. Sono esclusi il commercio e gli alberghi e ristoranti. Il comparto dei trasporti viene analizzato separatamente.*

*Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persona di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: georg.lun@camcom.bz.it*

#### **Redditività nel settore dei servizi: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016**

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo


**Verwaltung:**  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

**Amministrazione:**  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



**Servizi: redditività per branca**




Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

**Redditività nel settore dei trasporti:  
andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016**

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Trasporti: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Bolzano, 15/09/2016

## COMUNICATO STAMPA

### Barometro dell'economia: buon clima di fiducia nel settore turistico altoatesino

**Il clima di fiducia nel settore turistico altoatesino è attualmente buono. Lo rileva il barometro dell'economia dell'IRE – Istituto di ricerca economica della Camera di commercio di Bolzano. Nel primo semestre 2016 le presenze hanno registrato un ottimo andamento e quasi nove imprese su dieci ritengono di poter conseguire una redditività soddisfacente nell'anno in corso.**

Il primo semestre dell'anno è stato molto positivo per il settore turistico altoatesino. La leggera ripresa economica in Italia e l'andamento congiunturale positivo in Germania hanno portato a una crescita delle presenze. Inoltre, l'instabilità politica e la minaccia terroristica che grava su alcuni Paesi inducono sempre più turisti a scegliere destinazioni "sicure" come l'Alto Adige. Tra gennaio e giugno gli esercizi ricettivi altoatesini hanno registrato oltre 13,3 milioni di presenze, ossia il 6,4 per cento in più rispetto al primo semestre del 2015. La crescita maggiore riguarda gli ospiti italiani, le cui presenze sono aumentate del 7,1 per cento.

Alla luce di questo buon andamento, gli operatori del settore alberghiero e della ristorazione prevedono per quest'anno un aumento dei fatturati. Nel comparto si registra inoltre un leggero incremento dei prezzi, che nei primi sette mesi del 2016 sono stati mediamente superiori dell'1,2 per cento rispetto al medesimo periodo del 2015. Contemporaneamente crescono anche i costi, soprattutto per la necessità di garantire alla clientela standard qualitativi sempre più elevati. L'effetto complessivo è comunque positivo, tanto che l'88 per cento delle imprese giudica soddisfacente la propria redditività.

Il clima di fiducia è buono soprattutto per quanto riguarda i ristoranti e gli esercizi ricettivi. I gestori di bar e caffè sono invece meno ottimisti e per quest'anno non prevedono aumenti di fatturato, anche perché i turisti sono ancora piuttosto prudenti nelle spese accessorie.

Il Presidente della Camera di commercio, Michl Ebner, è soddisfatto: "Negli alberghi e ristoranti dell'Alto Adige si investe molto per garantire agli ospiti un'elevata qualità. L'aumento delle presenze ci dimostra che questo livello d'eccellenza viene riconosciuto e apprezzato dai turisti di ogni provenienza."

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO

**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung


**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

Per informazioni è possibile rivolgersi all'IRE, persone di riferimento Georg Lun, tel. 0471 945 708, e-mail: [georg.lun@camcom.bz.it](mailto:georg.lun@camcom.bz.it) e Luciano Partacini, tel. 0471 945 700, e-mail: [luciano.partacini@camcom.bz.it](mailto:luciano.partacini@camcom.bz.it).

### Redditività nel settore degli alberghi e ristoranti: andamento fino al 2015 e previsioni per il 2016

Percentuale di imprese che esprimono una valutazione positiva



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
[wifo@handelskammer.bz.it](mailto:wifo@handelskammer.bz.it)  
[www.handelskammer.bz.it/wifo](http://www.handelskammer.bz.it/wifo)

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
[ire@camcom.bz.it](mailto:ire@camcom.bz.it)  
[www.camcom.bz.it/ire](http://www.camcom.bz.it/ire)

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214



HANDELS-, INDUSTRIE-,  
HANDWERKS- UND LAND-  
WIRTSCHAFTSKAMMER BOZEN

CAMERA DI COMMERCIO,  
INDUSTRIA, ARTIGIANATO  
E AGRICOLTURA DI BOLZANO


**WIFO**

Institut für  
Wirtschaftsforschung

**IRE**

Istituto di  
ricerca economica

### Alberghi e ristoranti: redditività per branca



Fonte: IRE - Barometro dell'economia

© 2016 IRE

Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
Tel. 0471 945 708 | Fax 0471 945 712  
wifo@handelskammer.bz.it  
www.handelskammer.bz.it/wifo

Verwaltung:  
Institut für Wirtschaftsförderung  
Südtiroler Straße 60 | I-39100 Bozen  
St. Nr./MwSt.-Nr. und Eintragungsnummer  
im Handelsregister Bozen 01716880214

Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
tel. 0471 945 708 | fax 0471 945 712  
ire@camcom.bz.it  
www.camcom.bz.it/ire

Amministrazione:  
Istituto per la promozione dello sviluppo economico  
Via Alto Adige 60 | I-39100 Bolzano  
cod. fiscale, part. IVA e numero di iscrizione nel  
Registro delle imprese di Bolzano 01716880214





CONSIGLIO DELLA REGIONE TRENINO - ALTO ADIGE / SÜDTIROL

b) che pare evidente l'opportunità di ridurre tale divario, così da assicurare una maggiore omogeneità sotto il profilo economico e sociale alle popolazioni che abitano la nostra Regione, con particolare riferimento ai diversi gruppi linguistici che la caratterizzano: italiano, mocheno, cimbri, tedesco e ladino (Fassa, Badia, Gardena e, in prospettiva Val di Non);

c) che conseguentemente, spetta alla Giunta regionale porre in essere misure amministrative volte a favorire tale obiettivo.

**il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale**

la Giunta ad attivarsi, per quanto di sua competenza, al fine di adottare, d'intesa con gli esecutivi delle Province autonome di Trento e Bolzano, le iniziative amministrative più idonee al fine di ridurre progressivamente – ed in prospettiva azzerare – il divario tra la situazione economica trentina e quella altoatesina/sudtirolese di cui in premessa.

*Cons. Rodolfo Borga*



